



Sommario

1.	Il Decreto Legislativo n° 231/2001	2
1.1	Breve disamina sulla normativa	2
1.2	Sanzioni previste	5
1.3	Il modello organizzativo come esimente di responsabilità	8
1.4	I Codici di Comportamento delle associazioni di categoria	9
2.	Il modello organizzativo di SEA S.P.A.	11
2.1	Funzione, principi ispiratori, elaborazione ed approvazione del Modello	11
2.2	Obiettivi del modello	13
2.3	Verifica ed aggiornamento del modello	13
3.	L'organismo di vigilanza-ODV interno	14
3.1	Individuazione dell'Organismo di Vigilanza	14
3.2	Compiti e poteri dell'organismo di vigilanza (artt. 6 e 7 D. Lgs. 231/01)	15
3.3	Flussi Informativi nei confronti dell'Organismo di Vigilanza	16
3.4	Reporting dell'Organismo di Vigilanza	18
3.5	Durata in carica dell'Organismo di Vigilanza	19
3.6	Sospensione dall'Organismo di Vigilanza	19
3.7	Revoca dall'ODV	19
3.8	Dimissioni dell'ODV	19
3.9	Convocazione ODV	20
3.10	Modalità di funzionamento	20
3.11	Verbalizzazione delle sedute	20
3.12	Autonomia finanziaria	20
4.	Diffusione del modello e formazione delle risorse	21
4.1	Nei confronti dei soggetti in posizione apicale e dei dipendenti	21
4.2	Nei confronti dei Consulenti / collaboratori esterni e partner	21
5.	Sistema disciplinare	22
5.1	Obiettivi del sistema disciplinare	22
5.2	Struttura del sistema disciplinare:	22
6.	Il Codice Etico	25



1. Il Decreto Legislativo n° 231/2001

1.1 Breve disamina sulla normativa

Il D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, ha introdotto nel nostro ordinamento la responsabilità cd. amministrativa degli enti (con ciò intendendosi anche le imprese, particolarmente in forma di società) per alcuni reati commessi, nel loro interesse o vantaggio, da determinati soggetti ad essa collegati: preposti, dipendenti o anche soggetti in rapporto funzionale con l'ente stesso. Tale responsabilità si aggiunge, e non si sostituisce, alla responsabilità della persona fisica che ha realizzato materialmente il fatto illecito.

In particolare, il decreto ha previsto che l'accertamento della responsabilità delle imprese per illeciti amministrativi dipendenti da reato debba avvenire nell'osservanza delle norme richiamate al Capo III del decreto stesso nonché "secondo le disposizioni del codice di procedura penale e del D. Lgs. 28 luglio 1989 n. 271 in quanto compatibili" (Art. 34).

Inoltre, all'impresa "si applicano le disposizioni processuali relative all'imputato, in quanto compatibili".

Lo scenario normativo precedente all'introduzione di tale decreto non prevedeva misure sanzionatorie rivolte nei confronti dell'attività d'impresa, con la conseguenza che, nell'ipotesi di un reato commesso da un organo o da un preposto dell'ente si faceva riferimento soltanto alla responsabilità diretta della persona fisica autrice materiale dell'illecito, sempre che quest'ultima risultasse identificabile nonostante il complesso organigramma dell'impresa. Ai fini di un'eventuale responsabilità patrimoniale dell'azienda soccorreva soltanto il combinato disposto di cui all'art. 197 c.p. e all'art. 6 co. 3 della legge 698/81 allorché era prevista in capo alle persone giuridiche un'obbligazione civile in caso di insolvibilità del condannato per il pagamento della multa o dell'ammenda, qualora fosse pronunciata condanna per reato contro chi avesse la rappresentanza o l'amministrazione della persona giuridica sempre che la condotta delittuosa avvenisse nell'interesse dell'ente stesso.

Questo assetto normativo cominciava a cedere il passo di fronte ad un'impellente regolamentazione comunitaria che imponeva agli stati membri una legislazione ad hoc riguardo la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche distinta e parallela rispetto a quella ascrivibile alle singole persone fisiche titolari di cariche di vertice e di responsabilità in capo all'azienda si è assistito, pertanto, in tempi recenti, anche in Italia al superamento, nella sostanza, del tradizionale principio del "societas delinquere non potest" ritenuto ormai incompatibile con l'evoluzione del diritto in ambito europeo. In considerazione di quanto sopra il legislatore ha introdotto anche nel nostro ordinamento un'autonoma responsabilità dell'ente collettivo derivante da reato, oggi contemplata dal d. lgs. 231/2001.

Nella configurazione data a questa nuova forma di responsabilità, il fatto di reato è sempre quello previsto dalla norma incriminatrice e commesso da una persona fisica. Tuttavia, nel caso in cui la legge esplicitamente preveda per tale reato la responsabilità dell'ente e in concreto questo sia stato commesso nel suo interesse si verifica un illecito amministrativo dipendente dal reato di cui l'ente stesso è responsabile.

L'ambito di applicazione, dal punto di vista soggettivo, è quindi piuttosto vasto: soggetti destinatari della nuova disciplina, secondo il dettato normativo, sono gli enti forniti di personalità giuridica, le società e associazioni, quest'ultime anche se prive di personalità giuridica.

La ratio della riforma, per espressa ammissione del legislatore, è quella di coinvolgere il patrimonio degli enti e, in definitiva, gli interessi economici dei soci, nella punizione di alcuni illeciti penali, realizzati nell'interesse o a vantaggio dell'ente stesso, al fine di richiamare i soggetti interessati ad un maggiore (auto)controllo della regolarità e della legalità dell'operato aziendale in funzione preventiva.

Secondo il principio di legalità, solo i reati espressamente indicati dalla legge generano la



responsabilità degli enti; si tratta, per quanto qui interessa, dei reati originariamente previsti dal D. Lgs. 231/2001 all'articolo 24, ovvero di indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture; all'articolo 24 bis, relativo ai reati informatici; all'art. 24 ter "delitti di criminalità organizzata"; all'articolo 25, ovvero di peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso d'ufficio; all'articolo 25-bis ovvero falsità in monete, carte di pubblico credito e in valori di bollo; all'art. 25 bis 1 delitti contro l'industria ed il commercio; all'articolo 25-ter riguardante una buona parte dei reati societari oggetto della revisione legislativa del 2002 (quali false comunicazioni sociali, operazioni in pregiudizio ai creditori, etc.) e per il delitto di omessa comunicazione del conflitto d'interessi previsto dall'articolo 2629-bis del codice civile a questo proposito bisogna aggiungere che la Legge 27 maggio 2015 n. 69 nell'apportare delle modifiche al reato di false comunicazioni sociali e alle norme collegate all'interno del codice civile, ha previsto - all'articolo 12 - anche delle "modifiche alle disposizioni sulla responsabilità amministrativa degli enti in relazione ai reati societari" che saranno ampiamente analizzate nella parte speciale; all'articolo 25-quater circa i delitti aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, o comunque in violazione dell'articolo 2 della Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo fatta a New York il 9 dicembre 1999; all'articolo 25-quater-1 riguardo i reati di pratiche di mutilazione degli organi sessuali femminili; all'art. 25-quinques per i delitti contro la personalità individuale in materia di schiavitù e di plagio, nonché di pedo-pornografia, intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro; all'articolo 25- sexies per i reati c.d. di "market abuse", ovvero di insider trading e di manipolazione del mercato, introdotti per effetto dell'estensione del D. Lgs. 231/2001 alle ipotesi di reato contenute agli articoli 184-187 del D. Lgs. 24.2.1998 n. 58 (cosiddetto T.U.F.); all'articolo 25-septies circa i reati di lesioni colpose gravi e gravissime e di omicidio colposo per violazione della normativa antinfortunistica e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro e all'articolo 25-octies relativo ai reati di ricettazione, riciclaggio e utilizzo di beni o altre utilità derivanti da fatto illecito. Le riforme più recenti prevedono inoltre l'introduzione del reato presupposto di cui all'art. 25-novies (delitti in materia di violazione del diritto d'autore) all'art. 25-decies (induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria) prevedendo una responsabilità dell'ente in caso di realizzazione di reati di intralcio alla giustizia, all'art. 25-quaterdecies (frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati) e all'art. 25-sexiesdecies contrabbando.

Il 16 Agosto 2011 è inoltre entrato in vigore il Decreto Legislativo n.121 del 7 Luglio 2011 che recepisce le direttive 2008/99 e 2009/123, che danno seguito, a loro volta, all'obbligo imposto dall'Unione europea di incriminare comportamenti fortemente pericolosi per l'ambiente, sanzionando penalmente condotte illecite individuate dalla direttiva (e fino ad oggi non previste come reati) ed introducendo la responsabilità delle persone giuridiche per i reati ambientali.

I reati ambientali sono rubricati all'art. 25-undecies del D. Lgs. 231/01. A questo proposito bisogna specificare che la Legge 22 maggio 2015 n. 68 recante disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente (G.U. Serie Generale n.122 del 28-5-2015) e il d. lgs. 1 marzo 2018 n. 21 oltre ad aver modificato in maniera significativa il D.Lgs.152/2006 ovvero il testo unico ambientale (ad esempio integrandovi un'intera sezione dedicata alla disciplina sanzionatoria), ha introdotto all'interno del codice penale un lungo elenco di reati ambientali (collocati nel nuovo Titolo VI-bis intitolato "Dei delitti contro l'ambiente"), una buona parte dei quali è configurato dalla Legge stessa come reato-presupposto atto a far scattare la responsabilità amministrativa dell'impresa, con conseguente modificazione e integrazione dell'articolo 25-undecies del decreto legislativo 8 giugno 2001 n.231.

La nuova normativa ha introdotto pertanto quali fattispecie per la responsabilità amministrativa i reati presupposto di cui all'art. 452 bis c.p. (inquinamento ambientale), art. 452 quater c.p. (disastro ambientale), art. 452 quinques c.p. (delitti colposi contro l'ambiente), art. 452 octies c.p. (delitti associativi aggravati), art. 452 sexies c.p. (traffico ed abbandono di materiale ad alta radioattività), art. 425 quaterdecies c.p. (attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti).



L'art. 25 duodecies reca sanzioni atte a contrastare l'impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno nel paese ospitante è irregolare nella fattispecie limitata di cui all'aggravante dell'articolo 22, comma 12-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286, In relazione alla commissione dei delitti di cui all'articolo 12, commi 3, 3-bis e 3-ter, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni e in relazione alla commissione dei delitti di cui all'articolo 12, comma 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.

Con l'approvazione della legge 6 novembre 2012, n. 190, recante "disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione", pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 265 del 13/11/2012, in vigore a partire dal 28/11/2012, sono stati introdotti nel d. Lgs. 231/01 i reati di "corruzione tra privati" e di "induzione indebita a dare o promettere utilità".

La norma introduce alcune integrazioni al c.d. "catalogo dei reati presupposto" della responsabilità amministrativa degli enti, ex d. lgs. 8 giugno 2001, n. 231, e, più precisamente, all'art. 25, comma 3, viene inserito il richiamo al nuovo art. 319-quater codice penale; mentre all'art. 25-ter, comma 1, viene aggiunta la lettera s-bis che richiama il nuovo delitto di corruzione tra privati e di istigazione alla corruzione tra privati nei casi previsti dal novellato terzo comma dell'art. 2635 codice civile e dell'art. 2635 bis c.c..

Con la l. 20 novembre 2017 n. 167 art. 5 co. 2 è stato introdotto quale reato presupposto l'art. 25 terdecies. Tale norma si applica in relazione alla commissione dei delitti di cui all'articolo 3, comma 3-bis, della legge 13 ottobre 1975, n. 654 (razzismo e xenofobia) così come modificato dal d. lgs. 1° marzo 2018 n. 21 che ha abrogato l'art. 3 l. 654/1975 ed ha introdotto l'art. 604 bis c.p. propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa.

Bisogna sottolineare, inoltre, che ai fini dell'implementazione del MOGC la L.n. 179/2017 recante "Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato" obbliga l'ente all'adozione di alcune precise procedure organizzative.

Più specificamente, la Legge sul Whistleblowing, nell'apprestare tali forme di tutela per i lavoratori, ha aggiunto il comma 2-bis all'art. 6 del d.lgs. n. 231/2001, dedicato ai requisiti dei modelli di organizzazione.

Secondo il nuovo comma 2-bis del d.lgs. n. 231/2001, i modelli di organizzazione devono soddisfare quattro condizioni specifiche ossia, in particolare, devono prevedere:

- Uno o più canali che consentano ad apicali e sottoposti di presentare segnalazioni circostanziate di condotte illecite rilevanti ai sensi del d.lgs. N. 231/2001 e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti, o di violazioni del modello di organizzazione e gestione dell'ente, di cui siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte; tali canali garantiscono la riservatezza dell'identità del segnalante nelle attività di gestione della segnalazione. Nel caso di specie il MOGC di SEA s.p.a. prevede il canale informativo della e-mail dell'ODV (odv@seatrasformatori.it) o a mezzo cassetta di posta presso la sede della società;
- Il divieto di atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione, tale previsione è presente nel codice etico e nel sistema sanzionatorio aziendale;
- Nel sistema disciplinare adottato, sanzioni nei confronti di chi viola le misure di tutela del segnalante, nonché di chi effettua con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelano infondate come previsto nel sistema sanzionatorio.

Per quanto riguarda i primi due requisiti, devono essere istituiti due canali di segnalazione, di cui almeno uno di natura informatica. Quindi, ad esempio, posta ordinaria ed e-mail dedicata (o form all'interno della Intranet aziendale).

Il terzo requisito si sostanzia nell'espressa previsione, all'interno dei modelli, del c.d. divieto di



“ritorsione”.

Quanto al quarto e ultimo requisito, il d.lgs. n. 231/2001 richiede che il sistema disciplinare, contenuto nei modelli, sia integrato con specifiche sanzioni disciplinari per chi viola le misure di tutela del segnalante e per chi effettua segnalazioni infondate. La società ha adottato una specifica procedura denominata “Procedura Whistleblowing” volta a disciplinare la materia con specifico riferimento alle modalità di segnalazione di reati o/e irregolarità.

La riforma dei reati tributari introdotta con la L. 19 dicembre 2019, n. 157, di conversione del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124 (c.d. decreto fiscale), ha inserito l’art. 25 quinquiesdecies al D.Lgs. 231/2001.

L’intervento normativo si innesta nel contesto di una costante estensione della responsabilità amministrativa da reato dell’ente, determinata anche da un intervento europeo in tal senso (la direttiva UE 17/1371).

L’art. 25 quinquiesdecies del d.lgs. 231/2001 indica per quali reati tributari (previsti cioè nel novellato D.Lgs. 74/2000) commessi per interesse o vantaggio dell’ente possa determinarsi la responsabilità amministrativa:

- Per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti previsto dall’art. 2, comma 1, d.lgs. 74/2000, la sanzione pecuniaria è fino a cinquecento quote;
- Per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti previsto dall’art. 2, comma 2-bis, d.lgs. 74/2000, la sanzione pecuniaria è fino a quattrocento quote;
- Per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici previsto dall’art. 3, d.lgs. 74/2000, la sanzione pecuniaria è fino a cinquecento quote;
- Per il delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti previsto dall’art. 8, d.lgs. 74/2000, comma 1, la sanzione pecuniaria è fino a cinquecento quote;
- Per il delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti previsto dall’art. 8, comma 2-bis, d.lgs. 74/2000, la sanzione pecuniaria è fino a quattrocento quote;
- Per il delitto di occultamento o distruzione di documenti contabili previsto dall’art. 10, d.lgs. 74/2000, la sanzione pecuniaria è fino a quattrocento quote;
- Per il delitto di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte previsto dall’art. 11, d.lgs. 74/2000, la sanzione pecuniaria è fino a quattrocento quote.

In caso di profitto di rilevante entità la sanzione pecuniaria subisce un aumento di un terzo.

Sono inoltre applicabili le sanzioni interdittive di cui all’art. 9, comma 2, d.lgs. 231/2001, lettere c) (divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio), lettera d) (esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l’eventuale revoca di quelli già concessi) e lettera e) (divieto di pubblicizzare beni o servizi).

Il d. lgs. 75/2020 ha introdotto alcune modifiche all’art. 25 quinquiesdecies del D.Lgs n. 231/2001 nel contesto del quale vengono introdotti nuovi reati tributari:

Dichiarazione infedele (in caso di gravi frodi IVA transfrontaliere, art. 4 D.Lgs. 74/2000)

Omessa dichiarazione (in caso di gravi frodi IVA transfrontaliere, art. 5 D.Lgs. 74/2000)

Indebita compensazione (in caso di gravi frodi IVA transfrontaliere, art. 10 quater D.Lgs. 74/2000).

1.2 Sanzioni previste

L’accertamento della responsabilità prevista dal decreto 231 espone l’ente a diverse tipologie di sanzioni, che, in base al principio di legalità (art. 2 decreto 231), devono essere individuate dal legislatore.

Sul piano patrimoniale, dall’accertamento dell’illecito dipendente da reato discende sempre

l'applicazione di una sanzione pecuniaria e la confisca del prezzo o del profitto del reato, anche per equivalente.

1.2.1 Le sanzioni pecuniarie

La determinazione delle sanzioni pecuniarie irrogabili ai sensi del decreto 231 si fonda su un sistema di quote. Per ciascun illecito, infatti, la legge in astratto determina un numero minimo e massimo di quote, sul modello delle cornici edittali che tradizionalmente caratterizzano il sistema sanzionatorio. L'articolo 10 del decreto 231 si limita a prevedere che il numero di quote non può mai essere inferiore a cento e superiore a mille e che l'importo delle singole quote può oscillare tra un minimo di circa 258,00 euro a un massimo di circa 1.549,00 euro.

Sulla base di queste coordinate il giudice, accertata la responsabilità dell'ente, determina la sanzione pecuniaria applicabile nel caso concreto.

La determinazione del numero di quote da parte del giudice è commisurata alla gravità del fatto, al grado di responsabilità dell'ente, all'attività eventualmente svolta per riparare le conseguenze dell'illecito commesso e per prevenirne altri. L'importo delle singole quote è invece fissato in base alle condizioni economiche e patrimoniali dell'ente, al fine di garantire l'effettività della sanzione.

Nell'ampliare il novero dei reati-presupposto a nuove fattispecie, il legislatore non può discostarsi dal principio di legalità della sanzione, omettendo la determinazione in astratto del numero minimo e massimo di quote irrogabili per ciascun illecito. Diversamente esporrebbe le disposizioni che prevedono nuovi illeciti dipendenti da reato a censure di incostituzionalità.

Infatti, se si ritiene che l'illecito e quindi le sanzioni previsti dal decreto 231 abbiano natura sostanzialmente penale, risulterebbe violato il principio di legalità di cui all'articolo 25 della Costituzione.

Nella costante interpretazione della giurisprudenza costituzionale questo principio impone al legislatore di predeterminare una cornice edittale entro la quale si possa legittimamente esercitare la discrezionalità giudiziale (Corte cost., sent. n. 15 del 1962). Ma se la sanzione è indeterminata nel massimo, il giudice al momento della quantificazione in concreto rischia di sostituire arbitrariamente la sua valutazione a quella del legislatore (Corte cost., sent. n. 299 del 1992).

Quand'anche si negasse la natura penale delle sanzioni previste dal decreto 231, la scelta di non predeterminare il numero minimo e massimo di quote applicabili per ciascun illecito rimarrebbe comunque censurabile sul piano costituzionale.

In particolare, si pone un problema di compatibilità con l'articolo 117, comma 1, della Costituzione. Tra gli obblighi sovranazionali che vincolano il legislatore, infatti, figura la Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo (CEDU), il cui articolo 7, nell'interpretazione costante della Corte EDU, sancisce il principio di prevedibilità delle sanzioni, indipendentemente dalla natura loro riconosciuta nell'ordinamento interno. Omettere la fissazione della sanzione pecuniaria massima impedisce all'ente di calcolare anticipatamente le conseguenze della propria attività.

1.2.2 La confisca del prezzo o del profitto del reato

Nei confronti dell'ente è sempre disposta, con la sentenza di condanna, la confisca del prezzo o del profitto del reato, salvo che per la parte che può essere restituita al danneggiato. Sono fatti salvi i diritti acquisiti dai terzi in buona fede.

Quando non è possibile eseguire la confisca sui beni costituenti direttamente prezzo o profitto del reato, la stessa può avere ad oggetto somme di denaro, beni, o altre utilità di valore equivalente al prezzo o al profitto del reato.

In via cautelare, può essere disposto il sequestro delle cose che, costituendo prezzo o profitto del reato o loro equivalente monetario, sono suscettibili di confisca.



Come evidenziato dalla giurisprudenza (Cass., VI sez. pen., sent. n. 34505 del 2012), per ordinare il sequestro preventivo il giudice deve valutare la concreta fondatezza dell'accusa e ravvisare gravi indizi di responsabilità dell'ente.

Inoltre, il principio di tassatività degli illeciti e delle sanzioni previsti dal decreto 231 impedisce il sequestro cautelare di somme costituenti il profitto di illeciti penali estranei al catalogo dei reati-presupposto. Ciò vale anche quando la pubblica accusa qualifichi tali illeciti come delitti-scopo dell'associazione per delinquere, che invece costituisce reato-presupposto della responsabilità dell'ente ai sensi dell'articolo 24-ter del decreto 231 (così Cass., VI sez. pen., sent. n. 3635 del 2014).

In tale ultima pronuncia, poi, il principio di irretroattività è stato invocato per chiarire che non può essere sequestrato né confiscato il profitto derivante da condotte anteriori all'entrata in vigore della norma che include un determinato reato nell'elenco di quelli determinanti la responsabilità dell'ente: conta il momento di realizzazione della condotta incriminata, non quello di percezione del profitto.

In tema di sequestro preventivo, occorre infine evidenziare l'inserimento di un comma 1-bis nell'articolo 53 del decreto 231, aggiunto in sede di conversione del Decreto Legge n. 101 del 2013 (ai sensi della legge n. 125/2013). La disposizione prevede che, in caso di sequestro finalizzato alla confisca per equivalente ex articolo 19, comma 2, del decreto 231, il custode giudiziario consente agli organi societari di impiegare società, aziende, titoli, quote azionarie o somme liquide oggetto di sequestro per garantire la continuità e lo sviluppo aziendale.

La gestione di tali beni, dunque, di regola rimane in capo agli organi sociali, mentre solo in caso di violazione della destinazione ai fini di sviluppo e continuità aziendale è prevista la devoluzione di poteri gestori in capo a un amministratore giudiziario. Quest'ultimo, di conseguenza, esercita un potere di sola vigilanza sull'attività degli organi societari, fungendo da raccordo tra l'autorità giudiziaria e l'impresa.

Malgrado sia frutto di un intervento normativo emergenziale, il nuovo comma 1-bis dell'articolo 53 costituisce espressione del tentativo di bilanciare le esigenze penali-preventive sottese al decreto 231 con le garanzie di tutela dell'integrità patrimoniale degli operatori economici e della libertà di iniziativa economica costituzionalmente sancita.

1.2.3 Le sanzioni interdittive

Nei casi previsti dalla legge il giudice penale può applicare le sanzioni interdittive, particolarmente afflittive poiché colpiscono la stessa attività dell'ente.

A tal fine è necessaria anzitutto l'espressa previsione normativa della possibilità di comminare una sanzione interdittiva a seguito della commissione del reato presupposto in concreto realizzato.

Occorre, poi, che il reato dell'apicale abbia procurato all'ente un profitto di rilevante entità, che il reato del sottoposto sia stato determinato o agevolato da gravi carenze organizzative oppure che vi sia stata reiterazione degli illeciti.

Le sanzioni interdittive possono consistere:

- Nell'interdizione dall'esercizio dell'attività;
- Nella sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- Nel divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
- Nell'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
- Nel divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Considerata l'elevata invasività per la vita dell'ente, le sanzioni interdittive non possono essere applicate dal giudice in maniera generalizzata e indiscriminata.

Come riaffermato in giurisprudenza (Cass., VI sez. pen., sent. n. 20560 del 2010), tali misure devono essere riferite allo specifico settore di attività dell'ente in cui è stato realizzato l'illecito. Inoltre, esse devono essere modulate in ossequio ai principi di adeguatezza, proporzionalità e sussidiarietà.

Questo principio di necessario frazionamento delle sanzioni interdittive si deduce dall'articolo 14, comma 1, decreto 231, che chiarisce che "le sanzioni interdittive hanno ad oggetto la specifica attività alla quale si riferisce l'illecito dell'ente"; dall'articolo 15, comma 2, che introduce una simile previsione con riferimento alla sanzione, sostitutiva dell'interdizione, rappresentata dal commissariamento dell'ente, nonché dall'art. 69, comma 2, secondo cui la sentenza che applichi sanzioni interdittive "deve sempre indicare l'attività o le strutture oggetto della sanzione", escludendo che possa indifferentemente coinvolgere ogni settore in cui l'ente opera.

I principi appena enunciati devono trovare applicazione a maggior ragione in fase cautelare. Essa, infatti, è strettamente funzionale all'applicazione delle sanzioni interdittive e governata dai medesimi principi. Inoltre, in questa fase, i fatti contestati all'ente ai fini della responsabilità da reato sono ancora in fase di accertamento.

Peraltro, le sanzioni interdittive non si applicano se, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, l'ente ha riparato le conseguenze del reato, ai sensi dell'articolo 17 del decreto 231. In particolare, a tal fine, occorre che l'ente abbia: i) risarcito integralmente il danno ed eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero si sia adoperato in tal senso; ii) adottato e attuato un modello organizzativo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi; iii) messo a disposizione il profitto conseguito.

1.2.4 La pubblicazione della sentenza di condanna

Infine, il giudice, se applica le sanzioni interdittive, può anche disporre la pubblicazione della sentenza di condanna, misura capace di recare un grave impatto sull'immagine dell'ente.

1.3 Il modello organizzativo come esimente di responsabilità

È bene precisare che la responsabilità amministrativa dell'ente sorge quando la condotta sia attuata da soggetti legati all'organizzazione collettiva da relazioni funzionali classificate dalla legge in due categorie: quella facente capo ai "soggetti in cd. posizione apicale", che comprende pertanto i vertici dell'ente, e quella riguardante "soggetti sottoposti all'altrui direzione". La legge esonera dalla responsabilità l'ente qualora dimostri di aver adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del reato, modelli di organizzazione, gestione e controllo idonei a prevenire la realizzazione degli illeciti penali considerati.

A questo proposito il nuovo Testo Unico di cui al D. Lgs. n. 81/2008, all'art. 30 ben individua la necessità da parte delle imprese dell'adozione di un modello organizzativo avente le caratteristiche previste dal D. Lgs. n. 231/01 ed idoneo a prevenire la commissione di reati conseguenti all'inosservanza della normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

Tale esimente opera diversamente a seconda che i reati siano commessi da soggetti in posizione apicale o soggetti sottoposti alla direzione di questi ultimi.

Circa l'ipotesi di reati commessi da soggetti in posizione "apicale", l'esclusione della responsabilità prevede essenzialmente tre condizioni:

- Che sia stato formalmente adottato quel sistema di regole procedurali interne costituenti il modello;
- Che il modello risulti astrattamente idoneo a "prevenire reati della specie di quello verificatosi";
- Che tale modello sia stato attuato "efficacemente prima della commissione del reato".

Le ulteriori condizioni legali possono essere considerate specificazioni dei requisiti di idoneità e di efficace attuazione o rappresentare una loro conferma.

Si richiede infatti:

- Che sia stato affidato il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli e di curare il loro aggiornamento a un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo (c.d. Organismo di vigilanza o controllo);
- Che le persone abbiano commesso il reato eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e gestione, e non vi sia stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di controllo.

Nel caso di reati commessi da soggetti sottoposti, la responsabilità dell'ente interviene se vi è stata inosservanza da parte dell'ente degli obblighi di direzione e vigilanza; tale inosservanza è esclusa dalla legge se l'ente ha adottato ed efficacemente attuato un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire reati.

Quindi, sia nel caso di reati commessi da apicali che da sottoposti, l'adozione e l'efficace attuazione da parte dell'ente del modello organizzativo, di gestione e controllo è condizione essenziale, anche se non sempre sufficiente, per evitare la responsabilità cd. amministrativa dell'ente medesimo.

Il D. Lgs. 231/2001 prevede che i Modelli di organizzazione, gestione e controllo possono essere adottati dalle singole imprese in conformità a codici di comportamento redatti dalle Associazioni di categoria degli enti che abbiano ottenuto la certificazione d'idoneità da parte del Ministero della Giustizia. Le Associazioni di categoria possono, infatti, predisporre linee guida generali volte a fornire indicazioni e suggerimenti utili alla predisposizione dei singoli modelli organizzativi e richiederne l'"approvazione" da parte del Ministero della Giustizia. Le maggiori Associazioni di categoria, tra le quali Confindustria – associazione di riferimento per le aziende industriali – hanno già provveduto ad elaborare propri documenti e a comunicarli al Ministero della Giustizia.

Sebbene il decreto non riconosca espressamente a tali documenti un valore regolamentare vincolante né presuntivo, è di tutta evidenza come una corretta e tempestiva applicazione costituirà un punto di riferimento per le decisioni giudiziali in materia.

Per essere aderente alla previsione legislativa ed esplicitare quindi la sua funzione di esimente, il modello dovrà essere, per la sua fase di predisposizione, adattato caso per caso, in relazione alla particolare struttura organizzativa dell'ente, del mercato in cui opera e in dipendenza della sua dimensione, non essendo possibile fornire un modello che sia valevole per tutti i tipi di enti; tale modello dovrà inoltre, in fase applicativa, essere adeguatamente attuato, verificato ed aggiornato dall'azienda in adempimento a quanto richiesto dal D. Lgs. 231/01, articolo 7.

Il decreto in questione, pertanto, sviluppa un modello di colpevolezza di organizzazione da intendersi come responsabilità dell'ente per non aver adottato ed efficacemente attuato modelli di organizzazione e gestione idonei a prevenire la circostanza che le persone fisiche interne alle strutture dell'ente commettano reati della specie di quelli definiti come "presupposto" ed elencati nella normativa. In altre parole qualora la società dimostri di aver adottato degli efficaci modelli organizzativi per evitare la commissione dei reati questa andrà esente da sanzione, proprio perché la presenza di tale modello traduce l'impegno della società nell'arginare le eventuali condotte criminali commesse al suo interno e, per tale motivo, non è rimproverabile da parte dell'ordinamento.

Si segnala infine che, come in ogni situazione con implicazioni di carattere legale, e conformemente ai principi di buona amministrazione, le attività dell'ente in materia di modello organizzativo devono essere idoneamente documentate per iscritto, al fine di poterne definire il carattere oggettivo e per poterne offrire adeguata prova processuale in caso di necessità.

1.4 I Codici di Comportamento delle associazioni di categoria

La legge consente alle Associazioni di categoria l'individuazione di linee guida generali, definiti Codici di Comportamento, per la costruzione dei modelli organizzativi; anche se la legge non riconduce espressamente a tali linee guida un valore regolamentare vincolante né presuntivo, è



di tutta evidenza come una corretta e tempestiva applicazione di tali linee guida diventerà punto di riferimento per le decisioni giudiziali in materia.

Nel caso di specie sono state prese in considerazione le Linee Guida sviluppate e pubblicate da Confindustria per le aziende associate, divenute efficaci in seguito al compimento del procedimento descritto dal Regolamento di attuazione del decreto legislativo in esame – Decreto ministeriale 26 giugno 2003, n. 201, le linee guida prese in considerazione sono quelle relative all'ultimo aggiornamento di giugno 2021.

2. Il modello organizzativo di SEA S.P.A.


2.1 Funzione, principi ispiratori, elaborazione ed approvazione del Modello

Sebbene l'adozione del Modello rappresenti solo una facoltà, SEA S.P.A., si è determinata nel procedere all'elaborazione e costruzione del presente Modello, al duplice fine di adeguarsi alle finalità di prevenzione indicate dal Legislatore e di proteggere, dagli effetti negativi derivanti da un'inopinata applicazione di sanzioni, gli interessi dei Soci, degli Amministratori e, in ultima analisi, di tutta l'azienda nel suo insieme.

SEA S.P.A. ritiene, inoltre, che l'adozione del Modello costituisca un'opportunità importante di verifica, revisione ed integrazione dei processi decisionali ed applicativi aziendali, nonché dei sistemi di controllo dei medesimi, rafforzando l'immagine di correttezza e trasparenza alla quale si è sempre orientata l'attività aziendale.

A tal fine l'Organo Amministrativo, avvalendosi dell'assistenza e consulenza delle strutture aziendali e di professionisti esterni, ha dato avvio al lavoro di analisi e di preparazione del Modello, lavoro che si è articolato nelle seguenti fasi:

- Identificazione delle aree di rischio aziendali; questa fase ha comportato l'identificazione dei processi operativi nelle varie aree di attività aziendale, mediante l'esame della documentazione aziendale di rilievo e interviste mirate con i soggetti chiave nell'ambito della struttura aziendale, e la verifica di tali processi operativi alla luce delle fattispecie di illecito previste dalla legislazione di cui si tratta (fase di mappatura dei processi a rischio):




- Verifica delle procedure operative e di controllo esistenti a livello aziendale ed identificazione delle azioni di miglioramento, individuando modifiche ed integrazioni necessarie/opportune (fase di gap analysis), nella predisposizione del modello, di importanza centrale è stata, quindi, l'analisi del manuale di organizzazione e delle procedure in essere al fine di verificare se le stesse fossero compatibili con le esigenze di prevenzione, dissuasione e controllo di cui al D. Lgs. 231/01.
- Le componenti sopra descritte devono integrarsi organicamente in un'architettura del sistema che rispetti una serie di principi di controllo, e più specificatamente tali principi si sostanziano nelle seguenti direttive di base:
 - ❑ "Ogni operazione, transazione, azione deve essere: verificabile, documentata, coerente e congrua": per ogni operazione vi deve essere un adeguato supporto documentale su cui si possa procedere in ogni momento all'effettuazione di controlli che attestino le caratteristiche e le motivazioni dell'operazione e individuino chi ha autorizzato, effettuato, registrato, verificato l'operazione stessa. La salvaguardia di dati

e procedure in ambito informatico può essere assicurata mediante l'adozione delle misure di sicurezza già previste dal decreto 196 del 2003 e dal GDPR Regolamento Europeo n. 2016/679 (Codice in materia di protezione dei dati personali) per tutti trattamenti di dati effettuati con strumenti elettronici. L'articolo 31 del Codice, infatti, prescrive l'adozione di misure di sicurezza tali da ridurre al minimo "i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati stessi, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta";

- "Nessuno può gestire in autonomia un intero processo": il sistema deve garantire l'applicazione del principio di separazione di funzioni, per cui l'autorizzazione all'effettuazione di un'operazione deve essere sotto la responsabilità di persona diversa da chi contabilizza, esegue operativamente o controlla l'operazione. Inoltre, occorre che:
 - ✓ A nessuno vengano attribuiti poteri illimitati;
 - ✓ I poteri e le responsabilità siano chiaramente definiti e conosciuti all'interno dell'organizzazione;
 - ✓ I poteri autorizzativi e di firma siano coerenti con le responsabilità organizzative assegnate e opportunamente documentati in modo da garantirne, all'occorrenza, un'agevole ricostruzione a posteriori.
 - ✓ "I controlli devono essere documentati": Il sistema di controllo dovrebbe prevedere un sistema di reporting (eventualmente attraverso la redazione di verbali) adatto a documentare l'effettuazione e gli esiti dei controlli, anche di supervisione.

In particolare, i principi di controllo (ovvero di gestione regolata) possono riassumersi nello schema ge



- Individuazione dei soggetti aziendali ai quali conferire l'incarico di Organo di Controllo.
- Predisposizione del Modello e di alcuni rilevanti componenti autonomi, quali il Codice Etico, prevedendo l'aggiornamento progressivo e periodico delle singole procedure e protocolli aziendali operativi.
- SEA S.P.A. si è inoltre dotata di un sistema di gestione integrato qualità (ISO 9001:2015), ambiente (ISO 14001:2015) e sicurezza (ISO 45001:2018) che rappresentano un'ottima base procedurale ed organizzativa oggetto di costante richiamo nel Modello Organizzativo adottato e di assoluta utilità ai fini dell'attuazione dei controlli interni da parte dell'ODV e della conseguente prevenzione della commissione dei reati presupposto per i quali la realtà aziendale è stata considerata a rischio al momento della valutazione dei rischi.



2.2 Obiettivi del modello

Con l'adozione del Modello Organizzativo sviluppato, SEA S.P.A. si pone l'obiettivo principale di costituire un sistema strutturato atto a prevenire la commissione di reati, nell'ambito di attività proprie dell'operatività aziendale, ritenute per così dire "sensibili" e che trovano piena realizzazione nell'ambito delle cosiddette aree di rischio in modo tale da disporre di un sistema strutturato di procedure e controlli che riduca, tendenzialmente eliminandolo, il rischio di commissione dei reati presupposto.

Infatti, la commissione dei reati rilevanti e dei comportamenti illeciti in genere è comunque contraria alla volontà di SEA S.P.A., come dichiarato nel Codice Etico e qui confermato, e comporta sempre un danno per l'azienda, anche se essa possa apparentemente ed erroneamente essere considerata nell'interesse o a vantaggio della medesima.

Il Modello, quindi, predispose gli strumenti per il monitoraggio dei processi a rischio, per un'efficace prevenzione dei comportamenti illeciti, per un tempestivo intervento aziendale nei confronti di atti posti in essere in violazione delle regole aziendali, e per la adozione dei necessari provvedimenti disciplinari di sanzione e repressione.

Una funzione importante del modello oltre a quella di fungere da causa di esclusione di responsabilità è, pertanto, quella di dissuasione relativamente alla realizzazione di attività criminali nonché di realizzazione di un puntuale sistema di controllo di gestione, peraltro, prendendo proprio le mosse dal sistema di proceduralizzazione delle attività già proprio della società.

2.3 Verifica ed aggiornamento del modello

Il modello è stato espressamente costruito per SEA S.P.A. sulla base della situazione attuale delle attività aziendali e dei processi operativi. Esso è uno strumento vivo e corrispondente alle esigenze di prevenzione e controllo aziendale; in conseguenza, deve provvedersi alla periodica verifica della rispondenza del Modello alle già menzionate esigenze, provvedendo quindi alle integrazioni e modifiche che si rendessero di volta in volta necessarie.

Una prima verifica particolarmente approfondita sarà effettuata dopo una prima fase temporale di applicazione, di durata sufficientemente significativa, onde poter disporre della controprova operativa del Modello. La verifica si rende inoltre necessaria ogniqualvolta intervengano modifiche organizzative aziendali significative, particolarmente nelle aree già individuate come a rischio.

Le verifiche sono svolte dall'Organismo di Vigilanza, che all'occorrenza può avvalersi della collaborazione e assistenza di professionisti esterni, per poi proporre all'Organo Amministrativo le modifiche opportune.

Eventuali modifiche del modello approvato a mente del disposto di cui all'art. 6 del D. Lgs. 231/01 saranno oggetto di approvazione da parte del vertice amministrativo nel caso in cui comportino integrazioni o modifiche necessarie in relazione all'evolversi della normativa o che comportino una modifica di ruolo e/o della composizione dell'Organismo di Controllo. Tali modifiche debbono ritenersi di carattere sostanziale. Viceversa, nel caso di implementazioni necessitate dall'evolversi dell'operatività aziendale le modifiche del modello, da non ritenersi sostanziali, saranno approvate e implementate dallo stesso Organismo di controllo. Lo stesso provvederà poi a comunicare al vertice amministrativo le modifiche effettuate e quest'ultimo provvederà a ratificarle ovvero ad apportare ulteriori modifiche e/o integrazioni. Nel periodo transitorio intercorrente tra le modifiche decise e implementate le stesse saranno efficaci e cogenti.

3. L'organismo di vigilanza-ODV interno

3.1 Individuazione dell'Organismo di Vigilanza

L'art. 6 del D. Lgs. 231/2001 prevede che la società, per essere esonerata dalla responsabilità conseguente alla commissione di reati indicati dalla normativa, oltre ad adottare modelli di organizzazione, gestione e controllo, deve affidare il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del modello, nonché quello di curarne l'aggiornamento e le verifiche periodiche a un Organismo dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo.

La nomina è di competenza del vertice amministrativo.

In conformità alle disposizioni contenute negli artt. 6 e 7 del d. lgs. 231/2001 l'Organismo di Vigilanza è stato dotato di:

- **Indipendenza e autonomia:** il soggetto che ricopre l'incarico di ODV Non deve svolgere attività di gestione o incarichi di natura operativa all'interno dell'ente. L'assenza di attività gestionale viene richiesta per garantire che l'ODV Possa svolgere senza alcun conflitto di interessi l'attività di controllo e di verifica delle prescrizioni contenute nel Modello di organizzazione e gestione. Deve essere garantita all'ODV Una dipendenza gerarchica la più elevata possibile; si presenta, inoltre, rilevante la previsione di un'attività di reporting al vertice aziendale;
- **Professionalità:** l'ODV Deve avere specifiche conoscenze tecniche, un'adeguata conoscenza della normativa prevista dal D. Lgs. 231/2001, del modello di organizzazione e dell'attività necessaria per garantire lo svolgimento delle verifiche descritte nel citato decreto;
- **Cause di ineleggibilità o revoca:** nei requisiti richiesti per la nomina dell'ODV Devono essere inserite specifiche disposizioni in materia di ineleggibilità-revoca per evitare che un soggetto condannato per uno dei reati previsti dal decreto possa restare in carica fino al passaggio in giudicato della sentenza;
- **Autonomia dei poteri di controllo nell'attività ispettiva:** l'ODV Deve poter avere accesso a tutte le informazioni ed alla documentazione necessaria per effettuare le verifiche programmate in esecuzione dell'attività di controllo prevista nel modello di organizzazione. Per garantire il rispetto di tale attività l'ODV Non costituisce un organo subordinato al vertice aziendale, bensì un organo dotato di indipendenza nell'esecuzione dell'attività di controllo.

Il vertice amministrativo ha perciò provveduto alla costituzione di un Organismo di Vigilanza di tipo monosoggettivo composto da un membro, che disponga delle caratteristiche di professionalità, indipendenza, continuità di azione e che non abbia alcuna attribuzione di compiti di indirizzo strategico nella gestione aziendale e di compiti operativi, tutto ciò al fine di garantire un'efficace gestione del ruolo attribuito e di conservare quell'indispensabile obiettività di giudizio nel momento delle verifiche sui comportamenti e sul modello.

L'Organismo di Vigilanza come sopra accennato deve possedere altresì alcuni requisiti soggettivi formali ad ulteriore garanzia dell'autonomia ed indipendenza richieste dall'incarico, consistenti nei seguenti requisiti di:

- Onorabilità ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettere a) e b) e comma 2 del DM 162/2000;
- Assenza di conflitti di interesse e/o di relazioni di parentela con altri componenti gli organi sociali e con il vertice sociale, ai sensi dell'articolo 2399 c.c.;
- Assenza di cause di ineleggibilità e di decadenza previste dall'articolo 2382 c.c.;
- Assenza di condanne per uno dei reati ai quali è applicabile il Decreto.

L'Organismo di Vigilanza, nell'ambito dello svolgimento delle proprie attività e funzioni, non è soggetto al potere gerarchico e/o disciplinare di alcun organo o funzione societaria.

L'Organismo di Vigilanza ha la possibilità di avvalersi di consulenti esterni ai quali delegare



circoscritti ambiti d'indagine. In tale caso i detti consulenti saranno nominati dall'Organismo di Vigilanza utilizzando, se necessario, il budget messo a disposizione dalla direzione all'atto dell'affidamento dell'incarico in piena autonomia ed avranno rapporti diretti esclusivamente con l'Organismo di Vigilanza medesimo.

3.2 Compiti e poteri dell'organismo di vigilanza (artt. 6 e 7 D. Lgs. 231/01)

Nello specifico le attività che l'organismo è chiamato ad assolvere possono così schematizzarsi:

- Vigilare sull'effettività del Modello, che si sostanzia nella verifica della coerenza tra i comportamenti concreti ed il Modello istituito;
- Esaminare l'adeguatezza del Modello, ossia la sua reale (e non meramente formale) capacità di prevenire, in linea di massima, i comportamenti non voluti;
- Analizzare il mantenimento nel tempo dei requisiti di solidità e funzionalità del Modello;
- Curare il necessario aggiornamento in senso dinamico del Modello, nell'ipotesi in cui le analisi operate rendano necessario effettuare correzioni ed adeguamenti, attraverso la formulazione di proposte all'organo amministrativo per gli eventuali aggiornamenti ed adeguamenti del Modello che si dovessero rendere necessarie in conseguenza di:
 - ❑ Significative violazioni delle prescrizioni del Modello;
 - ❑ Significative modificazioni dell'assetto interno della azienda e/o delle attività d'impresa;
 - ❑ Modifiche normative.
- Vigilare sull'osservanza delle norme contenute nel D.Lgs. 231/07 in materia di antiriciclaggio;
- Segnalare al Consiglio di Amministrazione quelle violazioni accertate del Modello che possano determinare l'insorgere di responsabilità in capo all'ente, per gli opportuni provvedimenti;
- Riferire al Datore di Lavoro e comunque al vertice amministrativo sullo stato di attuazione ed idoneità del Modello, con particolare riferimento alla prevenzione in materia di infortuni e malattie professionali, e del sottostante sistema aziendale di gestione della salute e sicurezza sul lavoro.

All'Organismo di Vigilanza, affinché possa svolgere i suddetti compiti, sono conferiti adeguati poteri di iniziativa e di controllo, che si estrinsecano su di un piano più operativo nella facoltà di:

- Attivare le procedure di controllo;
- Condurre ricognizioni dell'attività aziendale ai fini della mappatura aggiornata delle aree di attività a rischio nell'ambito del contesto aziendale;
- Verificare l'efficienza ed efficacia del modello organizzativo adottato rispetto alla prevenzione ed all'impedimento della commissione dei reati previsti dal d.lgs. N. 231/01 provvedendo in caso contrario ad un aggiornamento degli elementi stessi;
- Vigilare sull'osservanza delle norme contenute nel d.lgs. 231/07 e successive modifiche (d.lgs. N. 90/2017) in materia di antiriciclaggio;
- Verificare il rispetto delle modalità e delle procedure previste dal modello organizzativo e rilevazione degli eventuali scostamenti comportamentali che dovessero emergere dall'analisi dei flussi informativi e dalle segnalazioni alle quali sono tenuti i responsabili delle varie funzioni;
- Condurre indagini interne per l'accertamento di presunte violazioni delle prescrizioni del modello;
- Effettuare periodicamente verifiche mirate su determinate operazioni o atti specifici posti in essere nell'ambito delle attività a rischio;
- Promuovere iniziative per la diffusione della conoscenza e della comprensione del modello;
- Predispone la documentazione organizzativa interna necessaria al fine del funzionamento del modello stesso, contenente le istruzioni, chiarimenti o aggiornamenti;
- Raccogliere, elaborare e conservare le informazioni rilevanti in ordine al rispetto del modello, nonché aggiornare la lista di informazioni che devono essere trasmesse all'organo obbligatoriamente;
- Coordinarsi con le altre funzioni aziendali, anche attraverso apposite riunioni, per il



monitoraggio delle attività nelle aree a rischio. A tal fine l'organo deve essere tenuto costantemente informato sull'evoluzione delle attività nelle suddette aree a rischio ed avere libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante. Ad esso devono essere inoltre segnalate da parte del management eventuali situazioni dell'attività aziendale che possano esporre l'azienda al rischio di reato;

- Coordinarsi con i responsabili delle altre funzioni aziendali per i diversi aspetti attinenti all'attuazione del modello (definizione clausole standard, formazione del personale, provvedimenti disciplinari, etc.);
- Formulare le proposte all'organo amministrativo per gli eventuali aggiornamenti ed adeguamenti del modello organizzativo adottato, da realizzarsi mediante le modifiche e/o le integrazioni che si dovessero rendere necessarie in conseguenza di:
 - ❑ Significative violazioni delle prescrizioni del Modello organizzativo;
 - ❑ Significative modificazioni dell'assetto interno della Società e/o delle modalità di svolgimento delle attività d'impresa;
 - ❑ Modifiche normative.
- segnalare all'Organo Amministrativo, per gli opportuni provvedimenti, le violazioni accertate del Modello organizzativo che possano comportare l'insorgere di una responsabilità in capo all'ente;
- dare esecuzione agli obblighi di legge in materia di segnalazioni agli organi pubblici preposti in materia di violazioni della normativa anti-riciclaggio.

L'Organismo di Vigilanza ha libero accesso presso tutte le funzioni della Società, senza necessità di alcun consenso preventivo, onde ottenere ogni informazione o dato ritenuto necessario per lo svolgimento dei propri compiti. Resta fermo il dovere di osservare il divieto di comunicare e/o diffondere le informazioni e/o dati acquisiti, salvo il caso in cui la comunicazione e/o la diffusione siano richieste dalle forze dell'ordine, dall'autorità giudiziaria, da organismi di sicurezza o da altri soggetti pubblici per finalità di difesa o sicurezza dello stato o di prevenzione, accertamento o repressione di reato, fatto salvo in ogni caso il divieto di diffusione dei dati sensibili.

Le attività dell'Organismo di Vigilanza, se conformi all'incarico ricevuto, non possono essere sindacate da alcun altro organismo o struttura aziendale, fermo restando però che l'Organo Amministrativo è in ogni caso chiamato a svolgere un'attività di vigilanza sull'adeguatezza del suo intervento, in quanto all'Organo Amministrativo compete la responsabilità ultima del funzionamento (e dell'efficacia) del Modello Organizzativo.

L'Organismo di Vigilanza viene inserito nell'organigramma nella più elevata posizione di staff, in maniera tale da poter consentire una comunicazione diretta e continuativa nei confronti del vertice amministrativo. Per adempiere al proprio mandato, l'Organismo di Vigilanza si avvale della fattiva collaborazione delle strutture interne di controllo e di servizio. L'organismo predispone un piano annuale di attività, che viene comunicato al vertice amministrativo. L'Organismo di Vigilanza si dota di un proprio regolamento (documento ODV-231 "Regolamento dell'Organismo di Vigilanza"), che viene approvato dal vertice amministrativo.

All'Organismo all'atto dell'affidamento dell'incarico è assegnato un proprio budget di spesa da utilizzare in autonomia per lo svolgimento delle attività che è chiamato a svolgere.

3.3 Flussi Informativi nei confronti dell'Organismo di Vigilanza

In conformità a quanto previsto dal secondo comma dell'art. 6 del D. Lgs. 231/2001 sono adottati nei confronti dell'Organismo di Vigilanza dei flussi informativi per agevolare l'attività di vigilanza sull'efficacia del Modello e di accertamento delle cause che possono rendere o hanno reso possibile il verificarsi delle ipotesi rilevanti ai fini di cui si tratta. Tale obbligo di fornire informazioni è posto in capo alle funzioni aziendali potenzialmente a rischio reato e riguarda:

Le informative periodiche sulle attività svolte;

Le anomalie o atipicità riscontrate nell'ambito delle informazioni disponibili.



Per agevolare tale flusso informativo l'ODV è dotato di apposito indirizzo e-mail (odv@seatrasformatori.it) cui dovranno giungere tutte le informazioni utili all'espletamento della propria attività.

In particolare, le informazioni potranno riguardare:

- Le decisioni relative alla richiesta, erogazione ed utilizzo di finanziamenti pubblici;
- Le richieste di assistenza legale inoltrate dai dirigenti e/o dai dipendenti nei confronti dei quali la magistratura procede per i reati di cui al d. Lgs. 231/2001;
- I provvedimenti e/o le notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, per i reati previsti dalla richiamata normativa;
- I rapporti preparati dai responsabili delle funzioni aziendali nell'ambito della loro attività di controllo e dai quali possano emergere fatti, atti, eventi od omissioni con profili di criticità rispetto all'osservanza del decreto legislativo citato;
- Le notizie relative alla effettiva attuazione, a tutti i livelli aziendali, del modello organizzativo, con evidenza dei procedimenti disciplinari svolti e delle eventuali sanzioni irrogate ovvero dei provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con le relative motivazioni;
- I prospetti riepilogativi degli appalti affidati a seguito di gare a livello nazionale ed europeo, ovvero a trattativa privata;
- Le notizie relative ad interventi ispettivi da parte di organismi pubblici;
- Le notizie relative a procedure di concessione o autorizzazione o comunque collegate all'esercizio delle attività aziendali, ivi comprese eventuali richieste di finanziamento o agevolazioni, avviate presso organismi pubblici;
- Le notizie relative ad infortuni sul lavoro o incidenti, di entità non trascurabile per conseguenze o modalità, o relative a richieste di riconoscimento di malattie professionali.

L'obbligo d'informazione è esteso inoltre ai dipendenti che vengano in possesso, anche tramite terzi, di notizie relative alla commissione di reati di specie all'interno dell'ente o a pratiche non in linea con il Modello e con le norme di comportamento poste dal Codice Etico. Le segnalazioni, in linea con quanto previsto dal Codice Etico, devono pervenire in forma scritta e avere ad oggetto ogni violazione o sospetto di violazione del Modello. L'Organo valuta le segnalazioni ricevute e gli eventuali provvedimenti conseguenti a sua ragionevole discrezione e responsabilità, ascoltando eventualmente l'autore della segnalazione e/o il responsabile della presunta violazione e motivando per iscritto eventuali rifiuti di procedere a un'indagine interna. Al fine di agevolare i flussi informativi viene messo a disposizione dall'azienda un indirizzo e-mail proprio dell'Organismo di Vigilanza.

In ambito aziendale dovrà essere portata a conoscenza dell'Organismo di Vigilanza, oltre alla documentazione prescritta secondo le procedure contemplate, ogni altra informazione, di qualsiasi tipo proveniente anche da terzi ed attinente all'attuazione del Modello nelle Aree a Rischio.

In particolare, dipendenti, dirigenti e amministratori sono tenuti a riferire all'Organismo di Vigilanza notizie rilevanti e relative all'attività societaria nella misura in cui esse possano esporre la stessa al rischio di reati e di illeciti ovvero comportare violazioni del "Modello" e notizie relative al mancato rispetto delle regole contenute nel "Modello" o alla consumazione di reati e di illeciti.

Valgono al riguardo:

- Nell'ambito delle Aree a Rischio le funzioni coinvolte in qualsiasi attività di natura ispettiva da parte di organismi pubblici (magistratura, Guardia di Finanza...) dovranno informare l'ODV Di SEA S.P.A.;
- Devono essere raccolte e trasmesse all'ODV Eventuali segnalazioni relative alla commissione di illeciti o di comportamenti in violazione del "Modello" previsti dal d. Lgs. 231/01 in relazione all'attività societaria o comunque a comportamenti non in linea con le



- regole di condotta adottate dalla società;
- L'afflusso di segnalazioni, incluse quelle di natura ufficiosa, deve essere canalizzato verso l'ODV;
 - L'ODV Di SEA S.P.A. valuterà le segnalazioni ricevute e gli eventuali provvedimenti conseguenti a sua ragionevole discrezione e responsabilità, ascoltando eventualmente l'autore della segnalazione e/o il responsabile della presunta violazione e motivando per iscritto eventuali rifiuti di procedere ad un'indagine interna; in caso di persistenza di dubbi sulla correttezza dei comportamenti di consulenti o fornitori, l'ODV Emetterà una raccomandazione per gli organi direttivi delle società interessate.

L'Organismo di Vigilanza è tenuto ad agire in modo da garantire i segnalanti contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione, assicurando altresì la riservatezza dell'identità del segnalante, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della Società o delle persone accusate erroneamente e/o in mala fede anche ai fini dell'applicazione della normativa in materia di "Whistleblowing". Va chiarito che le informazioni fornite all'Organismo di vigilanza mirano a consentire allo stesso di migliorare le proprie attività di pianificazione dei controlli in modo tale che sia messo in grado ogniqualvolta vi sia una segnalazione di stabilire in quali casi attivarsi a sua insindacabile discrezionalità.

Onde garantire i requisiti di autonomia ed indipendenza, l'Organismo di Vigilanza dovrà conservare il potere di riferirsi al massimo vertice aziendale, e quindi

- Al consigliere-amministratore delegato direttamente ed in via continuativa;
- Al presidente del C.d.A. Tramite il consigliere-amministratore delegato e in caso di sua inerzia direttamente al Presidente del C.d.A.;
- All'assemblea dei soci, ove necessario, in caso di violazione del Modello da parte del consigliere delegato o del Presidente del C.d.A..

All'Organismo di Vigilanza compete inoltre di monitorare il sistema disciplinare con riferimento alle fattispecie di cui si tratta, in cooperazione con l'area aziendale competente.

3.4 Reporting dell'Organismo di Vigilanza

L'Organismo di Vigilanza riferisce periodicamente ed all'occorrenza in merito all'attuazione del Modello e propone le modifiche ed integrazioni di volta in volta ritenute necessarie. Il ruolo di vigilanza dovrà ordinariamente espletarsi attraverso la messa in atto di interventi ispettivi a carattere quadrimestrale nel corso dei quali l'organismo procederà a riscontrare il rispetto delle procedure previste dal modello.

All'esito di tali interventi dovrà essere redatta apposita relazione informativa da presentare al C.d.A..

Alla chiusura di ciascun esercizio finanziario dovrà essere redatta la relazione illustrativa annuale riguardo l'attività svolta da presentare al vertice amministrativo.

Sono assegnate all'Organismo di Vigilanza tre modalità di rapporto riguardo la propria attività:

- Al Presidente del C.d.A., direttamente ed in via continuativa all'esito degli interventi quadrimestrali;
- Al consigliere delegato in occasione dell'approvazione del bilancio;
- All'assemblea dei soci, ove necessario, in caso di violazione del Modello da parte del Presidente del C.d.A. o del consigliere delegato.

Inoltre, l'Azienda ha adottato alcune forme di tutela nei confronti dell'Organismo di Vigilanza per evitare rischi di ritorsioni a suo danno per l'attività svolta: in particolare è stato previsto che ogni atto modificativo o interruttivo del rapporto della società con l'Organismo di Vigilanza sia sottoposto alla preventiva approvazione dell'assemblea dei soci.

In conclusione, l'Organismo di vigilanza attuerà la propria azione di vigilanza in base alle



seguenti direttrici operative:

- Operando nell'ambito di tutta la realtà aziendale al fine di accertare l'eventuale modificazione della mappatura delle aree di rischio,
- Operando nell'ambito delle attività già individuate quali attività sensibili al fine di riscontrare il pedissequo rispetto delle procedure,
- Studiando nuove procedure nel caso dell'individuazione di nuove tipologie di attività da ritenersi quali attività sensibili,
- Modificando le procedure in essere qualora l'attività aziendale subisca modifiche da ritenersi rilevanti ai fini della formalizzazione dell'attività stessa,
- Modificando il modello di gestione organizzazione e controllo scaturenti dalle attività sopra descritte,
- Attivando ed eseguendo indagini interne in coordinamento con la funzione interna di controllo aziendale,
- Effettuando attività formative rivolte al personale per quanto concerne l'evoluzione della normativa in argomento ovvero in relazione a eventuali modifiche legislative che vadano a interessare le fattispecie di reato previste dal d. Lgs. 231/2001,
- Proponendo sanzioni disciplinari nel caso di accertate violazioni delle disposizioni di cui al codice etico.

3.5 Durata in carica dell'Organismo di Vigilanza

L'organismo di vigilanza resta in carica per un mandato di un anno rinnovabile.

3.6 Sospensione dall'Organismo di Vigilanza

Il C.d.A. può deliberare la sospensione dell'ODV nel caso in cui lo stesso sia raggiunto da avviso di garanzia per uno dei reati di cui agli artt. 25 e ss. del D. Lgs. 231/2001 fatta salva la sua completa reintegrazione in caso di mancato rinvio a giudizio. In caso di sospensione dell'Organismo di Vigilanza il C.d.A. provvederà all'immediata nomina temporanea di un sostituto.

3.7 Revoca dall'ODV

La revoca dei poteri propri dell'Organismo di vigilanza e l'attribuzione di tali poteri ad altro soggetto possono venire solo per giusta causa anche legata a interventi di ristrutturazione organizzativa della società mediante apposita delibera del C.d.A, previo assenso dell'assemblea dei soci.

A tale proposito per giusta causa di revoca dei poteri connessi con l'incarico di ODV può intendersi a titolo meramente esemplificativo:

- Gravi negligenze nell'assolvimento dei compiti connessi con l'incarico quali l'omessa redazione della relazione riepilogativa annuale sull'attività svolta al Presidente del C.d.A.,
- L'omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'ODV Secondo quanto previsto dall'art. 6 co. 1 lett d) d. Lgs 231/01 risultante da una sentenza di condanna anche non passata in giudicato emessa nei confronti della società ovvero da sentenza di applicazione della pena su richiesta (patteggiamento),
- L'attribuzione di funzioni e responsabilità operative all'interno dell'organizzazione aziendale incompatibili con i requisiti di autonomia e indipendenza e continuità di azione propri dell'ODV.

La revoca dell'ODV compete al C.d.A. con l'approvazione dell'assemblea dei soci.

Il C.d.A. che delibera la revoca dell'ODV provvede alla sua contestuale sostituzione.

3.8 Dimissioni dell'ODV

In caso di dimissioni dell'ODV, il C.d.A. provvede alla sostituzione alla prima adunanza utile.



L'ODV dimissionario rimane in carica fino alla deliberazione di nomina del nuovo ODV.

3.9 Convocazione ODV

L'ODV può essere convocato dal C.d.A. in relazione ai compiti a esso assegnati. L'ODV può conferire direttamente con il Presidente del C.d.A. per comunicazioni urgenti in caso di gravi violazioni del modello e/o Codice Etico.

3.10 Modalità di funzionamento

L'ODV può avvalersi di persone che facciano parte o meno del personale dipendente della società; in particolare potranno presenziare: consulenti esterni e responsabili delle funzioni centrali e/o periferiche della società chiamati a riferire su argomenti di stretta competenza.

3.11 Verbalizzazione delle sedute

I contenuti delle riunioni e le decisioni assunte sono riportate nel verbale sottoscritto e redatto dai membri dell'ODV.

3.12 Autonomia finanziaria

Al fine di garantire autonomia e indipendenza all'ODV anche ai fini di garantire e rendere effettiva l'attività ispettiva e di controllo, esso viene dotato dal C.d.A. di risorse finanziarie, in termini di potere di spesa, adeguate a supportarlo nei compiti affidati e a raggiungere risultati ragionevolmente ottenibili. Dette risorse potranno essere impiegate per acquisizione di consulenze professionali, strumenti e/o quanto altro si dovesse rendere necessario o opportuno per lo svolgimento dei compiti e delle funzioni proprie di un ODV.

Il rendiconto dell'utilizzo del budget assegnato avviene secondo le procedure aziendali. Eventuali ulteriori spese extra budget saranno richieste dall'ODV direttamente al Presidente del C.d.A. o al consigliere-amministratore delegato.



4. Diffusione del modello e formazione delle risorse

La società opera affinché il modello e le sue regole di funzionamento siano adeguatamente portate a conoscenza di tutti i portatori di interesse di SEA S.P.A. con ciò intendendo i soci, il C.d.A., i dipendenti della società, i collaboratori a qualunque titolo della società. Tale diffusione riguarda tutti i soggetti sopra evidenziati con un livello di approfondimento che varia a seconda del ruolo e delle competenze attribuite agli stessi. A tal fine la società oltre a diffondere copia del Codice Etico tiene appositi corsi di formazione indirizzati ai dipendenti della società e agli eventuali collaboratori esterni.

Dell'attività informativa eseguita viene tempestivamente relazionato l'Organismo di Vigilanza.

4.1 Nei confronti dei soggetti in posizione apicale e dei dipendenti

Il presente modello è oggetto di comunicazione a tutti i soggetti aziendali interessati, secondo modalità e tempi definiti dall'Organismo di Vigilanza, tali da favorire la massima conoscenza delle regole comportamentali che l'azienda ha ritenuto di darsi.

Il Modello è disponibile e visionabile nella sua interezza presso la sede dell'Azienda ed è a disposizione di chiunque abbia titolo a consultarlo.

L'Organismo di Vigilanza, inoltre, d'intesa con il vertice amministrativo definisce il programma di formazione/informazione dei soggetti aziendali in funzione della qualifica ricoperta, dei poteri e delle deleghe attribuite, e del livello di rischio dell'area aziendale nella quale operano.

4.2 Nei confronti dei Consulenti / collaboratori esterni e partner

L'Azienda provvede all'informazione ai partner commerciali e finanziari, consulenti / collaboratori esterni a vario titolo, che operassero in aree e con attività a rischio, dell'esistenza delle regole comportamentali e procedurali d'interesse.

Nei rapporti contrattuali con tali soggetti sono inserite apposite clausole di tutela dell'azienda in caso di contravvenzione alle predette regole comportamentali e procedurali.



5. Sistema disciplinare

5.1 Obiettivi del sistema disciplinare

Come espressamente richiesto dalla legge, un adeguato sistema sanzionatorio, commisurato alla violazione e con prioritario fine preventivo, è stato previsto per la violazione delle norme del Codice Etico e delle procedure previste dal Modello.

L'applicazione delle sanzioni disciplinari prescinde dall'esito (o dall'avvio stesso) di un procedimento penale in capo alla società, in quanto tali violazioni ledono il rapporto di fiducia instaurato con la società, la quale, si ricorda, con l'adozione del Modello, persegue l'obiettivo di assicurare condizioni di correttezza e trasparenza nella conduzione degli affari e delle attività aziendali, a tutela del patrimonio aziendale e della propria immagine nel mercato.

5.2 Struttura del sistema disciplinare:

5.2.1 Nei confronti degli Amministratori e del collegio sindacale e relative misure applicabili

Al Presidente del C.d.A. e al consigliere delegato viene richiesto all'atto dell'accettazione dell'incarico, l'impegno a rispettare le disposizioni del Modello 231/2001 e del Codice Etico e di Comportamento, con le conseguenti sanzioni in caso di inadempimento.

In caso d'inadempienza, l'Organismo di Vigilanza informa tempestivamente l'assemblea dei soci per l'attivazione delle opportune iniziative (tra le quali ad esempio, la stessa convocazione dell'assemblea dei Soci, allo scopo di mettere in atto i provvedimenti ritenuti più adeguati nei confronti dell'amministrazione).

5.2.2 Nei confronti dei lavoratori dipendenti a tempo indeterminato

Per i dipendenti, la violazione delle misure indicate nel Modello 231/2001 costituisce un inadempimento contrattuale sanzionabile.

All'interno delle lettere di assunzione viene inserita un'apposita clausola che prevede la sanzionabilità del comportamento del lavoratore in caso di condanne diffamatorie a quanto previsto dal Modello 231/2001 e dal Codice Etico e di Comportamento.

Il sistema sanzionatorio si ispira ai seguenti principi:

- Immediatezza e tempestività della contestazione della violazione;
- Concessione di termini precisi per l'esercizio del diritto di difesa prima che la sanzione sia comminata;
- Proporzionalità della sanzione rispetto alla gravità della violazione;
- Grado di volontarietà nella commissione della violazione.

La violazione delle singole regole comportamentali del Codice Etico e del Modello costituisce illecito disciplinare, con gli effetti previsti dalla legge e dalla contrattazione collettiva ed aziendale applicabile. Nei confronti dei lavoratori dipendenti (quadri e/o impiegati), i quali abbiano posto in essere comportamenti in violazione delle regole e dei principi dedotti dal presente Modello, sono applicabili le sanzioni rientranti tra quelle previste o dall'art. 7 della L. 30 maggio 1970 o dagli articoli del Codice civile o dalle eventuali normative speciali compresi i C.C.N.L. Pertanto, il presente Modello fa riferimento ai fatti e ai provvedimenti disciplinari e sanzionatori previsti dal vigente C.C.N.L. e alle eventuali parti speciali applicabili. I provvedimenti disciplinari applicabili, in ordine crescente di gravità, consistono, conformemente alle norme sopra richiamate, in:

- Biasimo verbale: lieve inosservanza di quanto stabilito dalle procedure interne del Modello 231/2011 o adozione di una condotta negligente non conforme alle prescrizioni del Modello



- stesso.
- Biasimo scritto:
 - ❑ Nei casi di recidiva delle inosservanze previste al punto 1.
 - ❑ Tolleranza o mancata segnalazione, da parte dei preposti, di piccole irregolarità commesse da altri appartenenti al personale.
 - Multa in misura non eccedente l'importo di quattro ore della normale retribuzione;
 - ❑ Carenze punibili con il biasimo verbale o scritto ma che, per motivazioni specifiche o per recidiva, abbiano una maggiore gravità (violazione ripetuta dalle procedure interne previste dal Modello 231/2001);
 - ❑ Omessa segnalazione o tolleranza, da parte dei preposti, di irregolarità non gravi commesse da altri appartenenti al personale;
 - ❑ Ripetuta carente segnalazione o tolleranza, da parte dei preposti di irregolarità lievi commesse da altri appartenenti al personale.
 - Sospensione dalla retribuzione e dal servizio per un periodo da 1 a massimo 10 giorni:
 - ❑ Mancata osservanza delle procedure interne indicate nel Modello o negligenze rispetto alle prescrizioni del Modello, che abbiano comportato un danno all'azienda o l'abbiano esposta ad una situazione oggettiva di pericolo o tale da determinare per essa conseguenze negative;
 - ❑ Omessa segnalazione o tolleranza di gravi irregolarità commesse da altri appartenenti al personale che siano tali da provocare danno all'azienda o l'abbiano esposta ad una situazione oggettiva di pericolo o tale da determinare per essa riflessi negativo;
 - ❑ Falso o reticenza, in caso di inchiesta su irregolarità di servizio, allo scopo di occultare la verità;
 - ❑ Rifiuto di obbedire a precisi ordini di superiori, compresi quelli che richiamano o sono attinenti alle regole e comportamenti riportati nel Modello 231/2001;
 - ❑ Calunnie o diffamazioni verso l'azienda, che possano recare un danno di reputazione o allo stesso servizio erogato.
 - Licenziamento disciplinare senza preavviso: comportamento in chiara violazione delle prescrizioni previste dal Modello 231/2001 e inequivocabilmente diretto alla realizzazione di un reato previsto dal d. Lgs. 231/2001, tale da portare alla possibile applicazione a carico dell'azienda delle sanzioni previste dal decreto stesso, riferibile a carenze di gravità tale da far mancare la fiducia sulla quale è basato il rapporto di lavoro e da non permettere comunque la continuazione, nemmeno temporanea del rapporto stesso.

I provvedimenti disciplinari sono irrogati, nel rispetto delle norme procedurali e sostanziali vigenti dal Presidente del C.d.A datore di lavoro su richiesta o segnalazione dell'Organismo di Vigilanza.

5.2.3 Nei confronti dell'organo amministrativo.

In caso di violazioni commesse da alcuni componenti del C.d.A. o dall'intero vertice amministrativo, l'Organismo di Vigilanza informa l'assemblea dei soci proponendo di applicare adeguati provvedimenti, che possono consistere, in relazione alla gravità del comportamento, in:

- Censura scritta a verbale dell'ODV;
- Sospensione del diritto al gettone di presenza o alla indennità di carica, ove previsto;
- Segnalazione all'assemblea dei soci per gli opportuni provvedimenti.
- Nei confronti di consulenti / collaboratori esterni

Le violazioni, da parte dei soggetti terzi Consulenti e Collaboratori esterni dell'azienda, delle regole del Codice Etico e del presente Modello, comporta l'attivazione obbligatoria, su richiesta o iniziativa dell'Organismo di Vigilanza, delle clausole contrattuali sanzionatorie inserite nei relativi contratti. In particolare, nei contratti stipulati con i propri collaboratori esterni, consulenti e professionisti sono inserite clausole risolutive espresse che prevedono la risoluzione del rapporto contrattuale.

Resta salvo il diritto dell'azienda a chiedere il risarcimento dei danni quando la condotta della



controparte causa un danno per la società, come nel caso di applicazione da parte degli organi giudiziari delle sanzioni indicate nel d. lgs. 231/2001.

5.2.4 Nei confronti di partner commerciali e finanziari

Le violazioni, da parte di partner commerciali e finanziari, delle regole del Codice Etico e del presente Modello, comporta l'attivazione obbligatoria, su richiesta o iniziativa dell'Organismo di Vigilanza, delle clausole contrattuali sanzionatorie inserite nei relativi contratti.

Resta salvo il diritto dell'azienda a chiedere il risarcimento dei danni quando la condotta della controparte causa un danno per la società, come nel caso di applicazione da parte degli organi giudiziari delle sanzioni indicate nel d. lgs. 231/2001.

5.2.5 Nei confronti dell'Organismo di Vigilanza

Qualora il C.d.A. fosse informato in merito a violazioni del presente Modello da parte dell'Organismo di Vigilanza, assumerà le iniziative ritenute più idonee fino alla sospensione o alla revoca dello stesso con le modalità previste negli articoli precedenti.



6. Il Codice Etico

L'adozione da parte dell'azienda di principi etici rilevanti ai fini della trasparenza e correttezza dell'attività aziendale ed utili ai fini della prevenzione dei reati ex D. Lgs. 231/2001 costituisce un elemento essenziale del sistema di controllo preventivo.

Tali principi sono inseriti in un Codice Etico, che è parte integrante del presente Modello, ovvero in un documento ufficiale, voluto ed approvato dal massimo vertice aziendale, contenente l'insieme dei diritti, dei doveri e dei principi etici adottati dall'ente nei confronti dei "portatori d'interesse" (dipendenti, fornitori, clienti, Pubblica Amministrazione, azionisti, terzi).

Esso mira a raccomandare, promuovere o vietare determinati comportamenti, al di là ed indipendentemente da quanto previsto a livello normativo, definendo i principi di "deontologia aziendale" che l'azienda riconosce come propri e sui quali richiama l'osservanza di tutti i destinatari.

Tali principi etici e di deontologia aziendale saranno oggetto di specifico presidio e controllo da parte dell'ODV e determineranno l'applicazione di sanzioni disciplinari su impulso dell'ODV in caso di accertata violazione da parte di un qualsiasi portatore di interesse.



1. I rapporti con la pubblica amministrazione	3
1.1 I reati rilevanti	3
1.2 Individuazione delle aree di attività a rischio	8
1.3 Regole di carattere generale	9
1.4 Processi decisionali: deleghe e procure	9
1.5 Schede di evidenza	10
1.6 Protocolli specifici	10
1.7 Attività dell'Organismo di Vigilanza-ODV	10
2. Reati societari	12
2.1 I reati rilevanti	12
2.2 Individuazione delle aree a rischio	15
2.3 Destinatari della parte speciale.	15
2.4 Regole di carattere generale	16
2.5 Protocolli specifici	17
2.6 Attività dell'organismo di vigilanza	17
3. Reati in materia di violazione norme antinfortunistiche	19
3.1 Reati rilevanti	19
3.2 Individuazione aree ed attività a rischio	19
3.3 Organizzazione Interna per la Prevenzione e Protezione	20
3.4 Consentire ai lavoratori di verificare, mediante il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, l'applicazione delle misure di sicurezza e di protezione della salute	21
3.5 Individuazione delle funzioni aziendali corrispondenti	23
3.6 Misure generali di tutela	23
3.7 Attività di Monitoraggio e Controllo	23
3.8 Flussi Informativi e attività dell'organismo di Vigilanza	26
3.9 Informazione e Formazione	27
3.10 Sanzioni	28
4. Altri reati	29
4.1 Reati di ricettazione, riciclaggio, autoriciclaggio, impiego di denaro beni o utilità di provenienza illecita	29
4.2 Criminalità Organizzata e altri reati	31
4.3 Reati Informatici e di sfruttamento della prostituzione minorile	33
4.4 Individuazione delle aree a rischio	34
4.5 Regole di carattere generale	35
4.6 Attività dell'Organismo di Vigilanza	36
4.7 Delitti contro l'industria ed il commercio	36
4.8 Delitti in materia di violazione del diritto d'autore	36
4.9 Individuazione delle Aree di Attività a Rischio	38
4.10 Regole comportamentali	39
4.11 Flussi Informativi ed Attività dell'Organismo di Vigilanza e Sanzioni	39
4.12 Introduzione e funzione della parte speciale di delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti	40
4.13 Criteri per la definizione di delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti	40
4.14 Le fattispecie di reato richiamate dal D.Lgs.n.231/2001	40
4.15 Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti (Articolo 493-ter regio decreto n.1398 del 19 ottobre 1930 modificato da D.Lgs. n. 184 dell'8 novembre 2021)	41
4.16 Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti (Articolo 493-quater inserito da D.Lgs. n. 184 dell'8 novembre 2021)	41
4.17 Frode informatica (Art.640-ter c.p. modificato da D.Lgs. n. 184 dell'8 novembre 2021)	42
4.18 Le attività sensibili relative ai delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti	43
4.19 Organi e funzioni aziendali coinvolte	43
4.20 Principi e regole di comportamento	43
4.21 Principi e norme generali di comportamento	44



4.22	I controlli dell'Organismo di Vigilanza	44
5.	Reati ambientali	45
5.1	Introduzione e funzione della parte speciale dei reati ambientali	45
5.2	Criteri per la definizione dei reati ambientali	45
5.3	Le fattispecie di reato richiamate dal D.Lgs.n.231/01	45
5.4	Inquinamento ambientale Art.452- bis c.p.	46
5.5	Disastro ambientale Art. 452-quater c.p.	46
5.6	Delitti colposi contro l'ambiente Art. 452-quinquies c.p.	46
5.7	Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività Art. 452-sexies c.p.	46
5.8	Circostanze aggravanti Art.452-octies c.p.	47
5.9	Attività' organizzate per il traffico illecito di rifiuti (Art. 452-quaterdecies c.p. inserito da D.Lgs.n.21 del 1marzo 2018 in sostituzione dell'art.260 del D.Lgs.n.152/2006)	47
5.10	Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette Art.727-bis c.p..	47
5.11	Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto Art. 733-bis c.p.	47
5.12	Commercio internazionale di flora e di fauna selvatiche Artt.1,2,3-bis c.p. e 6 L. n. 150/1992	48
5.13	Scarichi di acque reflue - Sanzioni penali Art.137 D. Lgs. n. 152/2006	50
5.14	Attività di gestione di rifiuti non autorizzata Art. 256 D. Lgs. n. 152/2006	52
5.15	Bonifica dei siti Art. 257 D. Lgs. n. 152/2006	53
5.16	Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari Art. 258 D. Lgs. n. 152/2006 modificato da Art.4 del D.Lgs.n.116 del 3 settembre 2020	53
5.17	Traffico illecito di rifiuti Art. 259 D. Lgs. n. 152/2006	54
5.18	Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti – Art. 260-bis D. Lgs. n. 152/2006. Nota su cessazione SISTRI Art. 6 del D.Lgs.n.135 del 14 dicembre 2018 e istituzione del Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti con legge n.12 del 11 febbraio 2019.	55
5.19	Sanzioni per superamento valori limite di emissione -Art. 279 D. Lgs. n. 152/2006	56
5.20	Inquinamento doloso provocato da navi Art.8 D. Lgs. n. 202/2007	56
5.21	Inquinamento colposo provocato da navi Art.9 D. Lgs. n. 202/2007	57
5.22	Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive - Art.3 Legge n. 549/1993	57
5.23	Le attività sensibili relative ai reati ambientali	58
5.24	Individuazione delle aree a rischio e regole di carattere generale	58
5.25	Processi decisionali e protocolli specifici	59
5.26	Istruzioni e verifiche dell'ODV	59
6.	Procedura whistleblowing	61
6.1	Fonte normativa e natura dell'istituto	61
6.2	Destinatari	61
6.3	Modalità di recepimento e formazione	62
6.4	Scopo e ambito di applicazione	62
6.5	Le segnalazioni	62
7.	Allegati	66



1. I rapporti con la pubblica amministrazione

Aree di attività nel cui ambito possono essere commessi i reati ex art. 24 e 25 del D.Lgs. 231.

1.1 I reati rilevanti

I reati rilevanti realizzabili astrattamente nell'ambito dei rapporti con la P.A. sono di seguito brevemente descritti:

- **Malversazione a danno dello Stato o della Unione Europea (art. 316-bis c.p.).**
Il reato in oggetto viene commesso qualora contributi, sovvenzioni o finanziamenti concessi dallo stato da un ente pubblico o dall'Unione Europea destinati alla realizzazione di opere o allo svolgimento di attività di pubblico interesse non vengano destinati dal soggetto percettore alle predette finalità. Scopo della norma è quello di reprimere le frodi successive all'ottenimento di prestazioni pubbliche aventi un interesse generale, il quale risulterebbe vanificato qualora il vincolo di destinazione venisse eluso. Al presente articolo si applicano le modifiche apportate dalla L.161/2017 al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione previste di cui al D.Lgs.n.159/2011.
- **Divieto temporaneo di contrattare con la pubblica amministrazione (Art. 289-bis c.p.p.).**
Il presente articolo è stato inserito dalla Legge n.3 del 9 gennaio 2019 in merito a " misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione". Con questo provvedimento il giudice interdice temporaneamente all'imputato di concludere contratti con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio. Qualora si proceda per un delitto contro la pubblica amministrazione, la misura può essere disposta anche al di fuori dei limiti di pena previsti dall'articolo 287, comma 1.
- **Peculato (Art. 314 c.p.) e peculato mediante profitto dell'errore altrui (Art.316 c.p. modificato dal D.Lgs.n.75 del 14 luglio).**
Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio che avendo per ragioni del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di danaro o di altra cosa se ne appropria. La pena prevista per tale reato dall'Art. 1. della legge n.69 del 27 maggio 2015 che ha modificato l'Art. 314 c.p., è la reclusione da quattro a dieci anni e sei mesi. Si applica invece la pena della reclusione da sei mesi a tre anni quando il colpevole ha agito al solo scopo di fare uso momentaneo della cosa e questa viene immediatamente restituita. Al presente articolo 316 c.p. si applicano le modifiche apportate dalla L.161/2017 al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione previste di cui al D.Lgs.n.159/2011
- **Indebita percezione di erogazioni in danno dello Stato o della UE (art. 316-ter c.p. modificato da L.3 del 9 gennaio 2019 e D.Lgs.n.75 del 14 luglio 2020).**
Salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall'art. 640-bis (truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche), si tratta dell'ottenimento di prestazioni di favore sulle quali il soggetto non ha alcun diritto, che si realizza mediante l'utilizzo e la presentazione di falsi documenti e dichiarazioni.
Tale reato può essere commesso in concorso con quello di cui al punto precedente. Rispetto all'ipotesi della truffa, questa ha carattere residuale e si applica quando, ad esempio, non è provata l'attuazione di raggiri o artifici.
Tale ipotesi di reato si configura nei casi in cui – mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o mediante l'omissione di informazioni dovute – si ottengano, senza averne diritto, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalla Comunità Europea. In questo caso, contrariamente a quanto visto in merito al punto precedente (Art. 316-bis), a nulla rileva l'uso che venga fatto delle erogazioni, poiché il reato viene a realizzarsi nel momento dell'ottenimento dei finanziamenti. Infine, va evidenziato che tale ipotesi di reato è residuale rispetto alla fattispecie della truffa ai danni dello Stato, nel senso che si configura solo nei casi in cui la condotta non integri gli estremi della truffa ai danni dello Stato. Il reato in oggetto è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. La legge n.3 del 9 gennaio 2019 ha aggiunto che la pena è della reclusione da uno a quattro anni se il fatto è commesso da un pubblico



ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio con abuso della sua qualità' o dei suoi poteri. La pena della reclusione da sei mesi a quattro anni si applica quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione e il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000,00. Tuttavia, quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a 3.999,96 euro, si applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da 5.164 euro a 25.822 Euro. Tale sanzione non può, comunque, superare il triplo del beneficio conseguito. Il reato di cui all'art. 316-ter c.p. potrebbe configurarsi in capo alla società sotto forma di concorso nel reato. In particolare, eventuali comportamenti scorretti dell'azienda nel rilascio di garanzie fideiussorie necessarie per l'ottenimento di erogazioni pubbliche da parte di propri clienti garantiti possono integrare gli estremi di un concorso nel reato previsto dal Decreto. Al presente articolo si applicano le modifiche apportate dalla L.161/2017 al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione previste di cui al D.Lgs.n.159/2011.

➤ **Truffa ai danni dello Stato, di altro ente pubblico o della UE (art. 640, comma 2, nr. 1 c.p. c.p. modificato dal D.Lgs.n.75 del 14 luglio 2020).**

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, per realizzare un ingiusto profitto, siano attuati degli artifici o raggiri tali da indurre in errore e procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui. La pena prevista è quella della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da 51 euro a 1.032 euro. La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309 a euro 1.549:

1) se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o dell'Unione Europea o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare

2) se il fatto è commesso ingenerando nella persona offesa il timore di un pericolo immaginario o l'erroneo convincimento di dovere eseguire un ordine dell'autorità

2 bis) se il fatto è commesso in presenza della circostanza di cui all'articolo 61, numero 5). Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze previste dal capoverso precedente o un'altra circostanza aggravante prevista dall'articolo 61, primo comma, numero 7.

➤ **Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.).**

Il reato in oggetto si verifica allorché i fatti di cui al precedente art. 640 c.p. riguardano l'ottenimento di contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni concessi dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità Europee. L'elemento specializzante rispetto al reato di truffa, ex art. 640 c.p. è costituito dall'oggetto materiale della frode, dove per erogazione pubblica si intende ogni attribuzione economica agevolata erogata da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità Europee.

➤ **Frode informatica (art. 640-ter c.p.).**

Si configura tale reato quando al fine di procurare a sé o ad altro un ingiusto profitto venga alterato in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o si intervenga senza diritto su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico dello Stato o di altro ente pubblico.

➤ **Corruzione per un atto d'ufficio – Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio -** Circostanze aggravanti-Induzione indebita a dare o promettere utilità-Corruzione di persona incaricata di pubblico servizio (Artt. 318 modificato da L.3 del 9 gennaio 2019, 319, 319-bis, e 320 c.p. modificati da L.69 del 27 maggio 2015 e 319-quater c.p. modificato dal D.Lgs.n.75 del 14 luglio 2020).

➤ **Art.318 Corruzione per un atto d'ufficio**

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, riceve indebitamente per sé o per altri, denaro o altri vantaggi o ne accetta la promessa.

L'attività del pubblico ufficiale potrà estrinsecarsi sia in un atto dovuto (ad esempio: velocizzare una pratica la cui evasione è di propria competenza), sia in un atto contrario ai suoi doveri (ad esempio: pubblico ufficiale che accetta denaro per garantire l'aggiudicazione di una gara).

Tale ipotesi di reato si differenzia dalla concussione, in quanto tra corrotto e corruttore esiste un accordo finalizzato a raggiungere un vantaggio reciproco, mentre nella concussione il privato subisce la condotta del pubblico ufficiale o dell'incaricato del pubblico servizio. La pena prevista per tale reato dall'Art.1 della legge n.3 del 9 gennaio 2019 che ha modificato

l'Art. 318 c.p. è la reclusione da tre a otto anni.

Al presente articolo si applicano le modifiche apportate dalla L.161/2017 al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione previste di cui al D.Lgs.n.159/2011.

➤ **Art.319 Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio**

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale, per omettere o ritardare un atto d'ufficio (determinando un vantaggio in favore dell'offerente), riceve indebitamente per sé o per altri, denaro o altri vantaggi o ne accetta la promessa.

La pena prevista per tale reato dall'Art.1 della legge n.69 del 27 maggio 2015 che ha modificato l'Art. 319 c.p. è la reclusione da sei a dieci anni.

Al presente articolo si applicano le modifiche apportate dalla L.161/2017 al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione previste di cui al D.Lgs.n.159/2011.

➤ **Art.319-bis Circostanze aggravanti (così come modificato dalla l. n. 3/2019)**

La pena è aumentata se il fatto di cui all'art. 319 ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene.

➤ **Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c. 1 e 2 c.p. così come modificato dalla l. n. 3/2019).**

Si tratta del reato di corruzione nell'ipotesi in cui il privato sia parte di un procedimento giudiziario e, per ottenere un vantaggio nel procedimento medesimo, corrompa un pubblico ufficiale dell'ordinamento giudiziario.

➤ **Art.319-quater Induzione indebita a dare o promettere utilità**

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale abusando dei suoi poteri induce taluno a dare o a promettere per sé o per altri, denaro o altra utilità.

La pena prevista per tale reato dall'Art.1 dal D.Lgs.n.75 del 14 luglio 2020 che ha modificato l'Art. 319-quater è la reclusione da sei a dieci anni e sei mesi

Chi dà o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione fino a tre anni, ovvero con la reclusione fino a quattro anni quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione Europea e il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000.

* Al presente articolo si applicano le modifiche apportate dalla L.161/2017 al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione previste di cui al D.Lgs.n.159/2011.

➤ **Art.320 Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio**

Le disposizioni degli artt. 318 e 319 si applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio. Le pene comunque sono ridotte in misura non superiore ad un terzo

* Al presente articolo si applicano le modifiche apportate dalla L.161/2017 al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione previste di cui al D.Lgs.n.159/2011

➤ **Note su Artt. 2,6 e 7 della legge n.69 del 27 maggio 2015**

L'Art.2 modifica l'articolo 165 del codice penale, in materia di sospensione condizionale della pena:

Nei casi di condanna per i reati previsti dagli articoli 314, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320 e 322-bis, la sospensione condizionale della pena è comunque subordinata al pagamento di una somma equivalente al profitto del reato ovvero all'ammontare di quanto indebitamente percepito dal pubblico ufficiale o dall'incaricato di un pubblico servizio, a titolo di riparazione pecuniaria in favore dell'amministrazione lesa dalla condotta del pubblico ufficiale o dell'incaricato di un pubblico servizio, ovvero, nel caso di cui all'articolo 319-ter, in favore dell'amministrazione della giustizia, fermo restando il diritto all'ulteriore eventuale risarcimento del danno

L'Art. 6. dà integrazione dell'articolo 444 del codice di procedura penale, in materia di applicazione della pena su richiesta delle parti: nei procedimenti per i delitti previsti dagli articoli 314, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater e 322-bis del codice penale, l'ammissibilità della richiesta di cui al comma 1 è subordinata alla restituzione integrale del prezzo o del profitto del reato».

L'Art. 7 informa sull'esercizio dell'azione penale per i fatti di corruzione: All'articolo 129, comma 3, delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Quando esercita l'azione penale per i delitti di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-bis, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353 e 353-bis del codice



penale, il pubblico ministero informa il presidente dell'Autorità nazionale anticorruzione, dando notizia dell'imputazione».

➤ **Pene per il corruttore (Art. 321 c.p.)**

Le stesse pene previste dagli Artt. 318,319,319 bis,319 ter,320 si applicano a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro o altre utilità.

➤ **Istigazione alla corruzione (Art. 322 c.p.)**

Tale ipotesi di reato rappresenta una "forma anticipata" del reato di corruzione. In particolare, il reato di istigazione alla corruzione si configura tutte le volte in cui, in presenza di un comportamento finalizzato alla commissione di un reato di corruzione, questa non si perfezioni in quanto il pubblico ufficiale rifiuta l'offerta o la promessa non dovuta e illecitamente avanzatagli per indurlo a compiere ovvero ad omettere o ritardare un atto del suo ufficio

Tale reato è punito con le pene previste per i reati di cui agli artt. 318 e 319 c.p., ridotte di un terzo

Al presente articolo si applicano le modifiche apportate dalla L.161/2017 al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione previste di cui al D.Lgs.n.159/2011.

➤ **Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri delle Corti internazionali o degli organi dell'Unione Europea o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari dell'Unione europea e di Stati esteri (Art. 322-bis c.p. modificato da L.3 del 9 gennaio 2019 e D.Lgs.n.75 del 14 luglio 2020) n.75 del 14 luglio 2020**

Si riporta il testo dell'Art.322-bis c.p. modificato dal D.Lgs.n.75 del 14 luglio 2020

[1]. Le disposizioni degli articoli 314, 316, da 317 a 320 e 322, terzo e quarto comma, si applicano anche:

1) ai membri della Commissione dell'Unione Europea, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti dell'Unione Europea

2) ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari dell'Unione Europea o del regime applicabile agli agenti dell'Unione Europea

3) alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso l'Unione Europea, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti dell'Unione Europea

4) ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono l'Unione Europea

5) a coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione Europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio (5-bis) ai giudici, al procuratore, ai procuratori aggiunti, ai funzionari e agli agenti della Corte penale internazionale, alle persone comandate dagli Stati parte del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale le quali esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti della Corte stessa, ai membri ed agli addetti a enti costituiti sulla base del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale;

5-ter) alle persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di organizzazioni pubbliche internazionali;

5-quater) ai membri delle assemblee parlamentari internazionali o di un'organizzazione internazionale o sovranazionale e ai giudici e funzionari delle corti internazionali;

Le disposizioni degli articoli 319-quater, secondo comma, 321 e 322, primo e secondo comma, si applicano anche se il denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso:

1) alle persone indicate nel primo comma del presente articolo;

2) a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o Organizzazioni pubbliche internazionali (5-quinquies) alle persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di Stati non appartenenti all'Unione Europea, quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione. Le persone indicate nel primo comma sono assimilate ai pubblici ufficiali, qualora esercitino funzioni corrispondenti, e agli incaricati di un pubblico servizio negli altri casi.



Al presente articolo si applicano le modifiche apportate dalla L.161/2017 al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione previste di cui al D.Lgs.n.159/2011.

- **Riparazione pecuniaria (Art. 322-quater c.p. modificato dalla L.3 del 9 gennaio 2019)**
Con la sentenza di condanna per i reati previsti dagli articoli 314, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321 e 322-bis, è sempre ordinato il pagamento di una somma equivalente al prezzo o al profitto del reato a titolo di riparazione pecuniaria in favore dell'amministrazione lesa dalla condotta del pubblico ufficiale o dell'incaricato di un pubblico servizio, restando impregiudicato il diritto al risarcimento del danno.
- **Abuso d'ufficio (Art. 323 c.p. inserito da D.Lgs.n.75 del 14 luglio 2020)**
L'art. 323 c.p. è stato inserito nel comma 1 dell'Art. 25 del D.Lgs.n.231/01 dal D.Lgs.n.75 del 24 luglio 2020 ed è volto a punire condotte corruttive di pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio che, nello svolgimento delle funzioni o del servizio, intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arreca ad altri un danno ingiusto.
- **Traffico di influenze illecite (Art.346-bis c.p. modificato da L.3 del 9 gennaio 2019)**
A seguito della convenzione penale sulla corruzione del 1999 e la convenzione di Merida del 2003 è stato introdotto nel nostro ordinamento l'Art. 346-bis "traffico d'influenze illecite"
Tale previsione è volta a punire condotte di accordi corruttivi: essa punisce chi si offre di mettere in contatto un soggetto con un pubblico ufficiale al fine di porre in essere un accordo illecito, in cambio di promessa o della dazione di denaro. Tale fattispecie si differenzia dal reato di millantato credito, Art. 346 c.p. secondo il quale il soggetto millanta, ovvero esalta un rapporto, in realtà inesistente, con il pubblico agente.
L'Art. 346-bis c.p. è stato modificato dalla L.3 del 9 gennaio 2019 con l'aumento, tra l'altro della pena della reclusione da un anno a quattro anni e sei mesi
La stessa legge contemporaneamente ha abrogato il reato di millantato credito Art.346 c.p.
- **Frode nelle pubbliche forniture (Art. 356 c.p.) e frode in agricoltura (Art.2 L.898/1986) inseriti da D.Lgs.n.75 del 14 luglio 2020**
L'articolo 356 c.p." frode nelle pubbliche forniture" è stato inserito nel corpo dell'Art. 24 del D.Lgs.n.231/01 dal D.Lgs.n.75.del 14 luglio 2020 e al comma 2-bis dell'Art. 24 del D.Lgs.n.231 viene fatto richiamo all'Art.2 della legge n.898 del 23 dicembre 1986 (2.bis Si applicano all'ente le sanzioni previste ai commi precedenti in relazione alla commissione del delitto di cui all'Art.2 della Legge 23 dicembre 1986, n.898 e s.m.i.)
Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui si commette il reato di frode nell'esecuzione dei contratti di fornitura o nell'adempimento degli altri obblighi contrattuali indicati nell'articolo 355 c.p. (inadempimenti di contratti di pubbliche forniture)
La pena è della reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a euro 1032
La pena è aumentata nei casi previsti dal primo capoverso dell'articolo 355 c.p.
Viene di seguito riportato l'Art. 2. Legge 23 dicembre 1986, n.898 e s.m.i." frode in agricoltura":
 1. Ove il fatto non configuri il più grave reato previsto dall'articolo 640-bis del codice penale, chiunque, mediante l'esposizione di dati o notizie falsi, consegue indebitamente, per sé o per altri, aiuti, premi, indennità, restituzioni, contributi o altre erogazioni a carico totale o parziale del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. Quando la somma indebitamente percepita è pari od inferiore a 5.000 euro si applica soltanto la sanzione amministrativa dei commi 1 e 2 dell'Art. 24 del D.Lgs.n.231/01.
 2. Agli effetti della disposizione del precedente comma 1 e di quella del comma 1 dell'articolo 3, alle erogazioni a carico del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale sono assimilate le quote nazionali previste dalla normativa comunitaria a complemento delle somme a carico di detti Fondi, nonché le erogazioni poste a totale carico della finanza nazionale sulla base della normativa comunitaria.
 3. Con la sentenza il giudice determina altresì l'importo indebitamente percepito e condanna il colpevole alla restituzione di esso all'amministrazione che ha disposto la erogazione di cui al comma 1.

1.2 Individuazione delle aree di attività a rischio

I reati sopra considerati presuppongono l'instaurazione di rapporti con la Pubblica Amministrazione.

Vengono pertanto definite aree a rischio tutte quelle aree aziendali che per lo svolgimento della propria attività intrattengono rapporti con le pubbliche amministrazioni.

I rapporti con la Pubblica Amministrazione possono essere classificati in tre modi:

- **Diretti:** per essi si intende lo svolgimento di un'attività che prevede un contatto non mediato tra la società ed una pubblica funzione o un pubblico servizio.
- **Indiretti:** per essi si intendono le eventuali attività complementari e/o di supporto ad un rapporto diretto.
- **Occasionali:** con ciò intendendo l'attività di accertamento e controllo che la P.A. realizza nell'ambito delle materie di sua competenza (sicurezza, lavoro, previdenza, fisco ecc...).

Considerato che la società, nell'ambito della propria attività di impresa, opera con enti di natura giuridica pubblicistica (ente pubblico, organismo di diritto pubblico o impresa pubblica), relativamente ad attività di fornitura attiva o passiva o nell'ambito di partecipazione a gare, si possono individuare le seguenti tipologie di attività a rischio:

- I rapporti con la P.A. di carattere generale, che vedono la Società entrare in contatto con la P.A.:
 - ❑ Per la richiesta di contributi e finanziamenti;
 - ❑ Per processi di autorizzazione, ispezione e controllo che i vari settori della p.a. svolgono nei confronti dell'attività aziendale di SEA S.P.A.

Si tratta di attività che possono identificarsi in singole Operazioni a Rischio, definite nel tempo ed individuabili separatamente.

In relazione a quanto precede vengono considerate come aree di attività a rischio nei rapporti con la pubblica amministrazione:

- I rapporti con i vari uffici della P.A. per l'ottenimento di permessi, concessioni, autorizzazioni nei confronti dell'attività aziendale di SEA S.P.A.;
- I rapporti con i servizi della P.A. di ispezione e vigilanza (igiene, sicurezza e ambiente, previdenziale, assicurativo, amministrativo, fiscale, etc.);
- L'avvio e la gestione di procedure per l'ottenimento di erogazioni, contributi o finanziamenti da parte dell'ente pubblico, in Italia ed in sede Comunitaria, ed il loro impiego concreto.

I "Destinatari" sono: gli amministratori, dirigenti e dipendenti della Società ("Esponenti Aziendali"), nonché i Collaboratori esterni ed i Partner.

I principi generali di comportamento cui tutti i Destinatari sopra individuati sono tenuti a rispettare, prevedono l'espresso divieto di:

- Porre in essere comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato sopra considerate;
- Porre in essere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarle;
- Porre in essere qualsiasi situazione di conflitto di interessi nei confronti della pubblica amministrazione in relazione a quanto previsto dalle suddette ipotesi di reato.
- Presentare dichiarazioni non veritiere ad organismi pubblici nazionali o comunitari al fine di conseguire erogazioni pubbliche, contributi o finanziamenti agevolati.
- Destinare somme ricevute da organismi pubblici nazionali o comunitari a titolo di erogazioni, contributi o finanziamenti per scopi diversi da quelli cui erano destinati.
- Effettuare elargizioni in denaro a pubblici funzionari.
- Distribuire omaggi e regali al di fuori di quanto previsto espressamente dal codice etico di SEA S.P.A. Gli omaggi offerti devono essere solo quelli di modico valore e devono essere documentati in modo adeguato da consentire le prescritte verifiche.
- Accordare altri vantaggi di qualsiasi natura (promesse di assunzione, etc.) In favore di rappresentanti della pubblica amministrazione che possano influenzare l'indipendenza di



- giudizio o indurre ad assicurare un qualsiasi vantaggio per la società.
- Effettuare prestazioni in favore dei partner che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto costituito con i partner stessi.
 - Riconoscere compensi in favore dei collaboratori esterni che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere e alle prassi vigenti in ambito locale.

Conseguentemente al fine di assicurare il corretto rispetto dei principi sopra stabiliti, SEA S.P.A. fa espresso obbligo a tutti i Destinatari di osservare le seguenti direttive:

- Ciascuna dichiarazione resa agli organismi pubblici nazionali o comunitari ai fini dell'ottenimento di erogazioni, contributi o finanziamenti, deve contenere solo elementi assolutamente veritieri e, in caso di ottenimento degli stessi, deve essere rilasciato apposito rendiconto.
- Coloro che svolgono una funzione di controllo e supervisione su adempimenti connessi all'espletamento delle suddette attività (pagamento di fatture, destinazione di finanziamenti ottenuti dallo stato o da organismi comunitari, ecc.) Devono porre particolare attenzione sull'attuazione degli adempimenti stessi e riferire immediatamente all' ODV eventuali situazioni di irregolarità.
- Gli incarichi conferiti ai collaboratori esterni devono essere anch'essi redatti per iscritto, con l'indicazione del compenso pattuito ed essere sottoscritti conformemente alle deleghe ricevute.

1.3 Regole di carattere generale

Tutte le attività dell'azienda nelle aree a rischio e le Operazioni a Rischio sono svolte conformandosi alle leggi vigenti, alle norme del Codice Etico e seguendo i principi, le procedure ed i protocolli aziendali di cui al presente Modello.

L'Azienda impronta il proprio Modello Organizzativo a requisiti di formalizzazione, chiarezza, separazione ed adeguata comunicazione delle responsabilità, dei ruoli e delle competenze.

L'Azienda persegue criteri di Sicurezza sui luoghi di lavoro e di rispetto della normativa in materia ambientale, a tal fine, ha implementato diverse procedure organizzative in conformità al sistema di gestione qualità ISO 9001:2015, ambiente UNI EN ISO 14001:2015 e sicurezza 45001:2018 tracciando i relativi processi decisionali ed organizzativi pur non prevedendo una loro validazione.

In particolare, le procedure aziendali sono caratterizzate dalla separazione dei ruoli d'impulso decisionale, di esecuzione e realizzazione, nonché di controllo, con adeguata formalizzazione e supporto documentale delle fasi principali del processo.

L'Azienda regola la propria politica retributiva e di carriera tenendo in debita considerazione la correttezza e legalità dei comportamenti, offrendo pari opportunità a tutti i dipendenti, sulla base delle loro qualifiche e capacità individuali senza alcuna forma di discriminazione, penalizzando ogni comportamento che tenda al raggiungimento di obiettivi a discapito del rispetto delle regole aziendali o legali.

Qualsiasi rapporto con funzionari pubblici è improntato alla massima trasparenza, correttezza e legalità, nonché documentabile ed attento alle molteplici implicazioni che da esso possono derivare.

1.4 Processi decisionali: deleghe e procure

In linea con i principi generali sopra riportati, SEA S.P.A. si è dotata ed ha debitamente formalizzato e divulgato al proprio interno i seguenti documenti aziendali:

- Organigramma generale per funzione, con descrizione delle responsabilità di ogni funzione;
- Struttura Organizzativa;
- Comunicazioni interne di variazioni di assetto organizzativo e di attribuzione di nuovi compiti e responsabilità;
- Codice etico e di comportamento



1.5 Schede di evidenza

Per ogni Operazione a Rischio, viene nominato un Responsabile Interno, che coordina l'Operazione a Rischio e ne dà apposita evidenza documentale. In mancanza di espressa nomina, ricopre la funzione di Responsabile Interno il responsabile aziendale nella cui competenza ricade la gestione dell'Operazione a Rischio.

Di ogni Operazione a Rischio, come definita al paragrafo 1.2, viene data apposita evidenza documentale, compilando apposita Scheda di Evidenza (allegato 1) che riporti:

- La descrizione dell'Operazione a Rischio;
- L'Ente Pubblico con il quale si viene a contatto con l'Operazione a Rischio;
- Il nominativo del Responsabile Interno per l'Operazione a Rischio;
- Le principali fasi di svolgimento dell'Operazione a Rischio, dei soggetti che vi partecipano e dei riferimenti temporali;
- I flussi finanziari dell'Operazione a Rischio, ivi incluso qualsiasi movimento di denaro o altra utilità;
- Ogni altra circostanza che sia considerata rilevante ai fini della prevenzione dei reati rilevanti e del corretto esercizio dell'attività di verifica e controllo da parte dell'Organo di Vigilanza;
- La data di comunicazione dell'Operazione a Rischio all'Organismo di Vigilanza;
- La compilazione e l'invio tramite posta elettronica di un apposito modulo, con indicazione del Responsabile Interno, con dichiarazione del medesimo che, per quanto a sua conoscenza, l'Operazione a Rischio si è svolta nel rispetto delle leggi, del Codice Etico e delle procedure e protocolli del Modello, o, in alternativa, con segnalazione immediata all'Organismo di Vigilanza di qualsiasi circostanza che impedisca tale dichiarazione.

1.6 Protocolli specifici

L'Azienda ha sviluppato ed è dotata dei seguenti protocolli aggiornati:

- Organigramma e Struttura Organizzativa Aziendale, con descrizione delle funzioni.
- Il Codice Etico.
- Regolamento aziendale per l'utilizzo del sistema informatico denominato "Regolamento per l'utilizzo dei sistemi informatici aziendali.
- Codice disciplinare e regolamento per i dipendenti.
- Codice etico.
- Procedura valutazione dei fornitori.
- Procedura interna di gestione dei lavori in appalto.
- Procedura interna per la partecipazione a gare in appalto con la pubblica amministrazione.
- Procedura approvvigionamento.
- Procedura appaltatori-istruzioni.

1.7 Attività dell'Organismo di Vigilanza-ODV

Per ciascuna Operazione a Rischio, il Responsabile Interno deve:

- Informare l'ODV In merito all'inizio ed alla chiusura di ogni Operazione a Rischio e della relativa Scheda di Evidenza.
- Tenere a disposizione dell'ODV La Scheda di Evidenza e, a richiesta, la sottostante documentazione di supporto.
- Segnalare all'ODV E richiedere la sua assistenza per ogni situazione che si ritenga non conforme alle regole aziendali in materia.

L'Organismo di Vigilanza potrà discrezionalmente attivarsi con controlli, verifiche ed ispezioni, anche con controlli a campione o a seguito di segnalazione, delle fasi di ciascuna Operazione a Rischio, evitando per quanto possibile di interferire con i processi decisionali aziendali, ma intervenendo prontamente con gli strumenti a sua disposizione per prevenire e, se del caso, reprimere, ogni comportamento che sia in contrasto con le regole aziendali.

L'Organismo di Vigilanza ha accesso, per i fini dell'attività ad esso attribuita, ad ogni



documentazione aziendale che esso ritenga rilevante per la prevenzione e repressione di comportamenti contrari alle regole aziendali dettate dal Codice Etico e dal presente Modello, fermo restando il dovere di osservare il divieto di comunicare e/o diffondere le informazioni e/o dati acquisiti, salvo il caso in cui la comunicazione e/o la diffusione siano richieste da forze di polizia, dall'autorità giudiziaria, da organismi di sicurezza o da altri soggetti pubblici per finalità di difesa o sicurezza dello stato o di prevenzione, accertamento o repressione di reato. Fatto salvo in ogni caso il divieto di diffusione dei dati sensibili.



2. Reati societari

Aree di attività nel cui ambito possono essere commessi i reati ex art. 25-ter a 25 sexies ed art. 25 octies del D.lgs. 231/01.

2.1 I reati rilevanti

La presente Parte Speciale si riferisce a comportamenti posti in essere dai dipendenti e dagli organi sociali di SEA S.P.A. e dai suoi consulenti coinvolti nei Processi Sensibili, come sotto definiti.

Obiettivo della presente Parte Speciale è che tutti i destinatari, come sopra individuati, adottino regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla stessa al fine di impedire il verificarsi dei reati in essa considerati.

Si fornisce di seguito una breve descrizione dei reati rilevanti in materia societaria (art.25-ter D.Lgs.231/2001), applicabili a SEA S.P.A.:

- **False comunicazioni sociali (artt. 2621, 2621 bis c.c. 2621-ter c.c.).**
Ricorre il delitto di false comunicazioni sociali quando un soggetto formalmente o sostanzialmente qualificato espone, con l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico, nelle relazioni, nei bilanci o in altre comunicazioni sociali previste dalla legge, fatti non rispondenti al vero sulle condizioni economiche, patrimoniali e finanziarie della società o del gruppo a cui essa appartiene.
- **False comunicazioni sociali delle società quotate (Art.2622 c.c.)**
Alle società indicate nel comma precedente sono equiparate:
Le società emittenti strumenti finanziari per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'unione europea.
Le società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un sistema multilaterale di negoziazione italiano
Le società che controllano società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'unione europea
Le società che fanno appello al pubblico risparmio o che comunque lo gestiscono
Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi
L'Art. 11. della legge n.69 del 27 maggio 2015 sostituisce l'articolo 2622 del codice civile e recita:
- **Art. 2622 c.c. False comunicazioni sociali delle società quotate**
Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico consapevolmente espongono fatti materiali non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da tre a otto anni
- **Impedito Controllo (art. 2625 c.c. modificato da D.Lgs.n.39 del 27 gennaio 2010)**
Il reato consiste nell'impedire od ostacolare, mediante occultamento di documenti od altri idonei artifici, lo svolgimento delle attività di controllo legalmente attribuite ai soci, ad altri organi sociali. Il reato è punito con la sanzione amministrativa di 10.329 euro. Se la condotta ha però cagionato un danno ai soci, si applica la reclusione fino ad un anno e si procede a querela della persona offesa. La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.
- **Indebita restituzione di conferimenti (art. 2626 c.c. così come sostituito dall'art. 1 del**



d. lgs. n. 61/2002).

Si realizza quando, al di fuori dei casi legittimi di riduzione del capitale sociale, si restituiscano, anche in forma dissimulata, i conferimenti ai soci o si liberino i medesimi dall'obbligo di eseguirli.

➤ **Illegale ripartizione di utili o di riserve (art. 2627 c.c. così come sostituito dall'art. 1 del d. lgs. n. 61/2002).**

Si ha tale reato quando vengano ripartiti utili, acconti sugli utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, o quando vengano ripartite riserve, anche non costituite con utili, che non possano essere distribuite.

➤ **Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c. così come sostituito dall'art. 1 del d. lgs. n. 61/2002).**

La norma è diretta alla tutela dell'effettività e integrità del capitale sociale e si configura tale reato quando vengono acquistate o sottoscritte azioni o quote sociali o della società controllante, cagionando una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.

➤ **Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c. così come sostituito dall'art. 1 del d. lgs. n. 61/2002).**

Si realizza quando si operino riduzioni di capitale o fusioni con altre società o scissioni in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori e che cagionino a loro un danno.

➤ **Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c. così come sostituito, a decorrere dal 1° gennaio 2004, dall'art. 111-quinquies delle disposizioni per l'attuazione del codice civile, aggiunto dall'art. 9, D. Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6).**

Consiste nel formare o aumentare fittiziamente il capitale della società, mediante attribuzione di azioni o quote sociali in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale; nel sottoscrivere reciprocamente azioni o quote; nel sopravvalutare in modo rilevante i conferimenti dei beni in natura, i crediti o il patrimonio della società, in caso di trasformazione.

➤ **Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.).**

I liquidatori che, ripartendo i beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessario a soddisfarli, cagionano danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa.

➤ **Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c. così come sostituito dall'art. 1 del d. lgs. n. 61/2002).**

Tale ipotesi di reato consiste nel determinare la maggioranza in assemblea con atti simulati o fraudolenti, allo scopo di procurare, per sé od altri, un ingiusto profitto. Il reato è costruito come un reato comune che può essere commesso da chiunque ponga in essere la condotta criminosa.

➤ **Aggiotaggio (art. 2637 c.c.).**

Chiunque diffonde notizie false, ovvero pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o di gruppi bancari, è punito.

➤ **Omessa comunicazione del conflitto di interessi (art. 2629 bis c.c.).**

L'amministratore o il componente del consiglio di gestione di una società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altro Stato dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, ovvero di un soggetto sottoposto a vigilanza ai sensi del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (2), o del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, che viola gli obblighi previsti dall'articolo 2391, primo comma, è punito se dalla violazione siano derivati danni alla società o a terzi.

➤ **Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.).**

Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza, o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali nelle



comunicazioni alle predette autorità previste in base alla legge, al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza, espongono fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazione, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza ovvero, allo stesso fine, occultano con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte fatti che avrebbero dovuto comunicare, concernenti la situazione medesima, sono puniti. La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

Sono puniti con la stessa pena gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società, o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali, in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle predette autorità, consapevolmente ne ostacolano le funzioni.

➤ **Corruzione tra privati (art. 2635 c.c. modificato dalla L. n.3 del 9 gennaio 2019)**

L'Art.3 del D.Lgs.n.38 del 15 marzo 2017 recita: «Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, di società o enti privati che, anche per interposta persona, sollecitano o ricevono, per sé o per altri, denaro o altra utilità non dovuti, o ne accettano la promessa, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni.

Si applica la stessa pena se il fatto è commesso da chi nell'ambito organizzativo della società o dell'ente privato esercita funzioni direttive diverse da quelle proprie dei soggetti di cui al precedente periodo.

Chi, anche per interposta persona, offre, promette o dà denaro o altra utilità non dovuti alle persone indicate nel primo e nel secondo comma, è punito con le pene ivi previste.

Le pene stabilite sono raddoppiate se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni.

La misura della confisca per valore equivalente non può essere inferiore al valore delle utilità date, promesse o offerte.

➤ **Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635 bis c.c. modificato dalla L. n.3 del 9 gennaio 2019)**

Il D.Lgs.n.38 del 15 marzo 2017 con l'art.4 ha introdotto il suddetto reato che recita:

Chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuti agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi un'attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, affinché compia od ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 2635, ridotta di un terzo.

La pena di cui al primo comma si applica agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, che sollecitano per sé o per altri, anche per interposta persona, una promessa o dazione di denaro o di altra utilità, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, qualora la sollecitazione non sia accettata.

➤ **Pene accessorie (Art. 2635-ter c.c.)**

Dopo l'articolo 2635-bis c.c. l'art.5 del D.Lgs.n.38 ha inserito l'Art. 2635-ter c.c. che recita:

La condanna per il reato di cui all'articolo 2635, primo comma, importa in ogni caso l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese di cui all'articolo 32-bis del Codice penale nei confronti di chi sia già stato condannato per il medesimo reato o per quello di cui all'articolo 2635-bis c.c. secondo comma.».

➤ **Reati tributari.**

L'art. 25 quinquiesdecies del d.lgs. 231/2001 indica per quali reati tributari (previsti cioè nel novellato D.lgs. 74/2000) commessi per interesse o vantaggio dell'ente possa determinarsi la responsabilità amministrativa:



- ❑ Il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti previsto dall'art. 2, comma 1, d.lgs. 74/2000;
- ❑ Il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti previsto dall'art. 2, comma 2-bis, d.lgs. 74/2000;
- ❑ Il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici previsto dall'art. 3, d.lgs. 74/2000;
- ❑ Il delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti previsto dall'art. 8, d.lgs. 74/2000;
- ❑ Il delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti previsto dall'art. 8, comma 2-bis, d.lgs. 74/2000;
- ❑ Il delitto di occultamento o distruzione di documenti contabili previsto dall'art. 10, d.lgs. 74/2000;
- ❑ Il delitto di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte previsto dall'art. 11, d.lgs. 74/2000.

In caso di profitto di rilevante entità la sanzione pecuniaria subisce un aumento di un terzo. Sono inoltre applicabili le sanzioni interdittive di cui all'art. 9, comma 2, d.lgs. 231/2001, lettere c) (divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio), lettera d) (esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi) e lettera e) (divieto di pubblicizzare beni o servizi).

Il d. lgs. 75/2020 ha introdotto alcune modifiche all'art. 25 quinquiesdecies del D.lgs. n. 231/2001 nel contesto del quale vengono introdotti nuovi reati tributari:

- ❑ Dichiarazione infedele (in caso di gravi frodi IVA transfrontaliere, art. 4 D.lgs. 74/2000);
- ❑ Omessa dichiarazione (in caso di gravi frodi IVA transfrontaliere, art. 5 D.lgs. 74/2000);
- ❑ Indebita compensazione (in caso di gravi frodi IVA transfrontaliere, art. 10 quater D.lgs. 74/2000).

2.2 Individuazione delle aree a rischio

Le attività a rischio individuate con riferimento a questa parte della normativa sono:

- Acquisizione, elaborazione, valutazione ed illustrazione dei dati e delle informazioni necessarie alla predisposizione del bilancio e delle altre comunicazioni sociali;
- Predisposizione del bilancio e delle comunicazioni ai soci e comunicazioni alla società di revisione e al sindaco unico di informazioni relative alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
- Gestione dei rapporti con i Soci, con la società di revisione e con il sindaco unico;
- Operazioni relative al capitale sociale.

2.3 Destinatari della parte speciale.

Destinatari della presente Parte Speciale sono gli Amministratori, i Dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, la società di revisione, il sindaco Unico e gli altri soggetti di SEA S.P.A. che si trovano in posizione apicale e i soggetti sottoposti a vigilanza e controllo da parte dei soggetti apicali nelle aree di attività a rischio, qui di seguito denominati "Destinatari".

Per quanto concerne gli Amministratori e tutti coloro che svolgono funzioni di direzione dell'ente, la legge equipara a coloro che sono formalmente investiti di tali qualifiche anche i soggetti che svolgono tali funzioni "di fatto". Ai sensi dell'art. 2639 c.c., infatti, dei reati societari previsti dal Codice Civile risponde sia chi è tenuto a svolgere la stessa funzione, diversamente qualificata, sia chi esercita in modo continuativo i poteri tipici inerenti alla qualifica o alla funzione.

Obiettivo della presente Parte Speciale è che tutti i destinatari, come sopra individuati, siano precisamente consapevoli della valenza dei comportamenti censurati e che quindi adottino regole di condotta a quanto prescritto dalla stessa, al fine di impedire il verificarsi dei reati previsti dal Decreto.

In particolare, la parte speciale del Modello ha la funzione di:



- Fornire un elenco dei principi generali e dei principi procedurali specifici cui gli esponenti aziendali, i consulenti, i partner e parti terze in relazione al tipo di rapporto in essere con l'ente sono tenuti ad attenersi per una corretta applicazione del modello organizzativo
- Fornire all'ODV E ai responsabili delle altre funzioni aziendali chiamati a cooperare con lo stesso, gli strumenti operativi necessari al fine di poter esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica allo stesso demandate.

2.4 Regole di carattere generale

Gli organi sociali di SEA S.P.A. ed i dipendenti o consulenti nell'ambito delle funzioni ad essi attribuiti hanno l'obbligo di rispettare le norme di legge, del Codice Etico e le regole previste dal presente Modello, con espresso divieto di attuare, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti che realizzino le fattispecie di reato sopra elencate.

In coerenza con il Codice Etico e le procedure aziendali, i medesimi hanno l'obbligo di:

- Porre in essere correttamente e legalmente, in modo trasparente e collaborativo, tutte le attività finalizzate alla formazione del bilancio e delle altre comunicazioni sociali, onde fornire un'informazione veritiera e completa sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della realtà aziendale della Società;
- In particolare, è fatto divieto di
 - ❑ Rappresentare o trasmettere per l'elaborazione e la rappresentazione in bilanci, relazioni e prospetti o altre comunicazioni sociali, dati falsi, lacunosi, fuorvianti o, comunque, non rispondenti alla realtà, in particolare sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
 - ❑ Omettere dati o informazioni imposti dalla legge e dai regolamenti sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
- Rispettare le disposizioni di legge, i principi contabili e le regole aziendali, ponendo la massima attenzione, professionalità ed accuratezza, nella acquisizione, elaborazione, valutazione ed illustrazione dei dati e delle informazioni necessarie alla predisposizione del bilancio e delle altre comunicazioni sociali;
- Assicurare il regolare funzionamento degli organi sociali, agevolando il lavoro della società di revisione e del sindaco unico e collaborando;
- In particolare, è fatto divieto di:
 - ❑ Porre in essere comportamenti che impediscano materialmente, mediante l'occultamento di documenti o l'uso di altri mezzi fraudolenti, o comunque che ostacolino lo svolgimento dell'attività di controllo e di revisione da parte dei soci, della società di revisione e del sindaco unico;
 - ❑ Determinare o influenzare l'assunzione delle deliberazioni dell'assemblea, ponendo in essere atti simulati o fraudolenti finalizzati ad alterare il regolare procedimento di formazione della volontà assembleare.
 - ❑ Osservare scrupolosamente le norme a tutela dei creditori e dell'integrità ed effettività del capitale sociale.



2.5 Protocolli specifici

Nell'espletamento di tutte le operazioni attinenti alla gestione sociale, oltre alle regole, protocolli e procedure aziendali già citati in precedenza, gli organi sociali di SEA S.P.A. devono in generale, oltre alla normativa applicabile, conoscere e rispettare:

- Codice Etico;
- Regole operative di contabilità e finanza nel rispetto delle norme civilistiche e fiscali applicabili;
- Sistema gestionale interno di contabilità e fatturazione;
- Controlli periodici del collegio sindacale;
- Documentazione e disposizioni inerenti alla struttura funzionale aziendale ed organizzativa dell'azienda (organigramma);
- Sistema disciplinare di cui al CCNL;
- Utilizzo di apposito programma gestionale per la contabilità aziendale
- Procedura approvvigionamento e valutazione fornitori

Inoltre, sono previste:

- Riunioni periodiche tra Amministratori, preposti, Responsabili, società di revisione e sindaco unico con informativa all'organismo di Vigilanza;
- Informazione e formazione dei soggetti responsabili circa la normativa societaria;
- Diffusione del Codice Etico;

Ai consulenti e ai partner deve essere resa nota l'adozione del Modello e del Codice Etico da parte della società. La presente parte speciale dispone a carico degli esponenti aziendali, dei consulenti e dei partner, in considerazione delle diverse posizioni e dei diversi obblighi che ciascuno assume nei confronti della società nell'ambito dell'espletamento delle attività considerate a rischio, di attenersi ai seguenti principi generali di condotta in particolare:

- Astenersi dal porre in essere comportamenti tali da integrare i reati sopra descritti;
- Astenersi dal porre in essere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé ipotesi di reato rientranti tra quelle sopra descritte, possano potenzialmente diventarlo;
- Tenere un comportamento corretto e trasparente, assicurando un pieno rispetto delle norme di legge e regolamentari, nonché delle procedure aziendali interne, nello svolgimento di tutte le attività finalizzate alla formazione del bilancio, delle situazioni contabili periodiche e delle altre comunicazioni sociali, al fine di fornire ai soci un'informazione veritiera e appropriata sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria di SEA S.P.A.;
- Osservare scrupolosamente tutte le norme poste dalla legge a tutela dell'integrità ed effettività del capitale sociale ed agire sempre nel rispetto delle procedure interne aziendali che su tali norme si fondano, al fine di non ledere le garanzie dei creditori e dei terzi in genere al riguardo;
- Assicurare il regolare funzionamento di SEA S.P.A. e degli organi sociali, garantendo ed agevolando ogni forma di controllo interno sulla gestione sociale previsto dalla legge, nonché la libera e corretta formazione della volontà assembleare;
- Procedere in data antecedente all'approvazione del bilancio da parte dell'amministrazione ad un confronto tra l'amministrazione, il sindaco unico, la società di revisione e l'organismo di vigilanza.

2.6 Attività dell'organismo di vigilanza

L'Organismo di Vigilanza potrà discrezionalmente attivarsi con controlli, verifiche ed ispezioni, anche con controlli a campione o a seguito di segnalazione, delle fasi di ciascuna Operazione a Rischio, evitando per quanto possibile di interferire con i processi decisionali aziendali, ma intervenendo prontamente con gli strumenti a sua disposizione per prevenire e, se del caso, reprimere, ogni comportamento che sia in contrasto con le regole aziendali.

L'Organismo di Vigilanza ha accesso, per i fini dell'attività ad esso attribuita, ad ogni documentazione aziendale che esso ritenga rilevante per la prevenzione e repressione di comportamenti contrari alle regole aziendali dettate dal Codice Etico e dal presente Modello.



Nel caso s'intraprendano da parte degli organi sociali aziendali operazioni sul capitale aziendale, o operazioni di scissione, fusione o trasformazione della società, ne verrà data informazione all'Organismo di Vigilanza.

Nello specifico i compiti di vigilanza dell'ODV in relazione all'osservanza del Modello per quanto concerne i reati societari sono i seguenti:

- Emanare o proporre che vengano emanate ed aggiornate le istruzioni standardizzate relative ai comportamenti da seguire nell'ambito delle aree a rischio. Tali istruzioni devono essere scritte e conservate su supporto cartaceo o informatico;
- Con riferimento al bilancio, alle relazioni ed alle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, l'ODV Provvede all'espletamento dei seguenti compiti:
 - ❑ Monitoraggio sull'efficacia delle procedure interne per la prevenzione del reato di false comunicazioni sociali e dei reati di natura fiscale-tributaria;
 - ❑ Esame di eventuali segnalazioni specifiche provenienti dagli organi di controllo o da qualsiasi dipendente ed effettuazione degli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in conseguenza delle segnalazioni ricevute;
 - ❑ Riunioni periodiche almeno una volta all'anno in occasione dell'approvazione del bilancio con il sindaco unico e società di revisione;
 - ❑ Vigilanza sull'effettiva sussistenza delle condizioni per garantire al sindaco unico e alla società di revisione una concreta autonomia nelle loro funzioni di controllo delle attività aziendali anche con specifico riferimento ai reati di natura fiscale-tributaria.
 - ❑ Con riferimento alle altre attività a rischio:
 - ❑ Svolgere verifiche periodiche sul rispetto delle procedure interne;
 - ❑ Valutare periodicamente l'efficacia delle procedure volte a prevenire la commissione dei reati;
 - ❑ Esaminare le eventuali segnalazioni di presunte violazioni del modello ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in relazione alle segnalazioni ricevute.



3. Reati in materia di violazione norme antinfortunistiche

Sicurezza, Igiene e Prevenzione Infortuni.

3.1 Reati rilevanti

Il presente capitolo si riferisce a comportamenti posti in essere dai Destinatari, come di seguito definiti. Occorre evidenziare che i reati di cui al presente capitolo, a differenza degli altri fin qui previsti dal D.lgs. 231/2001 e sue modifiche, sono reati di natura COLPOSA e come tali possono essere commessi come conseguenza di una violazione di norme o regolamenti nelle materie della sicurezza, prevenzione ed igiene del lavoro. Per la commissione di tali reati, dunque, non occorre la volontà dolosa dell'evento, ma basta una violazione delle disposizioni legali e regolamentari in materia, dalla quale derivi, come conseguenza non voluta, l'infortunio o la malattia comportanti la lesione grave, gravissima o la morte.

Obiettivo del Modello è che tutti i Destinatari adottino e facciano adottare regole di condotta conformi a quanto prescritto dalle norme in materia, incluse quelle regolamentari, al fine di impedire il verificarsi delle violazioni delle disposizioni di cui si tratta e, in conseguenza, dei reati in essa considerati.

A tale proposito, sono state considerate nel presente capitolo le aree di attività nel cui ambito possono essere commessi i seguenti delitti:

- Omicidio colposo (art. 589 c.p.).
- Lesioni personali colpose gravi o gravissime (art. 590, 3° comma e articolo 583 c.p.) commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sui luoghi di lavoro.

L'art. 30 del T.U. 81/2008 letto in combinato disposto con l'art. 25 septies del d. lgs. 231/2001 prevede che il Modello Organizzativo idoneo ad avere efficacia esimente della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche deve essere adottato ed efficacemente attuato assicurando un sistema aziendale per l'adempimento di tutti gli obblighi giuridici relativi:

- Al rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi ad attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici;
- Alle attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti;
- Alle attività di natura organizzativa quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- Alle attività di sorveglianza sanitaria;
- Alle attività di informazione e formazione dei lavoratori;
- Alle attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori;
- All'acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge;
- Alle periodiche verifiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate.

3.2 Individuazione aree ed attività a rischio

Stante la tipologia dei reati qui contemplati, si ritiene che tutte le aree di attività aziendale ove opera personale dipendente, siano a rischio di commissione degli stessi, pur se con differenti tipologie e gradi di rischio. Più specificatamente risultano essere a rischio le seguenti aree di attività aziendale:

- Formazione, informazione, addestramento e gestione
- Sorveglianza sanitaria e sulla sicurezza fisica
- Gestione delle emergenze
- Luoghi di lavoro, attrezzature di lavoro, disposizioni per la protezione individuale, impianti ed apparecchiature elettriche, cantieri temporanei o mobili, costruzioni o lavori in quota, segnaletica di salute e sicurezza sul lavoro, movimentazione manuale carichi, videoterminali, agenti fisici, agenti chimici, agenti cancerogeni e mutageni, esposizione all'amianto, agenti



biologici atmosfere esplosive.

Destinatari del presente capitolo, denominati "Destinatari", sono:

- l'Organo Amministrativo ovvero il consiglio di amministrazione e segnatamente il Presidente del C.d.A. E l'amministratore consigliere delegato che riveste la qualifica di "datore di lavoro" ai sensi e per gli effetti di cui al T.U. in materia di Sicurezza (art. 2, comma 1, lett. B, D. Lgs. 81/2008) in quanto dotato di poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione è responsabile di ogni aspetto e ogni adempimento relativo agli obblighi in materia di:
 - ❑ Igiene e sicurezza sul lavoro
 - ❑ Prevenzione infortuni;
- I dirigenti, che in ragione delle competenze professionali e dei poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferito, attuano le direttive del datore di lavoro organizzando l'attività lavorativa e vigilando su di essa (art. 2, comma 1, lettera d, D. Lgs 81/2008);
- I PREPOSTI e le singole funzioni aziendali che in ragione delle competenze professionali e nei limiti dei poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferito, sovrintendono all'attività lavorativa e garantiscono l'attuazione delle direttive ricevute, controllando la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa (art. 2, comma 1, lettera e, D. Lgs. 81/2008);
- Il RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE-RSPP della Società al quale sono demandate specifiche responsabilità in materia, ai sensi del T.U. in materia di Sicurezza (D.lgs. 81/2008) nel caso di specie è stato nominato un RSPP interno;
- Il MEDICO COMPETENTE, nominato ai sensi e per gli effetti degli artt. 38, 39, 40 e 41 del T.U. in materia di Sicurezza (D.lgs. 81/2008);
- Il RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA-RLS, di cui agli artt. 47 e 50 del T.U. in materia di Sicurezza (D.lgs. 81/2008);
- I LAVORATORI.

3.3 Organizzazione Interna per la Prevenzione e Protezione

La Società si è adeguata alle disposizioni in materia di sicurezza, anche attraverso la predisposizione di un sistema di deleghe di funzioni e poteri.

Con riguardo alla predisposizione del Servizio di Prevenzione e Protezione, quale previsto dalla legge, l'Organo Amministrativo, Presidente del C.d.A. e l'amministratore-consigliere delegato in qualità di "datore di lavoro" ai sensi dell'articolo 17, lettera b del 4, comma 4 del T.U. in materia di Sicurezza (D.lgs. 81/2008), ha nominato un Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) così come previsto dall'art. 31 d.lgs. 81/2008 e ss..

Le competenze ed attribuzioni specifiche del RSPP consistono nel coordinamento del Servizio di Prevenzione e Protezione dai rischi, i cui compiti consistono in particolare nel:

- Coadiuvare il datore di lavoro nell'individuare i fattori di rischio, nel valutare i rischi e nell'individuare le misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente sulla base della specifica conoscenza dell'organizzazione aziendale;
- Elaborare, per quanto di competenza, le misure preventive e protettive conseguenti alla valutazione dei rischi (DVR), ed i sistemi di controllo di tali misure.
- Elaborare le procedure di sicurezza per le varie attività aziendali.
- Proporre i programmi di formazione ed informazione dei lavoratori.
- Partecipare alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza del lavoro, nonché alle riunioni periodiche annuali sulla sicurezza.
- Fornire ai lavoratori le informazioni sui rischi per la salute e sicurezza sul lavoro connessi all'attività dell'impresa in generale e quelle relative alle procedure di primo soccorso, lotta antincendio ed evacuazione.

l'RSPP è tenuto al segreto in ordine ai processi lavorativi di cui venga a conoscenza nell'esercizio delle funzioni attribuite.

Il DATORE DI LAVORO, organizzando l'attività lavorativa e vigilando su di essa, in concorso con



i soggetti in posizione apicale è obbligato a:

- Nominare il MEDICO COMPETENTE per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal presente decreto legislativo;
- Designare preventivamente i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza;
- Nell'affidare i compiti ai lavoratori, tenere conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza;
- Fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale, sentito il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il MEDICO COMPETENTE, ove presente;
- Prendere le misure appropriate affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni e specifico addestramento accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;
- Richiedere l'osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti, nonché delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuali messi a loro disposizione;
- Richiedere al MEDICO COMPETENTE l'osservanza degli obblighi previsti a suo carico nel presente decreto;
- Adottare le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato ed inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;
- Informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;
- Adempiere agli obblighi di informazione, formazione e addestramento di cui agli articoli 36 e 37;
- Astenersi, salvo eccezione debitamente motivata da esigenze di tutela della salute e sicurezza, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave e immediato;

3.4 Consentire ai lavoratori di verificare, mediante il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, l'applicazione delle misure di sicurezza e di protezione della salute

- Consegnare tempestivamente al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, su richiesta di questi e per l'espletamento della sua funzione, copia del documento di cui all'articolo 17 (DVR), comma 1, lettera a), nonché consentire al medesimo rappresentante di accedere ai dati di cui alla lettera q);
- Elaborare il documento di cui all'articolo 26 (DVR), comma 3, e, su richiesta di questi e per l'espletamento della sua funzione, consegnarne tempestivamente copia ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- Prendere appropriati provvedimenti per evitare che le misure tecniche adottate possano causare rischi per la salute della popolazione o deteriorare l'ambiente esterno verificando periodicamente la perdurante assenza di rischio;
- Comunicare all'INAIL, in relazione alle rispettive competenze, a fini statistici e informativi, i dati relativi agli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell'evento e, a fini assicurativi, le informazioni relative agli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal lavoro superiore a tre giorni;
- Consultare il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza nelle ipotesi di cui all'articolo 50 e cioè in ordine alla valutazione dei rischi ed alla designazione dell'RSPP, del MEDICO COMPETENTE ed alle attività di prevenzione incendi, primo soccorso ed evacuazione dei luoghi di lavoro;
- Adottare le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e dell'evacuazione dei luoghi di lavoro, nonché per il caso di pericolo grave e immediato, secondo le disposizioni di cui all'articolo 43. Tali misure devono essere adeguate alla natura dell'attività, alle dimensioni dell'azienda o dell'unità produttiva, e al numero delle persone presenti;
- Munire, nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto e di subappalto, i



- lavoratori di apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro;
- Convocare la riunione periodica di cui all'articolo 35;
 - Aggiornare le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e sicurezza del lavoro, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e della protezione;
 - Comunicare annualmente all'INAIL i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza.

I PREPOSTI, ovvero coloro che sovrintendono all'attività lavorativa e garantiscono l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei dipendenti ed esercitando un funzionale potere di iniziativa, sono obbligati, secondo le loro attribuzioni e competenze a:

- Sovrintendere e vigilare sull'osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di lavoro collettivi e dei DPI messi a loro disposizione e, in caso di persistenza dell'inosservanza, informare i loro superiori diretti;
- Verificare affinché solo i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;
- Richiedere l'osservanza delle misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato e inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;
- Informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;
- Astenersi, salvo eccezioni debitamente motivate, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato;
- Segnalare tempestivamente al datore di lavoro o al dirigente sia le deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale, sia ogni altra condizione di pericolo che si verifichi durante il lavoro, delle quali venga a conoscenza sulla base della formazione ricevuta;
- Frequentare appositi corsi di formazione secondo quanto previsto dall'articolo 37.

I LAVORATORI, come definiti dal T.U. sicurezza, sono obbligati a prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro.

Essi devono in particolare:

- Contribuire, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai PREPOSTI, all'adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- Osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai PREPOSTI, ai fini della protezione collettiva ed individuale;
- Utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto e, nonché i dispositivi di sicurezza;
- Utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione;
- Segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al PREPOSTO le deficienze dei mezzi e dei dispositivi di cui alle lettere c) e d), nonché qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle proprie competenze e possibilità e fatto salvo l'obbligo di cui alla successiva lettera f) per eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave e incombente, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;
- Non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;
- Non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori;
- Partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro;
- Sottoporsi ai controlli sanitari previsti dal presente decreto legislativo o comunque disposti dal MEDICO COMPETENTE.



Al MEDICO COMPETENTE sono attribuite le responsabilità ed i compiti di cui agli articoli 38, 39, 40 e 41 del T.U. in materia di Sicurezza (d.lgs. 81/2008).

3.5 Individuazione delle funzioni aziendali corrispondenti

Nell'ambito dell'organizzazione del lavoro della società, il Presidente del C.d.A. quale legale rappresentante ai vertici dell'organizzazione aziendale riveste anche la qualifica di datore di lavoro ex d. lgs. 81/2008 unitamente all'amministratore-consigliere delegato con tutte le conseguenti attribuzioni e responsabilità che tale qualifica comporta e quale titolare di ogni potere in riferimento a tale specifico settore rappresentando la società in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

Ai sensi di legge è stato eletto l'RLS (Rappresentante dei Lavoratori sulla Sicurezza).

3.6 Misure generali di tutela

Oltre alla predisposizione ed aggiornamento periodico del Documento di Valutazione dei Rischi con i relativi documenti di valutazione dei rischi specifici e all'adozione dei documenti di valutazione dei rischi da interferenza, l'azienda pone in essere le seguenti misure generali di tutela:

- La programmazione e la destinazione di adeguate risorse economiche, umane ed organizzative necessarie per il rispetto delle misure di prevenzione e sicurezza, per la verifica della loro attuazione e per la vigilanza sull'osservanza degli adempimenti prescritti;
- I processi produttivi sono programmati in modo tale da ridurre al minimo l'esposizione a rischio dei lavoratori, in relazione ai rischi individuati nel DVR;
- Gli ambienti di lavoro, le attrezzature, le macchine e gli impianti sono regolarmente oggetto di manutenzione e vengono seguiti dei programmi di verifica periodica;
- Le vie di esodo, le uscite di emergenza, l'attrezzatura di pronto soccorso ed i presidi di sicurezza sono contraddistinti da apposita segnaletica a norma di legge, al fine di richiamare con immediatezza l'attenzione su situazioni costituenti pericolo o sui comportamenti da adottare per prevenirlo e combatterlo;
- I compiti e le mansioni sono affidati ai lavoratori tenendo conto delle loro capacità e delle condizioni di salute;
- Il rispetto delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza e l'utilizzo dei DPI sono costantemente monitorati da parte dei dirigenti e/o PREPOSTI, che ne esigono l'osservanza, segnalando al datore di lavoro o suo delegato per gli opportuni provvedimenti, anche disciplinari, le ipotesi di violazione.

3.7 Attività di Monitoraggio e Controllo

In linea con quanto previsto dal T.U. della Sicurezza (D. Lgs. 81/08), il Servizio di Prevenzione e Protezione dai rischi, per tale intendendosi insieme delle persone, sistemi e mezzi, esterni o interni all'azienda, finalizzati all'attività di prevenzione e protezione dai rischi professionali per i lavoratori, ha provveduto, migliorandone nel tempo l'efficacia, ad implementare un Sistema di Prevenzione e Protezione che prevede, oltre all'adempimento delle disposizioni normative vigenti, lo svolgimento di una serie di attività, riunioni di coordinamento e verifiche atte a garantire un periodico monitoraggio dello stato della sicurezza dei lavoratori all'interno dell'ambiente di lavoro senza dimenticare che tale sensibilità aziendale nei confronti di questo tema è confermata anche dall'aver voluto, adottato e certificato in ambito sicurezza sui luoghi di lavoro il sistema di gestione ISO 45001.

Il "Sistema di Prevenzione e Protezione" della Società si compone di:

- Documenti descrittivi dello stato del Sistema, quali:
 - ❑ Documento di Valutazione dei Rischi integrato con il Documento di valutazione dei rischi specifici e da interferenza, redatto e conservato ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 28 T.U. in materia di sicurezza (D.lgs. 81/08), ai sensi della stessa norma la società ha provveduto anche alla valutazione del rischio stress lavoro correlato entro i termini di legge.



- Verbali delle riunioni almeno annuali tra RSPP, Datore di Lavoro o suo Delegato, MEDICO COMPETENTE e R.L.S ex. art 35 T.U. in materia di sicurezza (D.lgs. 81/08).
- Riunioni di coordinamento, consuntivazione o aggiornamento:
 - Riunioni informali periodiche (di regola mensili) di aggiornamento tra l'RSPP ed i singoli PREPOSTI.
 - Riunioni periodiche annuali di prevenzione e protezione dai rischi, tra il Datore di Lavoro o suo rappresentante, l'RSPP, il MEDICO COMPETENTE e i R.L.S. ex. art 35 T.U. in materia di sicurezza (D.lgs. 81/08)

Nell'ambito delle procedure di gestione sicurezza l'azienda prevede:

- La verifica del rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge, relativi ad attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici, e degli adempimenti degli obblighi giuridici relativi alle attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti, mediante:
 - Sopralluogo semestrale da parte dell'rspp e affiancato dai Dirigenti e PREPOSTI aziendali di volta in volta coinvolti e, ove necessario, dal Datore di lavoro o suo rappresentante, del quale viene redatto apposito verbale sottoscritto dall'rspp;
 - Aggiornamento del DVR e dei relativi allegati, di regola biennale in presenza di variazioni significative del processo produttivo o del rischio o nel caso di introduzione di nuovi processi produttivi, macchinari o attrezzature, a cura dell'spp e validazione da parte del Datore di Lavoro con coinvolgimento, ove necessario, del MEDICO COMPETENTE;
 - Esame congiunto tra Direzione e SPP, relativamente agli acquisti di nuove tipologie di attrezzature o macchinari al fine di verificarne preventivamente l'idoneità e la conformità ai predetti standard tecnico strutturali di legge;
 - Tempestiva comunicazione da parte della Direzione al SPP, ed al MEDICO COMPETENTE della previsione concreta ed attuale di nuovi investimenti produttivi e variazioni dell'attività aziendale che possono avere un riflesso sulla adeguatezza della valutazione dei rischi e della predisposizione delle relative misure di prevenzione e protezione.
- La verifica delle attività di natura organizzativa relative alla sicurezza e prevenzione quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, mediante:
 - Revisione ed eventuale aggiornamento periodico, almeno biennale o comunque in presenza di modifiche sostanziali, del Piano delle Emergenze e pronto soccorso, documentalmente verbalizzata dal SPP;
 - Segnalazione tempestiva da parte della Funzione Personale al SPP di ogni cessazione o trasferimento dei componenti le squadre antincendio e pronto soccorso già nominati; ove tali variazioni determinino la necessità di una integrazione delle squadre, la Direzione vi provvede su segnalazione del SPP e provvede altresì alla necessaria formalizzazione e comunicazione;
 - Verifica da parte dell'organo di Vigilanza che tutti i componenti delle squadre antincendio e pronto soccorso abbiano effettuato i previsti corsi di formazione specifica ai sensi di legge, e che i nuovi incaricati siano avviati alla frequenza di detti corsi nei termini di legge;
 - Mantenimento da parte del SPP di uno scadenziario degli obblighi di formazione periodica triennale per gli addetti al pronto soccorso per l'organizzazione e l'avvio ai corsi di aggiornamento obbligatori;
 - Protocollo di gestione degli appalti a ditte esterne contenente l'indicazione degli adempimenti relativi alla sicurezza, il regolamento generale per lo svolgimento dei lavori all'interno dell'azienda, verbali di sopralluogo e coordinamento. La responsabilità dell'adempimento del protocollo appalti è attribuita alla direzione, la quale archivia e tiene a disposizione dell'organismo di Vigilanza la relativa documentazione in originale.
- La verifica delle attività di sorveglianza sanitaria mediante:
 - Mantenimento da parte della direzione-Ufficio Personale di uno scadenziario degli adempimenti periodici di sorveglianza sanitaria, con preavviso al MEDICO COMPETENTE per l'effettuazione delle visite periodiche che vengono effettuate in azienda;
 - Avvio di ogni nuovo assunto a visita medica preventiva presso il MEDICO COMPETENTE, a cura della direzione-Ufficio Personale;



- ❑ Archiviazione e conservazione, a cura della direzione-Ufficio Personale, in ciascuna cartella individuale degli esiti d'idoneità/inidoneità delle visite mediche effettuate dal MEDICO COMPETENTE; ove l'inidoneità sopravvenga, la direzione, d'intesa con il responsabile dell'area alla quale è adibito il dipendente e/o di altra area aziendale, individua, ove possibile, una diversa posizione lavorativa e provvede a verificarne l'idoneità mediante riavvio al MEDICO COMPETENTE.
- La verifica relativa alle attività di informazione/formazione dei lavoratori mediante:
 - ❑ Compilazione, conservazione ed archiviazione da parte della direzione-Ufficio Personale di verbale scritto di avvenuta formazione/informazione in ingresso relativo ai rischi generali dell'attività lavorativa;
 - ❑ Compilazione, conservazione ed archiviazione da parte della direzione-Servizio di Prevenzione e Protezione di scheda individuale per ciascun lavoratore nella quale viene riportata la consegna dei D.P.I. con le relative sottoscrizioni;
 - ❑ Compilazione, conservazione ed archiviazione da parte della direzione-Servizio Prevenzione e Protezione di scheda individuale per ciascun lavoratore nella quale viene riportata la consegna dei materiali informativi, l'effettuazione dell'affiancamento in fase di inserimento da parte di personale esperto, la partecipazione a corsi di formazione specifica e periodica;
 - ❑ Compilazione a cura del SPP e conservazione ed archiviazione da parte dell'ufficio del Personale, dei verbali di piano di addestramento/formazione del personale per ogni corso formativo rivolto al personale.
- Il SPP propone i corsi specifici di formazione per gli addetti a macchinari trasporto e movimentazione carichi, per particolari tipologie di lavorazioni, nonché macchine utensili, conservando ed archiviando la relativa verbalizzazione; a questo proposito il SPP vigila, affinché siano messe in atto le procedure e siano seguite alla lettera le istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori mediante sopralluoghi periodici ed a sorpresa sui luoghi di lavoro, dei quali viene redatto apposito verbale sottoscritto dall'rspp. Ove siano riscontrate inadempienze, violazione di procedure e di istruzioni, l'rspp trasmette il verbale all'organismo di Vigilanza per l'avvio degli opportuni provvedimenti di carattere disciplinare nonché cura le necessarie azioni correttive;
- Nell'ambito della procedura infortuni e incidenti, l'rspp verifica il rispetto delle procedure ed istruzioni del lavoro in sicurezza e, ove ne accerti la violazione, trasmette apposita comunicazione all'organismo di Vigilanza per l'avvio degli opportuni provvedimenti di carattere disciplinare nonché cura le necessarie azioni correttive;
- Il SPP dovrà inoltre provvedere a periodiche comunicazioni, almeno annuali, scritte ai PREPOSTI aziendali, nelle quali viene evidenziata la situazione infortunistica complessiva, rammentando gli obblighi generali e specifici di verifica e vigilanza del rispetto delle procedure e delle istruzioni del lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori, nell'ambito di questo preciso compito il SPP dovrà attivarsi nei confronti della direzione dell'azienda ai fini dell'acquisizione della documentazione e certificazione obbligatoria per legge mediante elaborazione di apposita check-list che evidenzia tutte le documentazioni e certificazioni obbligatorie previste dalla legge anche in relazione alla specifica attività aziendale; tale check-list consente la verifica continuativa, della quale viene data verbalizzazione con cadenza annuale da parte del SPP stesso, della conformità delle acquisizioni documentali e certificatorie di legge. In caso di scadenze, difformità o carenze, il SPP sollecita le funzioni aziendali competenti a provvedere alle opportune regolarizzazioni, dandone informazione all'organismo di Vigilanza.
- L'RSPP dovrà dare resoconto circa lo svolgimento delle periodiche verifiche sull'applicazione ed efficacia delle procedure adottate mediante idonea verbalizzazione in apposito Registro dei verbali dell'organismo di Vigilanza con pagine numerate progressive delle verifiche periodiche ed a campione, nonché di quelle rese necessarie a fronte di specifiche informazioni ricevute da parte dell'organismo di Vigilanza medesimo in conformità a quanto previsto dal presente Modello. Laddove l'Organismo di Vigilanza riscontri situazioni di non applicazione delle procedure adottate mediante il Modello, ne dà comunicazione al Datore di Lavoro per l'avvio degli eventuali procedimenti disciplinari nonché verifica le cause che hanno determinato la non applicazione e definisce gli adeguati interventi sottoponendo le relative proposte all'organo Amministrativo per la conseguente adozione.



- L'ODV, da parte sua, dovrà redigere relazione periodica scritta almeno semestrale indirizzata al Presidente del C.d.A. E all'amministratore consigliere delegato in materia di sicurezza relativa alle verifiche effettuate ed allo stato dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure e dei protocolli adottati nell'ambito del Modello 231.

L'azienda dispone inoltre:

- Del piano di emergenza aziendale, ivi inclusa la procedura di pronto soccorso
- Del DVR opportunamente integrato con il documento di valutazione dei rischi specifici e da interferenza
- Squadre di pronto soccorso e prevenzione incendi e gestione delle emergenze
- Di verbali di inchiesta infortunio
- Della consulenza del MEDICO COMPETENTE ai sensi di legge.
- L'azienda nell'ambito della sicurezza sui luoghi di lavoro ha anche adottato le seguenti procedure:
 - Valutazione rischi e opportunità sicurezza - documenti di valutazione dei rischi
 - Valutazione rischi e opportunità sicurezza - moduli
 - Valutazione rischi e opportunità sicurezza – procedure
 - Pianificazione e controllo operativi
 - Eliminazione dei pericoli e riduzione dei rischi della sicurezza – istruzioni
 - Pianificazione e controllo operativi eliminazione dei pericoli e riduzione dei rischi della sicurezza - schede di sicurezza
 - Pianificazione e controllo operativi eliminazione e riduzione dei rischi sicurezza - moduli
 - Pianificazione e controllo operativi eliminazione e riduzione dei rischi sicurezza – registrazioni.

Inoltre, il presente Modello Organizzativo ha la funzione di fornire un elenco dei principi generali e dei principi procedurali. Al presente modello si allegano anche apposite check-list di cui in allegato 2 ed il questionario delle procedure di cui in allegato 3 od in alternativa il modello **MOD 02-03 Lista di riscontro e Rapporto di audit** che possono essere utilizzate a discrezione dell'ODV per la propria attività valutativa ed ispettiva ai fini dell'efficace attuazione del Modello Organizzativo.

Quindi nell'espletamento di tutte le operazioni attinenti alla gestione sociale, oltre alle regole di cui al presente modello, gli esponenti aziendali sono tenuti in generale a conoscere e rispettare tutte le regole ed i principi che governano questo settore. Nell'espletamento delle rispettive attività-funzioni, oltre alle regole di cui al presente Modello, gli esponenti aziendali sono tenuti a conoscere e rispettare tutte le regole ed i principi contenuti nei seguenti documenti:

- Il Codice Etico;
- Le istruzioni e le attività organizzative di informazione, formazione, prevenzione e sorveglianza riferite alla generale tutela sul lavoro;
- Il regolamento per la qualificazione delle imprese da interpellare nelle gare per forniture di personale, appalti e servizi;
- Le procedure di verifica periodiche dell'applicazione ed efficacia delle procedure;
- Le procedure operative volte a garantire l'attuazione delle direttive in materia di tutela del lavoro;
- Ai consulenti, partner, fornitori e parti terze deve essere resa nota l'adozione del Modello e del Codice Etico da parte dell'azienda.

3.8 Flussi Informativi e attività dell'organismo di Vigilanza

Al fine di consentire all'Organismo di Vigilanza di monitorare efficacemente le misure di prevenzione e protezione poste in atto dalla Società allo scopo di prevenire gli infortuni sul lavoro, evitando al contempo inutili sovrapposizioni con l'attività di controllo già delegata alle strutture aziendali competenti, si prevede pervengano all'Organismo di Vigilanza, con le scadenze predefinite e per la parte di competenza in relazione alle attività svolte dalla Società, i seguenti documenti e relazioni:

- Relazione scritta periodica del SPP-Datore di lavoro, contenente la descrizione della



situazione delle aree operative per quanto riguarda l'igiene e sicurezza sul lavoro (stato del sistema di prevenzione e protezione implementato in azienda) e la prevenzione incendi;

- Notifica tempestiva degli infortuni e quasi infortuni, con particolare riguardo a quelli con prognosi maggiore o uguale a 30 gg..

L'OdV in tali casi potrà acquisire dal datore di lavoro-SPP:

- Le informazioni necessarie per verificare le cause dell'infortunio stesso;
- Le ragioni per le quali le misure di prevenzione e sicurezza non hanno, in tutto o in parte, funzionato;
- Le indicazioni circa le misure correttive che s'intendono adottare per evitare la ripetizione delle condizioni che hanno consentito l'infortunio;
- I successivi riscontri circa l'effettiva adozione delle misure correttive.
- Messa a disposizione del documento di valutazione del rischio di cui all'articolo 28 del t.u. in materia di sicurezza (d.lgs. 81/08);
- Segnalazione tempestiva, da parte del MEDICO COMPETENTE, delle situazioni anomale riscontrate nell'ambito delle visite periodiche o programmate. Tali segnalazioni, nel rispetto delle norme sulla privacy, saranno riferite al tipo di mansione, alle sostanze utilizzate ed alla lavorazione che il MEDICO COMPETENTE ritiene possa avere incidenza sulla salute del lavoratore;
- Segnalazione tempestiva, da parte dei PREPOSTI, di situazioni di pericolo o comunque di rischio che possano pregiudicare la salute o l'integrità fisica delle persone che operano in azienda o che possono comunque essere danneggiate a seguito di attività svolte dall'azienda;
- Segnalazione, da parte del spp, della effettuazione degli interventi formativi in materia di sicurezza, prevenzione ed igiene del lavoro, ovvero segnalazione della mancata effettuazione di quelli programmati, indicandone le ragioni. L'organismo di vigilanza potrà, inoltre, assistere alle riunioni periodiche sulla sicurezza.

L'Organismo di Vigilanza potrà, infine, sulla base delle informazioni pervenutegli, chiedere al Presidente del C.d.A., all'amministratore-consigliere delegato, al RSPP, o agli altri Destinatari della presente Parte Speciale, lavoratori compresi, gli ulteriori approfondimenti che riterrà opportuni.

In ogni caso, delle verifiche svolte a seguito delle segnalazioni, notifiche e comunicazioni di cui sopra, l'Organismo di Vigilanza provvederà a dare riscontro scritto nel verbale di sua competenza e nell'informativa al Datore di Lavoro, indicando anche le eventuali ulteriori segnalazioni ai fini di prevenzione che ritenesse di annotare.

Nell'ambito delle proprie competenze, l'Organismo di vigilanza potrà effettuare verifiche a campione, periodiche od occasionali, in merito al rispetto delle norme in materia di prevenzione infortuni, sicurezza ed igiene del lavoro, dandone atto nel verbale di propria competenza e nella relazione periodica all'organo amministrativo.

Ove riscontri inadempienze, ne darà tempestiva segnalazione all'RSVP, e al Datore di Lavoro per i necessari interventi correttivi e sanzionatori.

3.9 Informazione e Formazione

In base al sistema di prevenzione e protezione adottato dalla Società e ai sensi di quanto previsto dagli articoli 36 e 37 T.U. in materia di sicurezza (D.lgs. 81/08), tra i compiti del Datore di Lavoro rientrano anche i seguenti:

provvedere affinché tutti i lavoratori, che prestano servizio subordinato o ausiliario o autonomo, ricevano un'adeguata informazione sui rischi per la sicurezza e la salute connessi all'attività dell'unità locale in generale e sui rischi specifici cui gli stessi lavoratori siano esposti in relazione all'attività svolta nei rispettivi posti di lavoro, nonché circa le misure e le attività di protezione e prevenzione aziendali adottate, rendendo note le norme essenziali di prevenzione, sicurezza ed igiene mediante affissione, negli ambienti di lavoro, di estratti delle stesse o comunque con ogni altro mezzo idoneo a renderne più utile ed immediata la conoscenza, secondo le regole di cui all'articolo 36 del T.U. in materia di sicurezza (D. Lgs. 81/08), anche mediante appositi corsi di formazione in aula;



provvedere affinché tutti i lavoratori, che prestino servizio subordinato o ausiliario o autonomo, ricevano una formazione sufficiente e adeguata in materia di sicurezza e di salute, con particolare riferimento al proprio posto di lavoro ed alle proprie mansioni, secondo le regole di cui all'articolo 37 del T.U. in materia di sicurezza (D. Lgs. 81/08);

disporre, controllare ed esigere, anche in applicazione di norme disciplinari, che i lavoratori tutti osservino le norme di legge e le disposizioni interne in materia di sicurezza e igiene del lavoro, prevenzione incendi e tutela dell'ambiente, in particolare utilizzando i mezzi di protezione collettivi messi a loro disposizione e i dispositivi di protezione individuali da fornire loro, sentito il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione.

Tutta la formazione erogata viene regolarmente rendicontata mediante redazione di verbale da inserire in ciascuna cartella personale ed in una raccolta, preferibilmente informatica, a cura del SPP.

Per quanto concerne l'informazione e la formazione relativa al presente Modello Organizzativo, l'Organismo di Vigilanza organizzerà sessioni formative dirette ai Destinatari. Tale formazione sarà riproposta con cadenza triennale, e comunque nel caso in cui si renda necessario e/o opportuno aggiornare i Destinatari in merito ad eventuali modifiche normative e/o organizzative della Società ovvero nel caso risulti modificato il novero dei Destinatari.

In definitiva i compiti di vigilanza dell'ODV in relazione all'osservanza del Modello, per quanto concerne i reati di cui all'art. 25 septies sono i seguenti:

- Emanare e/o proporre che vengano emanate ed aggiornate le istruzioni standardizzate relative ai comportamenti da seguire nelle aree a rischio come evidenziate nella presente parte speciale del Modello. Tali istruzioni devono essere conservate su supporto cartaceo o informatico;
- Svolgere verifiche periodiche sul rispetto delle procedure interne e valutare periodicamente la loro efficacia a prevenire la commissione dei reati di omicidio colposo e lesioni gravi o gravissime commesse con la violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute del lavoro;
- Esaminare eventuali segnalazioni di presunte violazioni del presente Modello ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in relazione alle segnalazioni ricevute.

3.10 Sanzioni

A coloro che violano le disposizioni del Modello in materia sono applicate le specifiche sanzioni disciplinari previste dalla Parte Generale del Modello medesimo, richiamate nel Codice Etico e nel CCNL applicabile.

4. Altri reati

4.1 Reati di ricettazione, riciclaggio, autoriciclaggio, impiego di denaro beni o utilità di provenienza illecita

Il D.lgs. 231/2007 così come modificato dalla legge n. 186/14 ha introdotto una ulteriore lista di reati presupposto all'art. 25-octies del D.lgs. 231/01, che possono comportare una responsabilità dell'Azienda; tale categoria di illeciti ha compreso quelli della stessa natura che in precedenza erano sanzionati solo in relazione al requisito della transnazionalità. Si ritiene siano astrattamente applicabili a SEA S.P.A. i reati di:

- **Ricettazione (art. 648 c.p. modificato dal D.Lgs. n. 195 dell'8 novembre 2021).**

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un soggetto, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta danaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farli acquistare, ricevere od occultare.

Tale ipotesi è punita con la reclusione da due a otto anni e con la multa da euro 516 ad Euro 10.329. La pena è diminuita quando il fatto è di particolare tenuità

Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando l'autore del delitto da cui il danaro o le cose provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale delitto.

La pena è aumentata quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da delitti di rapina aggravata ai sensi dell'articolo 628, terzo comma, di estorsione aggravata ai sensi dell'articolo 629, secondo comma, ovvero di furto aggravato ai sensi dell'articolo 625, primo comma, n. 7-bis e quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

Il D.Lgs.n.195/2021 contempla inoltre la pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 300 a euro 6.000 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.

Se il fatto è di particolare tenuità si applica la pena della reclusione sino a sei anni e della multa sino a euro 1.000 nel caso di denaro o cose provenienti da delitto e la pena della reclusione sino a tre anni e della multa sino a euro 800 nel caso di denaro o cose provenienti da contravvenzione.
- **Riciclaggio (art. 648 bis c.p. modificato dal D. Lgs. n. 195 dell'8 novembre 2021).**

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un soggetto sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

La pena per tale reato, prevista dall'Art. 3 della L. n.186 del 15 dicembre 2014 e modificata dal D.Lgs.n.195/2021, è la reclusione da quattro a dodici anni e la multa da euro 5.000 a euro 25.000.

La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

Il D.Lgs.n.195/2021 contempla inoltre la pena della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 2.500 a 12.500 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi mentre è prevista una diminuzione di pena se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.
- **Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648 ter c.p. modificato dal D.Lgs. n. 195 dell'8 novembre 2021).**

Tale ipotesi di reato si configura nel caso di impiego in attività economiche o finanziarie di denaro, beni o altre utilità provenienti dai casi previsti dagli articoli 648 e 648-bis

La pena per tale reato, prevista dall'Art. 3 della L. n.186 del 15 dicembre 2014 e modificata dal D.Lgs.n.195/2021, è la reclusione da quattro a dodici anni e la multa da euro 5.000 a euro 25.000.

La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

Il D.Lgs.n.195/2021 contempla inoltre la pena della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 2.500 a 12.500 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei



mesi, e una diminuzione di pena nell'ipotesi di cui al quarto comma dell'Art. 648.

La normativa italiana in tema di prevenzione dei Reati di Riciclaggio prevede norme tese ad ostacolare le pratiche di riciclaggio, vietando tra l'altro l'effettuazione di operazioni di trasferimento di importi rilevanti con strumenti anonimi ed assicurando la ricostruzione delle operazioni attraverso l'identificazione e l'adeguata verifica della clientela e la registrazione dei dati in appositi archivi.

Nello specifico, il corpo normativo in materia di riciclaggio è costituito anzitutto dal Decreto Antiriciclaggio, che in parte ha abrogato e sostituito la Legge 197/1991.

Il Decreto Antiriciclaggio prevede in sostanza i seguenti strumenti di contrasto del fenomeno del riciclaggio di proventi illeciti:

- ❑ La previsione di un divieto di trasferimento di denaro contante e di titoli al portatore in euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, siano esse persone fisiche o giuridiche, quando il valore oggetto di trasferimento, è complessivamente pari o superiore a 3.000 euro. A decorrere dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021, il divieto di cui al comma 1 e la soglia di cui al comma 3 sono riferiti alla cifra di 2.000 euro. A decorrere dal 1 gennaio 2022, il predetto divieto e la predetta soglia sono riferiti alla cifra di 1.000 euro.

Le disposizioni di cui al presente articolo, concernenti la circolazione del contante e le modalità di circolazione degli assegni e dei vaglia non si applicano ai trasferimenti in cui siano parte banche o Poste Italiane S.p.A., istituti di moneta elettronica e istituti di pagamento.

(Modifiche apportate all'Art. 49 del D.Lgs.n.231/2007 dal Decreto-legge n.124 del 26 ottobre 2019 convertito con legge n.157 del 19 dicembre 2019).

- ❑ L'obbligo di adeguata verifica della clientela da parte di alcuni soggetti (elencati agli articoli 11, 12, 13 e 14 del Decreto Antiriciclaggio) in relazione ai rapporti ed alle operazioni inerenti allo svolgimento dell'attività istituzionale o professionale degli stessi. In tale ambito rientra anche l'obbligo della clientela di fornire, sotto la propria responsabilità, tutte le informazioni necessarie ed aggiornate per consentire agli intermediari di adempiere agli obblighi di adeguata verifica;
- ❑ L'obbligo di astenersi dall'apertura del Rapporto Continuativo o dall'esecuzione dell'operazione qualora l'intermediario non sia in grado di rispettare gli obblighi di adeguata verifica della clientela;
- ❑ L'obbligo da parte di alcuni soggetti (elencati agli articoli 11, 12, 13 e 14 del Decreto Antiriciclaggio) di conservare, nei limiti previsti dall'Art. 36 del Decreto Antiriciclaggio, i documenti o le copie degli stessi e registrare le informazioni che hanno acquisito per assolvere gli obblighi di adeguata verifica della clientela affinché possano essere utilizzati per qualsiasi indagine su eventuali operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo o per corrispondenti analisi effettuate dall'UIF o da qualsiasi altra autorità competente;
- ❑ L'obbligo di segnalazione da parte di alcuni soggetti (elencati agli articoli 10, comma 2, 11, 12, 13 e 14 del Decreto Antiriciclaggio) all'UIF, di tutte quelle operazioni, poste in essere dalla clientela, ritenute "sospette" o quando sanno, sospettano o hanno motivi ragionevoli per sospettare che siano in corso o che siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio o di finanziamento al terrorismo.

I soggetti sottoposti agli obblighi di cui ai numeri 2, 3 e 4. sono, tra gli altri:

- ❑ Gli intermediari finanziari e gli altri soggetti esercenti attività finanziaria. Tra tali soggetti figurano:
 - ❑ Banche;
 - ❑ Poste italiane;
 - ❑ Società di intermediazione mobiliare;
 - ❑ Società di gestione del risparmio;
 - ❑ Società di investimento a capitale variabile;
 - ❑ Le imprese di assicurazione che operano in Italia nei rami di cui all'Art. 2, comma 1, del CAP (rami vita);
- ❑ I professionisti, tra i quali si indicano:
 - ✓ I soggetti iscritti nell'albo dei ragionieri e periti commerciali;



- ✓ I notai e gli avvocati quando, in nome e per conto dei loro clienti, compiono qualsiasi operazione di natura finanziaria o immobiliare e quando assistono i loro clienti in determinate operazioni;
- ✓ I revisori contabili;
- ✓ Altri soggetti, intesi quali operatori che svolgono alcune attività il cui esercizio resta subordinato al possesso delle licenze, autorizzazioni, iscrizioni in albi o registri, ovvero alla preventiva dichiarazione di inizio di attività richieste dalle norme.

Tra le attività si indicano:

- Recupero di crediti per conto terzi;
 - Trasporto di denaro contante;
 - Gestione di case da gioco;
 - Offerta, attraverso internet, di giochi, scommesse o concorsi pronostici con vincite in denaro.
- **Autoriciclaggio (Art. 648-ter.1 modificato dal D.lgs. n. 195 dell'8 novembre 2021)**
La legge N.186 del 15 dicembre 2014 ha inserito il reato di autoriciclaggio che si commette quando si impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di un delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.
La pena prevista è la reclusione da due a otto anni e la multa da euro 5000 a Euro 25000
La pena è della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.
La pena è aumentata quando i fatti sono commessi nell'esercizio di un'attività bancaria o finanziaria o di altra attività professionale; invece, è diminuita fino alla metà per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l'individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilità provenienti dal delitto.
La pena è diminuita fino alla metà per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l'individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilità provenienti dal delitto

4.2 Criminalità Organizzata e altri reati

La L. 94/09 "Disposizioni in materia di sicurezza pubblica" ha introdotto nel D.Lgs. 231/01 la previsione di cui all'art. 24 ter "Delitti di Criminalità Organizzata".

In particolare, è prevista la responsabilità amministrativa degli enti nel caso di commissione dei seguenti reati:

- **Associazione per delinquere (art. 416 c.p.).**
Il fatto vietato consiste anche nella semplice partecipazione ad una associazione per delinquere (gruppo costituito da almeno tre persone associate allo scopo di commettere delitti). La fattispecie di partecipazione è integrata da un qualunque contributo all'associazione con la consapevolezza del vincolo associativo, non essendo necessario che i reati-fine siano realizzati. Si consideri che per configurare tale contributo è bastevole qualunque figura di aiuto, per esempio la agevolazione nell'ottenimento della disponibilità a qualunque titolo di immobili.
- **Associazione per delinquere di stampo mafioso (art. 416-bis c.p.).**
Differisce dal precedente soltanto per la tipologia dell'associazione criminale.
- **Scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-ter c.p.).**
Chiunque accetta direttamente o a mezzo di intermediari la promessa di procurare voti da parte di soggetti appartenenti alle associazioni di cui all'articolo 416 bis o mediante le modalità di cui al terzo comma dell'articolo 416 bis in cambio dell'erogazione o della promessa di erogazione di denaro o di qualunque altra utilità o in cambio della disponibilità a soddisfare gli interessi o le esigenze dell'associazione mafiosa è punito con la pena stabilita nel primo comma dell'articolo 416 bis.
La stessa pena si applica a chi promette, direttamente o a mezzo di intermediari, di procurare voti nei casi di cui al primo comma.



Se colui che ha accettato la promessa di voti, a seguito dell'accordo di cui al primo comma, è risultato eletto nella relativa consultazione elettorale, si applica la pena prevista dal primo comma dell'articolo 416 bis aumentata della metà.

In caso di condanna per i reati di cui al presente articolo, consegue sempre l'interdizione perpetua dai pubblici uffici.

➤ **Associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.).**

Chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, è punito con la reclusione da dieci a quindici anni.

Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da dodici a diciotto anni

L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri, ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra, alla 'ndrangheta e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, anche straniere, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso.

➤ **Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377 bis c.p.).**

Tale articolo punisce il fatto di chi induce (mediante violenza o minaccia o con l'offerta o la promessa di danaro o altra utilità) a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando tale soggetto ha la facoltà di non rispondere. La condotta di induzione a non rendere dichiarazioni (cioè di avvalersi della facoltà di non rispondere ovvero di rendere dichiarazioni false) deve essere realizzata in modo tipico (o mediante violenza o minaccia, ovvero con l'offerta di danaro o di qualunque altra utilità). Il soggetto passivo è necessariamente un soggetto al quale la legge attribuisca la facoltà di non rispondere. L'indagato (o l'imputato), l'indagato (o l'imputato) di reato connesso o collegato (sempre che gli stessi non abbiano già assunto l'ufficio di testimone, nonché a quella ristretta categoria di testimoni (i prossimi congiunti), cui l'art. 199 c.p.p. conferisce la facoltà di astenersi dal testimoniare.

Non è facile immaginare una casistica che possa determinare la responsabilità dell'ente ma è ipotizzabile il caso di un dipendente imputato o indagato che venga indotto a rendere false dichiarazioni (o ad astenersi dal renderle) per evitare un maggior coinvolgimento della responsabilità risarcitoria dell'ente stesso collegata al procedimento penale nel quale il dipendente è coinvolto.

➤ **Favoreggiamento personale (art. 378 c.p.).**

Consiste nel fatto di chi, dopo la commissione di un delitto e non essendo concorso nello stesso, aiuta taluno ad eludere le investigazioni o a sottrarsi alle ricerche. Si tratta di un reato di mera condotta essendo irrilevante che quest'ultima abbia avuto esito alcuno.

➤ **Impiego di lavoratori irregolari (art. 22 c. 12 bis d. lgs. 286/98).**

Il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno previsto dal presente articolo, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato, è punito.

➤ **Razzismo e Xenofobia (art. 604 bis c.p. Il presente articolo è stato inserito dall'art. 2 del D. Lgs. 01/03/2018, n. 21 concernente "Disposizioni di attuazione del principio di delega della riserva di codice nella materia penale a norma dell'articolo 1, comma 85, lettera q), della legge 23 giugno 2017, n. 103", con decorrenza dal 06/04/2018)**

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito:

- Chi propaganda idee fondate sulla superiorità o sull'odio razziale o etnico, ovvero istiga a commettere o commette atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi;
- Chi, in qualsiasi modo, istiga a commettere o commette violenza o atti di provocazione alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi.



- ❑ È vietata ogni organizzazione, associazione, movimento o gruppo avente tra i propri scopi l'incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi. Chi partecipa a tali organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi, o presta assistenza alla loro attività, è punito, per il solo fatto della partecipazione o dell'assistenza. Coloro che promuovono o dirigono tali organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi sono puniti, per ciò solo.

4.3 Reati Informatici e di sfruttamento della prostituzione minorile

In particolare, è prevista la responsabilità amministrativa degli enti nel caso di commissione dei seguenti reati:

- **Falsità in documento informatico o avente efficacia probatoria (art. 491-bis c.p.).**
Si ritiene che detta ipotesi di reato sia astrattamente applicabile a SEA S.P.A..
- **Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter c.p.).**
Si realizza nel caso in cui un soggetto, abusivamente, si introduca in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantenga contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo. Si ritiene che detta ipotesi di reato sia astrattamente applicabile a SEA S.P.A.
- **Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-quater c.p.).**
Si realizza nel caso in cui un soggetto, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procuri, riproduca, diffonda, comunichi o consegni codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisca indicazioni o istruzioni idonee al già menzionato scopo. Si ritiene che detta ipotesi di reato sia astrattamente applicabile a SEA S.P.A.
- **Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615-quinquies c.p.).**
Si realizza nel caso in cui un soggetto, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento, si procura, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o, comunque, mette a disposizione di altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici. Si ritiene che detta ipotesi di reato sia astrattamente applicabile a SEA S.P.A.
- **Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quater).**
Si realizza nel caso in cui un soggetto fraudolentemente intercetti comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrente tra più sistemi, ovvero le impedisca o le interrompa. Si ritiene che detta ipotesi di reato sia astrattamente applicabile a SEA S.P.A.
- **Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quinquies).**
Si realizza nel caso in cui un soggetto, al di fuori dei casi consentiti dalla legge, installi apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi. Si ritiene che detta ipotesi di reato sia astrattamente applicabile a SEA S.P.A.
- **Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis c.p.).**
Si realizza distruggendo, deteriorando o rendendo, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui, ovvero programmi, informazioni o dati altrui. Si ritiene che detta ipotesi di reato sia astrattamente applicabile a SEA S.P.A.
- **Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-ter c.p.).**
Si realizza con la distruzione, deterioramento, cancellazione, alterazione o soppressione di informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico, o comunque di pubblica utilità. Si ritiene che detta ipotesi di reato sia di difficile commissione in SEA S.P.A.
- **Danneggiamento dei sistemi informatici o telematici (art. 635-quater c.p.).**

Si realizza nel caso in cui un soggetto, mediante le condotte di cui all'art. 635bis c.p. ovvero attraverso l'induzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, renda in tutto o in parte inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacoli gravemente il funzionamento. Si ritiene che detta ipotesi di reato sia astrattamente applicabile a SEA S.P.A.

- **Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635-quinquies c.p.).**
Si ritiene che detta ipotesi di reato sia astrattamente applicabile a SEA S.P.A.
- **Frode informatica del certificatore di firma elettronica (art. 640-quinquies c.p.).**
Si ritiene che detta ipotesi di reato non sia astrattamente applicabile a SEA S.P.A.
- **Frode informatica con sostituzione dell'identità digitale in danno di uno o più soggetti (art. 640-ter c.p.).**
Si ritiene che detta ipotesi di reato sia astrattamente applicabile a SEA S.P.A.
- **Prostituzione minorile (art. 600 bis c.p.).**
È punito chiunque:
 - ❑ recluta o induce alla prostituzione una persona di età inferiore agli anni diciotto;
 - ❑ favorisce, sfrutta, gestisce, organizza o controlla la prostituzione di una persona di età inferiore agli anni diciotto, ovvero altrimenti ne trae profitto [600 septies, 600 septies.1, 600 septies.2].Salvo che il fatto costituisca più grave reato [609 quater], chiunque compie atti sessuali con un minore di età compresa tra i quattordici e i diciotto anni, in cambio di un corrispettivo in denaro o altra utilità, anche solo promessi, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro 1.500 a euro 6.000.
- **Detenzione materiale pornografico (art. 600 quater c.p.).**
Chiunque, al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 600-ter, consapevolmente si procura o detiene materiale pornografico realizzato utilizzando minori degli anni diciotto, è punito. La pena è aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale detenuto sia di ingente quantità [c.p. 600-sexies].
- **Pornografia virtuale (art. 600 quater c.p.).**
Le disposizioni di cui agli articoli 600 ter e 600 quater si applicano anche quando il materiale pornografico rappresenta immagini virtuali realizzate utilizzando immagini di minori degli anni diciotto o parti di esse, ma la pena è diminuita di un terzo.
Per immagini virtuali si intendono immagini realizzate con tecniche di elaborazione grafica non associate in tutto o in parte a situazioni reali, la cui qualità di rappresentazione fa apparire come vere situazioni non reali.
- **Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600 quinquies c.p.).**
Chiunque organizza o propaganda viaggi finalizzati alla fruizione di attività di prostituzione a danno di minori o comunque comprendenti tale attività.

4.4 Individuazione delle aree a rischio

Le attività a rischio individuate con riferimento alla sopra citata normativa sono:

- La gestione delle operazioni che per caratteristiche, entità o natura o per qualsivoglia altra circostanza conosciuta, tenuto conto anche della capacità economica e dell'attività svolta dal soggetto cui è riferita, inducano a ritenere – in base agli elementi a disposizione ed utilizzando la normale diligenza – che il denaro, i beni o le utilità oggetto delle operazioni medesime possano provenire da delitto (Operazioni a Rischio). In relazione alla tipologia di reati di cui al punto D.1 le aree ritenute più specificatamente a rischio risultano essere le operazioni finanziarie o commerciali poste in essere con persone fisiche e giuridiche residenti nei paesi a rischio individuati nelle c.d. "Liste Paesi" e/o con persone fisiche o giuridiche collegate ai reati di criminalità organizzata transnazionale di ricettazione, riciclaggio impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita riportanti nelle c.d. "Liste Nominative" entrambi rinvenibili nel sito Internet dell'Unità di Informazione Finanziaria della Banca d'Italia e della Commissione Europea o pubblicate da altri organismi nazionali e/o internazionali riconosciuti, o società controllate direttamente o indirettamente dai soggetti sopraindicati o da soggetti a rischio reati di cui al presente Modello. Ai fini della prevenzione dei reati in materia di riciclaggio possono essere di utilità per l'ODV anche i modelli e gli schemi di comportamenti



anomali presenti nel sito dell'U.I.F. e gli indicatori di anomalia. L'elenco delle Liste paesi e Liste nominative è rinvenibile presso l'ufficio dell'ODV che lo aggiorna ed è reso disponibile sulla rete informatica attraverso idoneo collegamento ad Internet. Si richiamano, in particolar modo, le operazioni svolte nell'ambito di attività di approvvigionamento internazionale che possono originare flussi finanziari diretti verso paesi esteri;

- L'utilizzo da parte dei soggetti di SEA S.P.A. dei sistemi informatici.

4.5 Regole di carattere generale

Gli organi sociali di SEA S.P.A. ed i dipendenti o consulenti nell'ambito delle funzioni ad essi attribuiti hanno l'obbligo di rispettare le norme di legge, del Codice Etico e le regole previste dal presente Modello, con espresso divieto di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti che realizzino le fattispecie di reato sopra elencate.

In particolare, le procedure aziendali sono caratterizzate dalla separazione dei ruoli d'impulso decisionale, di esecuzione e realizzazione, nonché di controllo, con adeguata formalizzazione e tracciabilità delle fasi principali del processo.

In coerenza con il Codice Etico e le procedure aziendali, i medesimi hanno l'obbligo di:

- Porre in essere correttamente e legalmente, in modo trasparente e collaborativo, tutte le attività di gestione delle risorse finanziarie, onde fornire un'informazione veritiera e completa sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della realtà aziendale;
- Rispettare le disposizioni di legge, i principi contabili e le regole aziendali, ponendo la massima attenzione, professionalità ed accuratezza, nella acquisizione, elaborazione, valutazione ed illustrazione dei dati e delle informazioni necessarie alla predisposizione del bilancio e delle altre comunicazioni sociali;
- Monitorare e tener traccia della provenienza e dell'impiego dei flussi finanziari, dei beni e delle altre risorse aziendali, nonché delle operazioni compiute in relazione ad essi;
- Prestare attenzione e controllo su operazioni che per caratteristiche, entità o natura o per qualsivoglia altra circostanza conosciuta, tenuto conto anche della capacità economica e dell'attività svolta dal soggetto cui è riferita, inducano a ritenere – in base agli elementi a disposizione ed utilizzando la normale diligenza – che il denaro, i beni o le utilità oggetto delle operazioni medesime appaiano di provenienza delittuosa.

Obiettivo del presente Modello, dunque, è quello di:

- Fornire un elenco dei principi generali e dei principi procedurali specifici cui gli esponenti aziendali, i consulenti, i partner e parti terze in relazione al tipo di rapporto in essere con l'ente sono tenuti ad attenersi per una corretta applicazione del Modello Organizzativo;
- Fornire all'ODV ed ai responsabili delle altre funzioni aziendali chiamati a cooperare con lo stesso, gli strumenti operativi necessari al fine di poter esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica allo stesso demandate.

Al fine di prevenire la commissione dei reati informatici, gli organi sociali di SEA S.P.A. ed i dipendenti o consulenti nell'ambito delle funzioni ad essi attribuiti hanno l'obbligo di rispettare le norme di legge, del Codice Etico e le regole previste dal presente Modello, con espresso divieto di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti che realizzino le fattispecie di reato sopra elencate.

In coerenza con il Codice Etico e le procedure aziendali, i medesimi hanno l'obbligo di:

- Porre in essere correttamente e legalmente, in modo trasparente e improntato alla massima collaborazione, tutte le attività di gestione delle risorse informatiche;
- Rispettare le disposizioni di legge e le regole aziendali, ponendo la massima attenzione, professionalità ed accuratezza, nell'utilizzo dei sistemi informatici;
- Monitorare e tener traccia dell'utilizzo del sistema informatico, dei programmi delle licenze e delle password personali e di sistema;
- A tal scopo è stata elaborata anche una procedura denominata "regolamento per l'utilizzo dei sistemi informatici aziendali";
- Osservare quanto prescritto dal regolamento per l'uso sistemi informatici.



Sono state anche redatte apposite check-list di cui all'allegato 4 ed il questionario procedurale di cui all'allegato 5 che potranno essere utilizzate a discrezione dell'ODV a supporto della propria attività ispettiva e valutativa ai fini dell'efficace attuazione del presente Modello Organizzativo.

4.6 Attività dell'Organismo di Vigilanza

L'Organismo di Vigilanza ha accesso, per i fini dell'attività ad esso attribuita, ad ogni documentazione aziendale che esso ritenga rilevante per la prevenzione e repressione di comportamenti contrari alle regole aziendali dettate dal Codice Etico e dal presente Modello.

Gli organi sociali aziendali devono segnalare all'Organismo di Vigilanza ogni Operazione a Rischio.

L'ODV in relazione all'osservanza del Modello per quanto riguarda reati di criminalità organizzata transnazionale, ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita deve:

- Emanare o proporre che vengano emanate ed aggiornate le istruzioni standardizzate relative ai comportamenti da seguire nell'ambito delle Aree a Rischio come individuate nel presente Modello, tali istruzioni devono essere scritte e conservate su supporto cartaceo o informatico
- Con riferimento al bilancio, alle relazioni ed alle altre comunicazioni sociali previste dalla legge l'ODV Provvede all'espletamento dei seguenti compiti:
 - ❑ Monitoraggio sull'efficacia delle procedure interne per la prevenzione dei reati qui monitorati;
 - ❑ Esame di eventuali segnalazioni specifiche provenienti dagli organi di controllo o da qualsiasi dipendente ed effettuazione degli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in conseguenza delle segnalazioni ricevute;
- Con riferimento alle altre attività a rischio:
 - ❑ Svolgere verifiche periodiche sul rispetto delle procedure interne;
 - ❑ Valutare periodicamente l'efficacia delle procedure volte a prevenire la commissione dei reati qui monitorati;
 - ❑ Esaminare le eventuali segnalazioni di presunte violazioni del Modello ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in relazione alle segnalazioni ricevute.

4.7 Delitti contro l'industria ed il commercio

La L. 99/09 "Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia", con la successiva modifica del d. lgs. 125/2016 ha introdotto nel D.Lgs. 231/01 la previsione di cui all'art. 25 bis "Delitti contro l'industria e il commercio", prevedendo una responsabilità dell'ente in caso di realizzazione dei seguenti delitti:

- La turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.)
- L'illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513bis c.p.)
- La frode contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.)
- La frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.)
- La vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.)
- La vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.)
- La fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517 ter c.p.).

4.8 Delitti in materia di violazione del diritto d'autore

La L. 99/09 "Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia", ha introdotto nel D.lgs. 231/01 la previsione di cui all'art. 25 novies "Delitti in materia di violazione del diritto d'autore", prevedendo una responsabilità dell'ente in caso di violazione delle previsioni di cui:

- **All'art. 171, primo comma, lettera a-bis e terzo comma, l. 633/1941 e successive modificazioni.**
"salvo quanto disposto dall'art. 171-bis e dall'articolo 171-ter è punito con la multa da euro

51 a euro 2.065 chiunque, senza averne diritto, a qualsiasi scopo e in qualsiasi forma: a-bis) mette a disposizione del pubblico, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta, o parte di essa".

"la violazione delle disposizioni di cui al terzo ed al quarto comma dell'articolo 68 comporta la sospensione dell'attività di fotocopia, xerocopia o analogo sistema di riproduzione da sei mesi ad un anno nonché la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.032 a euro 5.164;

➤ **All'art. 171 bis, l. 633/1941 e successive modificazioni:**

❑ Chiunque abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla società italiana degli autori ed editori (siae), è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da euro 2.582 a euro 15.493. La stessa pena si applica se il fatto concerne qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 se il fatto è di rilevante gravità.

❑ Chiunque, al fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati siae riproduce, trasferisce su altro supporto, distribuisce, comunica, presenta o dimostra in pubblico il contenuto di una banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 64-quinquies e 64-sexies, ovvero esegue l'estrazione o il reimpiego della banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 102-bis e 102-ter, ovvero distribuisce, vende o concede in locazione una banca di dati, è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da euro 2.582 a euro 15.493. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 se il fatto è di rilevante gravità.

➤ **All'art. 171 ter, l. 633/1941 e successive modificazioni:**

❑ È punito, se il fatto è commesso per uso non personale, con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.582 a euro 15.493 chiunque a fini di lucro: a) abusivamente duplica, riproduce, trasmette o diffonde in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, un'opera dell'ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, dischi, nastri o supporti analoghi ovvero ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento; b) abusivamente riproduce, trasmette o diffonde in pubblico, con qualsiasi procedimento, opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-musicali, ovvero multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati; c) pur non avendo concorso alla duplicazione o riproduzione, introduce nel territorio dello stato, detiene per la vendita o la distribuzione, o distribuisce, pone in commercio, concede in noleggio o comunque cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della televisione con qualsiasi procedimento, trasmette a mezzo della radio, fa ascoltare in pubblico le duplicazioni o riproduzioni abusive di cui alle lettere a) e b); d) detiene per la vendita o la distribuzione, pone in commercio, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della radio o della televisione contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, od altro supporto per il quale è prescritta, ai sensi della presente legge, l'apposizione di contrassegno da parte della società italiana degli autori ed editori (s.i.a.e.), privi del contrassegno medesimo o dotati di contrassegno contraffatto o alterato;⁽¹⁾_(SEP) e) in assenza di accordo con il legittimo distributore, ritrasmette o diffonde con qualsiasi mezzo un servizio criptato ricevuto per mezzo di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato; f) introduce nel territorio dello stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, vende, concede in noleggio, cede a qualsiasi titolo, promuove commercialmente, installa dispositivi o elementi di decodificazione speciale che consentono l'accesso ad un servizio criptato senza il pagamento del canone dovuto; f-bis) fabbrica, importa, distribuisce, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, pubblicizza per la vendita o il noleggio, o detiene per scopi commerciali, attrezzature, prodotti o componenti ovvero presta servizi che abbiano la prevalente

finalità o l'uso commerciale di eludere efficaci misure tecnologiche di cui all'art. 102-
quater ovvero siano principalmente progettati, prodotti, adattati o realizzati con la finalità
di rendere possibile o facilitare l'elusione di predette misure. Fra le misure tecnologiche
sono comprese quelle applicate, o che residuano, a seguito della rimozione delle misure
medesime conseguentemente a iniziativa volontaria dei titolari dei diritti o ad accordi tra
questi ultimi e i beneficiari di eccezioni, ovvero a seguito di esecuzione di provvedimenti
dell'autorità amministrativa o giurisdizionale; h) abusivamente rimuove o altera le
informazioni elettroniche di cui all'articolo 102 quinquies, ovvero distribuisce, importa a
fini di distribuzione, diffonde per radio o per televisione, comunica o mette a disposizione
del pubblico opere o altri materiali protetti dai quali siano state rimosse o alterate le
informazioni elettroniche stesse.

- ❑ È punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 2.582 a euro 15.493 chiunque: a) riproduce, duplica, trasmette o diffonde abusivamente, vende o pone altrimenti in commercio, cede a qualsiasi titolo o importa abusivamente oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi; a-bis) in violazione dell'art. 16, a fini di lucro, comunica al pubblico immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa; b) esercitando in forma imprenditoriale attività di riproduzione, distribuzione, vendita o commercializzazione, importazione di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi, si rende colpevole dei fatti previsti dal comma 1; c) promuove o organizza le attività illecite di cui al comma 1.
- ❑ La pena è diminuita se il fatto è di particolare tenuità.
- ❑ La condanna per uno dei reati previsti nel comma 1 comporta: a) l'applicazione delle pene accessorie di cui agli articoli 30 e 32-bis del codice penale; b) la pubblicazione della sentenza in uno o più quotidiani, di cui almeno uno a diffusione nazionale, e in uno o più periodici specializzati; c) la sospensione per un periodo di un anno della concessione o autorizzazione di diffusione radiotelevisiva per l'esercizio dell'attività produttiva o commerciale.
- ❑ Gli importi derivanti dall'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dai precedenti commi sono versati all'ente nazionale di previdenza ed assistenza per i pittori e scultori, musicisti, scrittori ed autori drammatici
- **All'art. 171 septies, l. 633/1941 e successive modificazioni.**
La pena di cui all'articolo 171-ter, comma 1, si applica anche:
 - ❑ Ai produttori o importatori dei supporti non soggetti al contrassegno di cui all'articolo 181-bis, i quali non comunicano alla siae entro trenta giorni dalla data di immissione in commercio sul territorio nazionale o di importazione i dati necessari alla univoca identificazione dei supporti medesimi;
 - ❑ Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, a chiunque dichiari falsamente l'avvenuto assolvimento degli obblighi di cui all'articolo 181-bis, comma 2, della presente legge
- **All'art. 171 octies, l. 633/1941 e successive modificazioni**
 - ❑ Qualora il fatto non costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.582 a euro 25.822 chiunque a fini fraudolenti produce, pone in vendita, importa, promuove, installa, modifica, utilizza per uso pubblico e privato apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale. Si intendono ad accesso condizionato tutti i segnali audiovisivi trasmessi da emittenti in forma tale da rendere gli stessi visibili esclusivamente a gruppi di utenti selezionati dal soggetto che effettua l'emissione del segnale, indipendentemente dalla imposizione di un canone.
 - ❑ La pena non è inferiore a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 se il fatto è di rilevante gravità.

4.9 Individuazione delle Aree di Attività a Rischio

Le attività a rischio, per tali intendendosi attività aziendali che possono ipoteticamente ed astrattamente esporre alla commissione dei reati rilevanti, fermo restando che i medesimi



debbono essere posti volontariamente in essere nell'interesse o a vantaggio dell'azienda, sono:

- **Delitti contro l'industria ed il commercio:**
 - ❑ L'utilizzo da parte dell'azienda di brevetti, disegni e/o progetti che potrebbero violare legittimi diritti di terzi;
 - ❑ Rapporti con aziende concorrenti, loro rappresentanti ed intermediari di vendita in genere.
- **Delitti in materia di violazione del diritto d'autore: l'utilizzo, nell'ambito dell'attività aziendale, dei sistemi informatici aziendali e di programmi informatici soggetti a licenza obbligatoria**

4.10 Regole comportamentali

Gli organi sociali di SEA S.P.A. ed i dipendenti o consulenti nell'ambito delle funzioni ad essi attribuiti hanno l'obbligo di rispettare le norme di legge, del Codice Etico e le regole previste dal presente Modello, con espresso divieto di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti che realizzino le fattispecie di reato sopra elencate.

In particolare, le procedure aziendali sono caratterizzate dalla separazione dei ruoli d'impulso decisionale, di esecuzione, realizzazione, e di controllo, con adeguata formalizzazione e documentazione delle fasi principali del processo.

In coerenza con il Codice Etico e le procedure aziendali, i destinatari hanno l'obbligo di:

- **Delitti contro l'industria ed il commercio:**
 - ❑ Porre in essere correttamente, legalmente, in modo trasparente ogni attività di carattere commerciale, nel rispetto delle norme del libero scambio e della libera concorrenza;
 - ❑ Astenersi da contatti professionali non autorizzati o comunque non trasparenti e idoneamente documentati, con concorrenti, loro rappresentanti o intermediari di vendita;
 - ❑ Rispettare le disposizioni di legge e le regole aziendali, ponendo la massima attenzione, professionalità ed accuratezza, nell'utilizzo di diritti di proprietà industriale, tra i quali marchi, brevetti e disegni; rispettare le procedure di verifica aziendali in materia di ricerca e sviluppo e innovazione, anche commerciale e pubblicitaria, in genere.
- **Delitti in materia di violazione del diritto d'autore:**
 - ❑ Rispettare le disposizioni di legge e le regole aziendali, ponendo la massima attenzione, professionalità ed accuratezza, nell'utilizzo dei sistemi informatici;
 - ❑ Monitorare e tener traccia dell'utilizzo del sistema informatico, dei programmi, delle licenze e delle password personali e di sistema;
 - ❑ Utilizzare esclusivamente programmi e sistemi adeguatamente dotati di licenza e di bollatura SIAE, ove prevista.

Sono inoltre state adottate le seguenti procedure specifiche: valutazione dei fornitori

4.11 Flussi Informativi ed Attività dell'Organismo di Vigilanza e Sanzioni

L'Organismo di Vigilanza potrà discrezionalmente attivarsi con controlli, verifiche ed ispezioni, anche con controlli a campione o a seguito di segnalazione, delle fasi di ciascun Processo Sensibile, evitando per quanto possibile di interferire con i processi decisionali aziendali, ma intervenendo prontamente con gli strumenti a sua disposizione per prevenire e, se del caso, reprimere, ogni comportamento che sia in contrasto con le regole aziendali.

L'Organismo di Vigilanza ha accesso, per i fini dell'attività ad esso attribuita, ad ogni documentazione aziendale che esso ritenga rilevante per la prevenzione e repressione di comportamenti contrari alle regole aziendali dettate dal Codice Etico e dal presente Modello.

Gli organi sociali aziendali devono segnalare all'Organismo di Vigilanza ogni Processo Sensibile.

Inoltre all'Organismo di Vigilanza devono essere tempestivamente segnalate le seguenti informazioni:

- Attività di congelamento di risorse finanziarie o economiche in adempimento agli obblighi comunitari;



- Esistenza di procedimenti penali che coinvolgono personale della società quali imputati, testimoni o persone informate dei fatti;
- Previsione di assunzione e/o di definizione di un accordo di consulenza da parte della società con personale straniero non comunitario e/o di soggetti destinati a svolgere le attività presso paesi esteri;
- Notizie o evidenze di utilizzo dei sistemi informatici aziendali e di terzi effettuato in violazione delle norme aziendali o legali;
- Notizie o evidenze di violazione di diritti di proprietà industriale di terzi.

A coloro che violano le disposizioni del Modello in materia sono applicate le specifiche sanzioni previste dalla Parte Generale del Modello medesimo, che si intendono qui richiamate.

4.12 Introduzione e funzione della parte speciale di delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti

La presente parte speciale si riferisce ai delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti di cui all'Art. 25-octies.1 del D.Lgs.n.231/2001 e ha come obiettivo che tutti i destinatari, ossia amministratori, dirigenti e dipendenti aziendali nonché consulenti e collaboratori, adottino regole di condotta conformi a quanto prescritto dal D.Lgs.n.231/2001 al fine di prevenire il verificarsi dei reati sopra richiamati

In particolare, la presente Parte Speciale ha lo scopo di:

Fornire le regole di comportamento e le procedure che gli amministratori, i dirigenti ed i dipendenti, nonché i consulenti, liberi professionisti e partner aziendali sono tenuti ad osservare ai fini della corretta applicazione del Modello.

Fornire all'Organismo di Vigilanza ed ai responsabili delle altre funzioni aziendali che cooperano con il medesimo, gli strumenti esecutivi per esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica.

4.13 Criteri per la definizione di delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti

La fattispecie del reato è posta in relazione alla commissione di delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti previsto dal Decreto Legislativo n.184 dell'8 novembre 2021.

Il D.Lgs. n. 184 "Attuazione della direttiva (UE) 2019/713 relativa alla lotta contro le frodi e le falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti" ha modificato la rubrica e i commi dell'Art. 493-ter del regio decreto n.1398 del 19 ottobre 1930, ha inserito nel codice penale l'Art. 493-quater (Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti) e ha ampliato i reati previsti dal D.Lgs. 231/01 con l'inserimento, dopo l'articolo 25-octies, del nuovo Art. 25-octies.1 (Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti)

Incorre nei reati contemplati dall'Art.25-octies.1, per la tutela del patrimonio oltre che per la corretta circolazione del credito:

- Chi utilizza carta di credito non essendone titolare avendola sottratta,
- Chi utilizza carta di credito non essendone titolare anche avendola solo trovata,
- Chi falsifica carte di credito,
- Chi cede carte di credito falsificate,
- Chi mette in circolazione carte di credito falsificate,
- Chi procura a sé o ad altri un ingiusto profitto alterando il funzionamento di un sistema informatico.

Il reato si consuma al momento dell'utilizzo delle carte o di programmi informatici indipendentemente se c'è stato o meno il conseguimento di un profitto.

4.14 Le fattispecie di reato richiamate dal D.Lgs.n.231/2001

L'attività normativa si sostanzia nell'introduzione dell'Art.25-octies.1 del D.Lgs.n.231/01 con relative sanzioni per violazioni e l'estensione della responsabilità amministrativa degli enti ad

alcuni illeciti commessi nella commissione dei delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti.

I reati contemplati nell'Art.25-octies.1 D.lgs. n. 184 dell'8 Novembre 2021 sono:

- Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti - (Articolo 493-ter regio decreto n.1398 del 19 ottobre 1930 modificato da D.Lgs. n. 184 del 8 novembre 2021)
- Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti - (Articolo 493-quater inserito da D.lgs. n. 184 del 8 novembre 2021);
- Frode informatica - (Articolo 640-ter c.p. modificato da D.Lgs. n. 184 del 8 novembre 2021).

4.15 Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti (Articolo 493-ter regio decreto n.1398 del 19 ottobre 1930 modificato da D.lgs. n. 184 dell'8 novembre 2021)

L'Art. 493-ter punisce chi al fine di trarre profitto per sé e per gli altri utilizza, cede, mette in circolazione carte di credito non collegate al proprio patrimonio personale, ma sottratte, trovate o falsificate.

Si riporta il testo dell'Art. 493-ter del regio decreto n.1398 del 19 ottobre 1930 modificato dal D.Lgs.n.184 dell'8 novembre 2021:

1. Chiunque al fine di trarre profitto per sé o per altri, indebitamente utilizza, non essendone titolare, carte di credito o di pagamento, ovvero qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all'acquisto di beni o alla prestazione di servizi o comunque ogni altro strumento di pagamento diverso dai contanti, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da 310 euro a 1.550 euro.
Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarre profitto per sé o per altri, falsifica o altera gli strumenti o i documenti di cui al primo periodo, ovvero possiede, cede o acquisisce tali strumenti o documenti di provenienza illecita o comunque falsificati o alterati, nonché ordini di pagamento prodotti con essi;
2. In caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per il delitto di cui al primo comma è ordinata la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato, nonché del profitto o del prodotto, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero quando essa non è possibile, la confisca di beni, somme di denaro e altre utilità di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente a tale profitto o prodotto;
3. Gli strumenti sequestrati ai fini della confisca di cui al secondo comma, nel corso delle operazioni di polizia giudiziaria, sono affidati dall'autorità giudiziaria agli organi di polizia che ne facciano richiesta;
4. Per il delitto di cui all'articolo 493-ter si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 300 a 800 quote.
Salvo che il fatto integri altro illecito amministrativo sanzionato più gravemente, in relazione alla commissione di ogni altro delitto contro la fede pubblica, contro il patrimonio o che comunque offende il patrimonio previsto dal codice penale, quando ha ad oggetto strumenti di pagamento diversi dai contanti, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:
 - a. Se il delitto è punito con la pena della reclusione inferiore ai dieci anni, la sanzione pecuniaria sino a 500 quote;
 - b. Se il delitto è punito con la pena non inferiore ai dieci anni di reclusione, la sanzione pecuniaria da 300 a 800 quote
 - c. Nei casi di condanna per uno dei delitti di cui ai commi 1 e 2 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2.

4.16 Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento



diversi dai contanti (Articolo 493-quater inserito da D.lgs. n. 184 dell'8 novembre 2021)

L'Art.493-quater punisce chi al fine di realizzare o far realizzare il reato previsto dall'Art. 493-ter, utilizza o fa utilizzare ad altri, tramite vendita, cessione od altro, apparecchiature, dispositivi o programmi informatici costruiti per commettere tale reato.

Si riporta il testo dell'Art. 494-ter inserito dal D.Lgs.n.184 dell'8 novembre 2021:

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di farne uso o di consentirne ad altri l'uso nella commissione di reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti, produce, importa, esporta, vende, trasporta, distribuisce, mette a disposizione o in qualsiasi modo procura a sé o a altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici che, per caratteristiche tecnico-costruttive o di progettazione, sono costruiti principalmente per commettere tali reati, o sono specificamente adattati al medesimo scopo, è punito con la reclusione sino a due anni e la multa sino a 1000 euro;
2. In caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per il delitto di cui al primo comma è sempre ordinata la confisca delle apparecchiature, dei dispositivi o dei programmi informatici predetti, nonché' la confisca del profitto o del prodotto del reato ovvero, quando essa non è possibile, la confisca di beni, somme di denaro e altre utilità di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente a tale profitto o prodotto.

Per il delitto di cui all'articolo 493-quater e per il delitto di cui all'articolo 640-ter, nell'ipotesi aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale, la sanzione pecuniaria sino a 500 quote.

Salvo che il fatto integri altro illecito amministrativo sanzionato più gravemente, in relazione alla commissione di ogni altro delitto contro la fede pubblica, contro il patrimonio o che comunque offende il patrimonio previsto dal codice penale, quando ha ad oggetto strumenti di pagamento diversi dai contanti, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

- a. Se il delitto è punito con la pena della reclusione inferiore ai dieci anni, la sanzione pecuniaria sino a 500 quote;
- b. Se il delitto è punito con la pena non inferiore ai dieci anni di reclusione, la sanzione pecuniaria da 300 a 800 quote.

Nei casi di condanna per uno dei delitti di cui ai commi 1 e 2 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2.

4.17 Frode informatica (Art.640-ter c.p. modificato da D.lgs. n. 184 dell'8 novembre 2021)

L'Art.640-ter a tutela del patrimonio individuale e specificatamente al regolare funzionamento dei sistemi informatici ed alla riservatezza dei dati in essi contenuti.

Questo reato si configura quando chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno.

Si riporta il testo dell'Art. 640-ter modificato al comma 2:

1. Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 1.032;
2. La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309 a euro 1.549 se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1) del secondo comma dell'art. 640, ovvero se il fatto produce un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale o è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema.



3. La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 600 a euro 3.000 se il fatto è commesso con furto o indebito utilizzo dell'identità digitale in danno di uno o più soggetti;
4. Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo e terzo comma o taluna delle circostanze previste dall'Art. 61, primo comma, numero 5, limitatamente all'aver approfittato di circostanze di persona, anche in riferimento all'età, e numero 7.

4.18 Le attività sensibili relative ai delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti

L'Art. 6, comma 2, lettera a) del D.Lgs.n.231/2001 indica, come uno degli elementi essenziali dei modelli di organizzazione e di gestione previsti dal decreto, l'individuazione delle cosiddette attività "sensibili" o "a rischio", ossia di quelle attività aziendali nel cui ambito potrebbe presentarsi il rischio di commissione di uno dei reati espressamente richiamati dal D.Lgs.n.231/2001.

L'analisi svolta nel corso del Progetto ha permesso di individuare le attività della Società che potrebbero essere considerate "sensibili" con riferimento al rischio di commissione dei reati richiamati dall'Art. 25-octies.1 del D.Lgs.n.231/2001.

Le aree a rischio "diretto" coprono tutte quelle interessate all'attività dell'azienda, in cui le singole card possono essere nominative oppure affidate ad un dipartimento e i pagamenti sono effettuati dai collaboratori.

Lo stesso dicasi laddove vengono adottati sistemi di pagamenti on line.

Per limitare i danni conseguenti ad eventuale commissione di reato l'amministrazione può decidere i massimali disponibili per ciascuno mentre nell'assegnazione di PW per pagamenti on line e per la salvaguardia del proprio sistema informatico o telematico l'amministratore adotterà tutte le misure previste per la sicurezza delle informazioni.

4.19 Organi e funzioni aziendali coinvolte

In relazione ai reati e alle condotte criminose sopra esplicitate le aree ritenute più specificamente a rischio risultano essere, anche in riferimento alle attività svolte dall'azienda le seguenti:

- Gestione fatturazione,
- Gestione amministrativa;
- Gestione di attività collegate ad import ed export;
- Gestione fornitori;
- Gestione acquisti;
- Attività di gestione del personale;
- Operatività HW e SW.

Eventuali integrazioni delle suddette Aree a Rischio potranno essere disposte dall'Amministratore Delegato al quale viene dato mandato di individuare le relative ipotesi e di definire gli opportuni provvedimenti operativi.

4.20 Principi e regole di comportamento

Tutti i Processi Sensibili devono essere svolti conformandosi alle leggi vigenti e al codice di condotta aziendale nonché alle procedure aziendali, ai valori e alle regole contenute nel Modello

In linea generale, il sistema di organizzazione della Società deve rispettare i requisiti fondamentali di formalizzazione e chiarezza, comunicazione e separazione dei ruoli, in particolare per quanto attiene l'attribuzione di responsabilità, di rappresentanza, di definizione delle linee gerarchiche e delle attività operative.



4.21 Principi e norme generali di comportamento

La presente Parte Speciale prevede l'espreso divieto a carico degli Organi Sociali aziendali (e dei Destinatari, Dipendenti, e Consulenti/Partner nella misura necessaria alle funzioni dagli stessi svolte) di:

- Porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate
- Violare i principi e le procedure esistenti in azienda e/o previste nella presente Parte Speciale
- La presente Parte Speciale prevede, conseguentemente, l'espreso obbligo a carico dei soggetti sopra indicati di:
 - ❑ Tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali interne, in tutte le attività amministrativo-contabile;
 - ❑ Assicurare che il processo di assunzione ed impiego del personale del settore amministrativo sia motivato da effettive necessità aziendali, che sia condotto in maniera trasparente e documentabile e che sia basato su criteri non arbitrari e quanto possibile oggettivi;
 - ❑ Assicurare l'esistenza nell'impresa di un sistema sia organizzativo, sia amministrativo-contabile adeguati e che ricomprendano anche un sistema gestionale efficace.

4.22 I controlli dell'Organismo di Vigilanza

Fermo restando quanto previsto nella Parte Generale relativamente ai poteri e doveri dell'Organismo di Vigilanza e il suo potere discrezionale di attivarsi con specifiche verifiche a seguito delle segnalazioni ricevute, l'Organismo di Vigilanza effettua periodicamente controlli sulle attività potenzialmente a rischio di commissione dei reati di cui alla presente Parte Speciale, commessi nell'interesse o a vantaggio dell'azienda, diretti a verificare la corretta esplicazione delle stesse in relazione alle regole di cui al presente Modello

Tali verifiche potranno riguardare, a titolo esemplificativo, l'idoneità delle procedure interne adottate, il rispetto delle stesse da parte di tutti i destinatari e l'adeguatezza del sistema dei controlli interni nel suo complesso

I compiti di vigilanza dell'Organismo di Vigilanza in relazione all'osservanza del Modello per quanto concerne i delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti sono i seguenti:

- Proporre che vengano costantemente aggiornate le procedure aziendali relative alla prevenzione dei reati alla presente Parte Speciale
- Monitorare sul rispetto delle procedure per la prevenzione della commissione di reati in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti
- Esaminare eventuali segnalazioni specifiche provenienti dagli organi sociali, da terzi o da qualsiasi esponente aziendale ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in relazione alle segnalazioni ricevute
- A tal fine, all'Organismo di Vigilanza viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante.



5. Reati ambientali

5.1 Introduzione e funzione della parte speciale dei reati ambientali

La presente Parte Speciale si riferisce a comportamenti posti in essere dai Dipendenti e dagli Organi Sociali dell'azienda, nonché dai suoi Collaboratori esterni e dai suoi Partner come già definiti nella Parte Generale

Obiettivo della presente Parte Speciale è che tutti i Destinatari, come sopra individuati, adottino regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla stessa al fine di impedire il verificarsi degli illeciti in essa considerati

Nello specifico, la presente Parte Speciale ha lo scopo di:

- Indicare i principi procedurali e le regole di comportamento che i Destinatari sono chiamati ad osservare ai fini della corretta applicazione del Modello;
- Fornire all'Organismo di Vigilanza e ai Responsabili delle altre funzioni della società, che cooperano con tale organismo, gli strumenti esecutivi necessari affinché gli stessi possano esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica.

La società adotta, in applicazione dei principi e delle regole di comportamento contenute nella presente Parte Speciale, le procedure interne ed i presidi organizzativi atti alla prevenzione dei reati di seguito descritti

5.2 Criteri per la definizione dei reati ambientali

Si definisce reato ambientale tutte le attività che danneggiano l'ambiente, le quali generalmente provocano o possono provocare un deterioramento significativo della qualità dell'aria, compresa la stratosfera, del suolo, dell'acqua, della fauna e della flora, compresa la conservazione delle specie

Con la legge 22 maggio 2015, n. 68, recante "Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente" vengono introdotte nell'ordinamento fattispecie di aggressione all'ambiente costituite sotto forma di delitto.

Una innovazione attesa da lungo tempo, nel corso del quale la risposta sanzionatoria a fenomeni criminali di massiccio, quando non irreparabile, inquinamento dell'ecosistema è stata affidata all'utilizzo – sovente discusso e comunque non privo di criticità sia sul piano sostanziale che sotto l'aspetto processuale/probatorio – del cd. disastro "innominato"

Proprio in funzione della necessità di uscire dalle difficoltà interpretative ed applicative di una norma indiscutibilmente legata ad altri contesti di "disastro", più immediatamente percepibili sul piano fenomenico, e allo stesso tempo volendo chiudere il cerchio del catalogo sanzionatorio presidiando penalmente ogni livello di alterazione peggiorativa delle matrici ambientali, il legislatore ha dunque introdotto nel codice penale due nuove figure delittuose (inquinamento ambientale e disastro ambientale), accompagnandole con altre previsioni incriminatrici giudicate necessarie per la tenuta complessiva del sistema e con ulteriori interventi di raccordo con il Codice dell'Ambiente e con la disciplina della responsabilità degli enti.

La presente Parte Speciale, con riferimento ai reati previsti dal D. Lgs. 121/2011 (di seguito anche "Reati ambientali") e aggiornati appunto con la legge 22 maggio 2015, n. 68 illustra i comportamenti che devono essere tenuti dai soggetti che operano nelle relative aree a rischio reato

5.3 Le fattispecie di reato richiamate dal D. Lgs.n.231/01

L'attività normativa si sostanzia nell'introduzione dell'Art.25-undecies del D.Lgs.n.231/01 con relative sanzioni per violazioni e l'estensione della responsabilità amministrativa degli enti ad alcuni illeciti commessi in violazione delle norme sulla tutela dell'ambiente



L'azienda è sensibile all'esigenza di assicurare condizioni di correttezza e trasparenza nella conduzione degli affari e delle attività aziendali.

A tal fine, ha avviato un progetto di analisi dei propri strumenti organizzativi, di gestione e di controllo, in considerazione dei reati previsti dagli Art. 25-undecies del Decreto Legislativo 231/01, volto a verificare la rispondenza dei principi comportamentali e delle procedure già adottate alle finalità previste dal Decreto.

In considerazione delle caratteristiche societarie ed organizzative, la presente Parte Speciale riguarda i reati previsti dall' Art.25-undecies del D.Lgs.n.231/01 (di seguito, per brevità, "Art. 25-undecies"), unitamente ai comportamenti che devono essere tenuti dai soggetti ai quali il Modello ex D.Lgs.n.231/01 è destinato.

Di seguito, l'elenco dei reati contemplati dall'Art.25-undecies (di seguito, anche "Reati ambientali") del Decreto e il testo delle relative disposizioni.

5.4 Inquinamento ambientale Art. 452- bis c.p.

Questo reato introdotto dall'articolo 1, comma 1 della legge n.68 del 22 maggio 2015 si verifica allorché abusivamente si cagiona un inquinamento (deterioramento o una compromissione) significativo e misurabile del suolo, delle acque, dell'aria, della flora, della fauna e dell'agricoltura.

La pena prevista è la reclusione da due a sei anni e la multa da 10.000 a 100.000 Euro
Quando il reato è commesso in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, storico, artistico, o in danno di specie di animali o vegetali protette, la pena viene aumentata.

5.5 Disastro ambientale Art. 452-quater c.p.

Questo reato introdotto dall'articolo 1, comma 1 della legge n.68 del 22 maggio 2015 si verifica allorché abusivamente si altera irreversibilmente l'equilibrio di un ecosistema, e l'eliminazione di questa alterazione risulti onerosa e conseguibile con provvedimenti eccezionali

Sono inoltre da tenere in conto gli effetti lesivi per il numero delle persone offese o esposte al pericolo

La pena prevista, fuori di casi previsti per l'articolo 434 c.p. (crollo di costruzioni o altri disastri dolosi) è la reclusione da cinque a quindici anni

Quando il reato è commesso in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, storico, artistico, o in danno di specie di animali o vegetali protette, la pena viene aumentata

5.6 Delitti colposi contro l'ambiente Art. 452-quinquies c.p.

Questo reato introdotto dall'articolo 1, comma 1 della legge n.68 del 22 maggio 2015 si verifica quando uno dei fatti contemplati negli articoli precedenti 452- bis c.p. e 452-quater c.p. è commesso per colpa (manca la volontà di determinare un qualsiasi evento costituente reato, ma l'evento si verifica ugualmente per negligenza, imprudenza, imperizia o per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline (Art. 43 c.p.).

Le pena previste dai medesimi articoli sono ridotte da un terzo a due terzi e diminuite ulteriormente di un terzo se c'è solo il pericolo di inquinamento o disastro ambientale.

5.7 Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività Art. 452-sexies c.p.

Questo reato introdotto dall'articolo 1, comma 1 della legge n.68 del 22 maggio 2015 si verifica quando chiunque abusivamente cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri, detiene, trasferisce, abbandona o si disfa illegittimamente di materiale ad alta radioattività.

Il reato è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da 10.000 a euro 50.000

La pena è aumentata se dal fatto deriva il pericolo di compromissione o deterioramento del suolo, delle acque, dell'aria, di un ecosistema, dell'agricoltura, della flora e della fauna

Se dal fatto deriva poi pericolo per la vita o per l'incolumità delle persone, la pena è aumentata fino alla metà.



5.8 Circostanze aggravanti Art.452-octies c.p.

L'Art. 452-octies è introdotto dall'articolo 1, comma 1 della legge n.68 del 22 maggio 2015 e viene applicato quando a commettere i reati di cui gli articoli precedenti, sia una associazione di tre o più persone; le pene previste dall'Art 416 c.p. (associazione per delinquere) sono aumentate.

Quando il fine è l'acquisizione, la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, di appalti o di servizi pubblici in materia ambientale le pene previste dal medesimo articolo 416-bis c.p. (associazione di tipo mafioso) sono aumentate.

Le pene di cui al primo e secondo punto sono aumentate da un terzo alla metà se dell'associazione fanno parte pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio che esercitano funzioni o svolgono servizi in materia ambientale.

5.9 Attività' organizzate per il traffico illecito di rifiuti (Art. 452-quaterdecies c.p. inserito da D. Lgs.n.21 del 1 marzo 2018 in sostituzione dell'art.260 del D. Lgs.n.152/2006)

Chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più' operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività' continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti è punito con la reclusione da uno a sei anni.

Se si tratta di rifiuti ad alta radioattività' si applica la pena della reclusione da tre a otto anni.

Il giudice, con la sentenza di condanna o con quella emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, ordina il ripristino dello stato dell'ambiente e può' subordinare la concessione della sospensione condizionale della pena all'eliminazione del danno o del pericolo per l'ambiente.

È sempre ordinata la confisca delle cose che servirono a commettere il reato o che costituiscono il prodotto o il profitto del reato, salvo che appartengano a persone estranee al reato.

Quando essa non sia possibile, il giudice individua beni di valore equivalente di cui il condannato abbia anche indirettamente o per interposta persona la disponibilità' e ne ordina la confisca.

5.10 Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette Art.727-bis c.p..

“Chiunque, fuori dai casi consentiti, uccide, cattura o detiene esemplari appartenenti ad una specie animale selvatica protetta è punito con l'arresto da uno a sei mesi o con l'ammenda fino a quattromila euro, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie

Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge, preleva o detiene esemplari appartenenti ad una specie vegetale selvatica protetta è punito con l'ammenda fino a quattromila euro, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie”.

La fattispecie sanzionata dal nuovo articolo 727-bis del Codice penale consiste nell'uccidere, catturare, prelevare e/o detenere esemplari appartenenti ad una specie animale selvatica protetta (primo comma), ovvero nel distruggere, prelevare o detenere esemplari appartenenti ad una specie vegetale selvatica protetta (secondo comma).

5.11 Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto Art. 733-bis c.p.

“Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge un habitat all'interno di un sito protetto o comunque lo deteriora compromettendone lo stato di conservazione, è punito con l'arresto fino a diciotto mesi e con l'ammenda non inferiore a tremila euro”

La fattispecie sanzionata consiste nella distruzione di un habitat all'interno di un sito protetto ovvero al suo deterioramento che ne comprometta lo stato di conservazione ed è ipotizzabile che



si verifichi in azienda.

5.12 Commercio internazionale di flora e di fauna selvatiche Artt.1,2,3-bis c.p. e 6 L. n. 150/1992

Le condotte di cui agli articoli 1,2,3bi e 6 della Legge n. 150/1992 disciplinano il commercio internazionale di flora e fauna selvatiche, con le relative disposizioni che non si applicano nei confronti dei giardini zoologici, delle aree protette, dei parchi nazionali, degli acquari e delfinari, dei circhi e delle mostre faunistiche permanenti o viaggianti, dichiarati idonei dalle autorità competenti in materia di salute e incolumità pubblica, sulla base dei criteri generali fissati previamente dalla commissione scientifica, in funzione della corretta sopravvivenza degli stessi, della salute e della incolumità pubblica.

Art. 1

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con l'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da euro quindicimila a euro centocinquantamila chiunque in violazione di quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, per gli esemplari appartenenti alle specie elencate nell'allegato A del Regolamento medesimo e successive modificazioni:
 - a. Importa, esporta o riesporta esemplari, sotto qualsiasi regime doganale, senza il prescritto certificato o licenza, ovvero con certificato o licenza non validi ai sensi dell'articolo 11, comma 2a, del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni;
 - b. Omette di osservare le prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari, specificate in una licenza o in un certificato rilasciati in conformità al Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni;
 - c. utilizza i predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi rilasciati unitamente alla licenza di importazione o certificati successivamente rilasciati dalle autorità competenti;
 - d. Trasporta o fa transitare, anche per conto terzi, esemplari senza la licenza o il certificato prescritti e rilasciati in conformità del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni e, nel caso di esportazione o riesportazione da un Paese terzo parte contraente della Convenzione di Washington, rilasciati in conformità della stessa, ovvero senza una prova sufficiente della loro esistenza,
 - e. Commercia piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni stabilite in base all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997 e successive modificazioni;
 - f. Detiene, utilizza per scopi di lucro, acquista, vende, espone o detiene per la vendita o per fini commerciali, offre in vendita o comunque cede esemplari senza la prescritta documentazione.
2. In caso di recidiva, si applica la pena dell'arresto da uno a tre anni e dell'ammenda da euro trentamila a euro trecentomila. Qualora il reato suddetto sia commesso nell'esercizio di attività di impresa, alla condanna consegue la sospensione della licenza da un minimo di sei mesi ad un massimo di due anni;
3. L'importazione, l'esportazione o la riesportazione di oggetti personali o domestici derivati da esemplari di specie indicate nel comma 1, in violazione delle disposizioni del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni, è punita con la sanzione amministrativa da euro seimila a euro trentamila). Gli oggetti introdotti illegalmente sono confiscati dal Corpo forestale dello Stato, ove la confisca non sia disposta dall'Autorità giudiziaria



Art. 2

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato è punito con l'ammenda da euro ventimila a euro duecentomila o con l'arresto da sei mesi ad un anno, chiunque, in violazione di quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, per gli esemplari appartenenti alle specie elencate negli allegati B e C del Regolamento medesimo e successive modificazioni:
 - a. Importa, esporta o riesporta esemplari, sotto qualsiasi regime doganale, senza il prescritto certificato o licenza, ovvero con certificato o licenza non validi ai sensi dell'articolo 11, comma 2a, del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni;
 - b. Omette di osservare le prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari, specificate in una licenza o in un certificato rilasciati in conformità al Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni;
 - c. Utilizza i predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi rilasciati unitamente alla licenza di importazione o certificati successivamente;
 - d. Trasporta o fa transitare, anche per conto terzi, esemplari senza licenza o il certificato prescritti, rilasciati in conformità del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni e, nel caso di esportazione o riesportazione da un Paese terzo parte contraente della Convenzione di Washington, rilasciati in conformità della stessa, ovvero senza una prova sufficiente della loro esistenza;
 - e. Commercia piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni stabilite in base all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni;
 - f. Detiene, utilizza per scopi di lucro, acquista, vende, espone o detiene per la vendita o per fini commerciali, offre in vendita o comunque cede esemplari senza la prescritta documentazione, limitatamente alle specie di cui all'allegato B del Regolamento.
2. In caso di recidiva, si applica la pena dell'arresto da sei mesi a diciotto mesi e dell'ammenda da euro ventimila a euro duecentomila. Qualora il reato suddetto sia commesso nell'esercizio di attività di impresa, alla condanna consegue la sospensione della licenza da un minimo di sei mesi ad un massimo di diciotto mesi;
3. L'introduzione nel territorio nazionale, l'esportazione o la riesportazione dallo stesso di oggetti personali o domestici relativi a specie indicate nel comma 1, in violazione delle disposizioni del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni, è punita con la sanzione amministrativa da euro tremila a euro quindicimila. Gli oggetti introdotti illegalmente sono confiscati dal Corpo forestale dello Stato, ove la confisca non sia disposta dall'Autorità giudiziaria;
4. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque omette di presentare la notifica di importazione, di cui all'articolo 4, paragrafo 4, del Regolamento (CE) n. 338/97, del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, ovvero il richiedente che omette di comunicare il rigetto di una domanda di licenza o di certificato in conformità dell'articolo 6, paragrafo 3, del citato Regolamento, unito con la sanzione amministrativa da euro tremila a euro quindicimila L'autorità amministrativa che riceve il rapporto previsto dall'articolo 17, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, per le violazioni previste e punite dalla presente legge, è il servizio CITES del Corpo forestale dello Stato.

Art. 3-bis

1. Alle fattispecie previste dall'articolo 16, paragrafo 1, lettere a), c), d), e), ed l), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive modificazioni, in materia di falsificazione o alterazione di certificati, licenze, notifiche di importazione, dichiarazioni, comunicazioni di informazioni al fine di acquisizione di una licenza o di un



certificato, di uso di certificati o licenze falsi o alterati si applicano le pene di cui al libro II, titolo VII, capo III del codice penale.

2. In caso di violazione delle norme del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, le stesse concorrono con quelle di cui agli articoli 1, 2 e del presente articolo.

Art. 6

1. Fatto salvo quanto previsto dalla legge 11 febbraio 1992, n. 157, è vietato a chiunque detenere esemplari vivi di mammiferi e rettili di specie selvatica ed esemplari vivi di mammiferi e rettili provenienti da riproduzioni in cattività che costituiscano pericolo per la salute e per l'incolumità pubblica.
2. Il Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'interno, con il Ministro della sanità e con il Ministro delle politiche agricole e forestali, stabilisce con proprio decreto i criteri da applicare nell'individuazione delle specie di cui al comma 1 e predispone di conseguenza l'elenco di tali esemplari, prevedendo altresì opportune forme di diffusione dello stesso anche con l'ausilio di associazioni aventi il fine della protezione delle specie
3. Fermo restando quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 5, coloro che alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto di cui al comma 2 detengono esemplari vivi di mammiferi o rettili di specie selvatica ed esemplari vivi di mammiferi o rettili provenienti da riproduzioni in cattività compresi nell'elenco stesso, sono tenuti a farne denuncia alla prefettura territorialmente competente entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 2. Il prefetto, d'intesa con le autorità sanitarie competenti, può autorizzare la detenzione dei suddetti esemplari previa verifica della idoneità delle relative strutture di custodia, in funzione della corretta sopravvivenza degli stessi, della salute e dell'incolumità pubblica.
4. Chiunque contravviene alle disposizioni di cui al comma 1 è punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda da euro quindicimila a euro trecentomila.
5. Chiunque contravviene alle disposizioni di cui al comma 3 è punito con la sanzione amministrativa da euro diecimila a euro sessantamila.
6. Le disposizioni dei commi 1, 3, 4 e 5 non si applicano:
 - a. Nei confronti dei giardini zoologici, delle aree protette, dei parchi nazionali, degli acquari e delfinari, dichiarati idonei dalla commissione scientifica di cui all'articolo 4, comma 2, sulla base dei criteri generali fissati previamente dalla commissione stessa;
 - b. Nei confronti dei circhi e delle mostre faunistiche permanenti o viaggianti, dichiarati idonei dalle autorità competenti in materia di salute e incolumità pubblica, sulla base dei criteri generali fissati previamente dalla commissione scientifica di cui all'articolo 4, comma 2. Le istituzioni scientifiche e di ricerca iscritte nel registro istituito dall'articolo 5-bis, comma 8, non sono sottoposte alla previa verifica di idoneità da parte della commissione.

5.13 Scarichi di acque reflue - Sanzioni penali Art. 137 D. Lgs. n. 152/2006

1. Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'Art.29-quattordices, comma 1, chiunque apra o comunque effettui nuovi scarichi di acque reflue industriali, senza autorizzazione, oppure continui ad effettuare o mantenere detti scarichi dopo che l'autorizzazione sia stata sospesa o revocata, è punito con l'arresto da due mesi a due anni o con l'ammenda da millecinquecento euro a diecimila euro
2. Quando le condotte descritte al comma 1 riguardano gli scarichi di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, la pena è dell'arresto da tre mesi a tre anni e dell'ammenda da 5.000 euro a 52.000 euro.
3. Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al comma 5, o di cui all'Art.29-quattordices, comma 3, effettui uno scarico di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto senza osservare le prescrizioni dell'autorizzazione, o le altre prescrizioni dell'autorità competente a norma degli articoli 107, comma 1, e 108, comma 4, è punito con l'arresto fino a due anni.
(omissis)



5. Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, nell'effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali, superi i valori limite fissati nella tabella 3 o, nel caso di scarico sul suolo, nella tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, oppure i limiti più restrittivi fissati dalle regioni o dalle province autonome o dall'Autorità competente a norma dell'articolo 107, comma 1, è punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda da tremila euro a trentamila euro. Se sono superati anche i valori limite fissati per le sostanze contenute nella tabella 3/A del medesimo Allegato 5, si applica l'arresto da sei mesi a tre anni e l'ammenda da seimila euro a centoventimila euro.
(omissis)
11. Chiunque non osservi i divieti di scarico previsti dagli articoli 103 e 104 è punito con l'arresto sino a tre anni.
(omissis)
13. Si applica sempre la pena dell'arresto da due mesi a due anni se lo scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili contiene sostanze o materiali per i quali è imposto il divieto assoluto di sversamento ai sensi delle disposizioni contenute nelle convenzioni internazionali vigenti in materia e ratificate dall'Italia, salvo che siano in quantità tali da essere resi rapidamente innocui dai processi fisici, chimici e biologici, che si verificano naturalmente in mare e purché in presenza di preventiva autorizzazione da parte dell'autorità competente.
14. Chiunque effettui l'utilizzazione agronomica di effluenti di allevamento, di acque di vegetazione dei frantoi oleari, nonché di acque reflue provenienti da aziende agricole e piccole aziende agroalimentari di cui all'articolo 112, al di fuori dei casi e delle procedure ivi previste, oppure non ottemperi al divieto o all'ordine di sospensione dell'attività impartito a norma di detto articolo, è punito con l'ammenda da euro millecinquecento a euro diecimila o con l'arresto fino ad un anno. La stessa pena si applica a chiunque effettui l'utilizzazione agronomica al di fuori dei casi e delle procedure di cui alla normativa vigente.

Le singole condotte sanzionate dal comma 1 dell'articolo 137, richiamate dal comma 2 dello stesso articolo 137, rilevano quattro comportamenti illeciti, consistenti:

Nell'apertura ovvero nell'effettuazione di nuovi scarichi di acque reflue industriali senza autorizzazione

Nell'effettuazione ovvero nel mantenimento di scarichi di acque reflue industriali dopo che l'autorizzazione sia stata sospesa o revocata.

Le prime due condotte sanzionano, dunque, il comportamento sia di chi attiva fisicamente lo scarico, sia di chi subentra nella gestione di uno scarico aperto da altri, senza, in entrambi i casi, avere la prescritta autorizzazione. Ne discende che la norma in commento è volta a condannare una condizione di abusività degli scarichi, ovvero quegli scarichi privi ab origine del titolo abilitativo.

Le rimanenti due condotte sanzionano, invece, una condizione di abusività sopravvenuta, ovvero quei casi in cui l'illiceità dello scarico sopravviene ad un provvedimento amministrativo successivo all'autorizzazione che ne sospende o ne revoca l'efficacia.

La condotta di cui al comma 3 dell'articolo 137, Codice dell'Ambiente, sanziona la condotta consistente nello scarico di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose con violazione delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione o di altre prescrizioni imposte dall'autorità competente, ai sensi degli articoli 107, comma 1 e 108, comma 4.

La condotta di cui al comma 5 dell'articolo 137, Codice dell'Ambiente, sanziona la condotta di chiunque effettui scarichi di acque reflue industriali, superando i valori limite fissati dalla tabella 3 o, nel caso di scarico sul suolo, nella tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del D.Lgs.n. 152/2006, ovvero i limiti più restrittivi fissati dalle Regioni o dalle Province autonome o dall'Autorità competente a norma dell'articolo 107, comma 1, in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 dell'Allegato 5

La condotta di cui al comma 11 dell'articolo 137, Codice dell'Ambiente, sanziona l'inosservanza del divieto di scarico sul suolo e negli strati superficiali del sottosuolo, nonché di scarico diretto nelle acque sotterranee e nel sottosuolo sanciti, rispettivamente, dagli articoli 103 e 104, Codice dell'Ambiente, fatte salve le tassative eccezioni contenute negli stessi articoli 103 e 104



La condotta di cui al comma 13 dell'articolo 137, Codice dell'Ambiente, sanziona penalmente lo scarico nelle acque del mare da parte di navi o aeromobili, che contenga sostanze o materiali per i quali vige il divieto assoluto di sversamento ai sensi delle disposizioni contenute nelle convenzioni internazionali ratificate dall'Italia (in primis, la Convenzione Marpol 73/78)

5.14 Attività di gestione di rifiuti non autorizzata Art. 256 D. Lgs. n. 152/2006

1. Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'Art.29-quattordices, comma 1, chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216 è punito:
 - a. Con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti non pericolosi;
 - b. Con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti pericolosi.
2. Le pene di cui al comma 1 si applicano ai titolari di imprese ed ai responsabili di enti che abbandonano o depositano in modo incontrollato i rifiuti ovvero li immettono nelle acque superficiali o sotterranee in violazione del divieto di cui all'articolo 192, commi 1 e 2
3. Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'Art.29-quattordices, comma 1, chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Si applica la pena dell'arresto da uno a tre anni e dell'ammenda da Euro cinquemiladuecento a Euro cinquantaduemila se la discarica è destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi. Alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, consegue la confisca dell'area sulla quale è realizzata la discarica abusiva se di proprietà dell'autore o del compartecipe al reato, fatti salvi gli obblighi di bonifica o di ripristino dello stato dei luoghi.
4. Le pene di cui ai commi 1, 2 e 3 sono ridotte della metà nelle ipotesi di inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni, nonché' nelle ipotesi di carenza dei requisiti e delle condizioni richiesti per le iscrizioni o comunicazioni.
5. Chiunque, in violazione del divieto di cui all'articolo 187, effettua attività non consentite di miscelazione di rifiuti, è punito con la pena di cui al comma 1, lettera b)
6. Chiunque effettua il deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi, con violazione delle disposizioni di cui all'articolo 227, comma 1, lettera b), è punito con la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o con la pena dell'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro per i quantitativi non superiori a duecento litri o quantità equivalenti.
(omissis).

La condotta di cui al comma 1 dell'articolo 256, Codice dell'Ambiente, disciplina una serie di condotte illecite di gestione dei rifiuti, accomunate dall'esercizio delle stesse in assenza dell'autorizzazione, iscrizione e comunicazione necessaria, ai sensi degli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216 del Codice dell'Ambiente

La condotta di cui al comma 3, primo e secondo periodo, dell'articolo 256, Codice dell'Ambiente, attribuisce rilevanza penale alle condotte di gestione e realizzazione di discariche non autorizzate. La condotta di cui al comma 5 dell'articolo 256, Codice dell'Ambiente sanziona la violazione del divieto di miscelazione di rifiuti pericolosi previsto dall'articolo 187, comma 1, Codice dell'Ambiente. La condotta di cui al comma 6, dell'articolo 256, Codice dell'Ambiente, punisce la condotta di chi effettua un deposito temporaneo di rifiuti sanitari pericolosi presso il luogo di produzione, in violazione delle disposizioni dell'articolo 227, comma 1, lettera b), Codice dell'Ambiente

Se la società produce anche rifiuti speciali pericolosi, la fattispecie di reato è ipotizzabile.

5.15 Bonifica dei siti Art. 257 D. Lgs. n. 152/2006

1. Chiunque cagiona l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro, se non provvede alla bonifica in conformità al progetto approvato dall'autorità competente nell'ambito del procedimento di cui agli articoli 242 e seguenti. In caso di mancata effettuazione della comunicazione di cui all'articolo 242, il trasgressore è punito con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da mille euro a ventiseimila euro;
2. Si applica la pena dell'arresto da un anno a due anni e la pena dell'ammenda da cinquemiladuecento euro a cinquantaduemila euro se l'inquinamento è provocato da sostanze pericolose.
(omissis).

L'articolo 257, Codice dell'Ambiente, obbliga chi cagiona un inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee, determinando il superamento delle concentrazioni soglia di rischio (CSR), a procedere alla bonifica dei siti inquinati in conformità al progetto approvato secondo il procedimento previsto dall'articolo 242 del Codice dell'Ambiente. La condotta di cui al comma 2, dell'articolo 257, Codice dell'Ambiente, prevede un'aggravante di pena per l'ipotesi in cui l'inquinamento sia provocato da sostanze pericolose

5.16 Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari Art. 258 D. Lgs. n. 152/2006 modificato da Art.4 del D.Lgs.n.116 del 3 settembre 2020

L'Art.258 completamente rivisitato dall'Art.4 del D.Lgs.n.116 del 3 settembre 2020 intende punire con la sanzione amministrativa pecuniaria:

I soggetti identificati nell'articolo 189 comma 3 che non effettuano la comunicazione annuale alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura territorialmente competenti ovvero la effettuano in modo incompleto o inesatto in merito:

- a. Alla quantità dei rifiuti urbani raccolti nel proprio territorio;
- b. Alla quantità dei rifiuti speciali raccolti nel proprio territorio a seguito di apposita convenzione con soggetti pubblici o privati;
- c. Ai soggetti che hanno provveduto alla gestione dei rifiuti, specificando le operazioni svolte, le tipologie e la quantità dei rifiuti gestiti da ciascuno;
- d. Ai costi di gestione e di ammortamento tecnico e finanziario degli investimenti per le attività di gestione dei rifiuti, nonché i proventi della tariffa di cui all'articolo 238 ed i proventi provenienti dai consorzi finalizzati al recupero dei rifiuti;
- e. Ai dati relativi alla raccolta differenziata;
- f. Alle quantità raccolte, suddivise per materiali, in attuazione degli accordi con i consorzi finalizzati al recupero dei rifiuti.

I soggetti identificati nell'articolo 190 comma 1 che omettono di tenere ovvero tengono in modo incompleto il registro di carico e scarico.

Nella eventualità di trasporto di rifiuti pericolosi o nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, se vengono fornite false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti o si fa uso di un certificato falso durante il trasporto si applica la pena dell'articolo 483 del Codice penale "falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico" con la reclusione fino a due anni.

I soggetti che effettuano il trasporto di rifiuti senza il formulario di cui all'articolo 193 o senza i documenti sostitutivi ivi previsti, ovvero riportano nel formulario stesso dati incompleti o inesatti.

I soggetti identificati nell'articolo 220 comma 2 che non effettuano la comunicazione annuale alla Sezione nazionale del Catasto dei rifiuti in merito:

- a. Al quantitativo degli imballaggi per ciascun materiale
- b. Al tipo di imballaggio immesso sul mercato, nonché, per ciascun materiale



- c. Alla quantità degli imballaggi riutilizzati e dei rifiuti di imballaggio riciclati e recuperati provenienti dal mercato nazionale.

Tali fattispecie di reato rientrano nel novero dei reati propri, in quanto possono essere commesse solo da soggetti aventi una specifica posizione soggettiva. Nell'ipotesi di predisposizione di un certificato di analisi contenente indicazioni false, tale condotta illecita può essere realizzata solo dalle persone abilitate al rilascio di questi certificati; invece, nell'ipotesi di uso di un certificato di analisi contenente indicazioni false durante il trasporto dei rifiuti, tale condotta è riferibile al trasportatore. Con riferimento all'elemento soggettivo, le fattispecie di reato in esame sono punibili esclusivamente a titolo di dolo.

Di seguito si riporta quanto prescritto dall'Art. 258 al comma VIII, riguardante le Forze armate: Il comandante del poligono militare delle Forze armate deve annotare nel registro, immediatamente dopo la conclusione di ciascuna attività:

- a. L'arma o il sistema d'arma utilizzati;
- b. Il munizionamento utilizzato;
- c. La data dello sparo e i luoghi di partenza e di arrivo dei proiettili.

Il registro deve essere conservato per almeno dieci anni dalla data dell'ultima annotazione ed esibito agli organi di vigilanza e di controllo ambientali e di sicurezza e igiene del lavoro, su richiesta degli stessi, per gli accertamenti di rispettiva competenza.

Il comandante di ciascun poligono militare delle Forze armate deve adottare un piano di monitoraggio permanente sulle componenti di tutte le matrici ambientali in relazione alle attività svolte nel poligono, assumendo altresì le iniziative necessarie per l'estensione del monitoraggio, a cura degli organi competenti, anche alle aree limitrofe al poligono. Relativamente ai poligoni temporanei o semi-permanenti il predetto piano è limitato al periodo di utilizzo da parte delle Forze armate.

Il comandante di ciascun poligono militare delle Forze armate deve predisporre semestralmente, per ciascuna tipologia di esercitazione o sperimentazione da eseguire nell'area del poligono, un documento indicante le attività previste, le modalità operative di tempo e di luogo e gli altri elementi rilevanti ai fini della tutela dell'ambiente e della salute.

Il comandante del poligono militare delle Forze armate deve trasmettere il documento di cui al comma precedente alla regione in cui ha sede il poligono. Lo stesso documento deve essere messo a disposizione dell'ARPA e dei comuni competenti per territorio.

La non osservanza di quanto prescritto è punibile con la sanzione amministrativa.

5.17 Traffico illecito di rifiuti Art. 259 D. Lgs. n. 152/2006

Chiunque effettua una spedizione di rifiuti costituente traffico illecito ai sensi dell'articolo 26 del regolamento (CEE) 1° febbraio 1993, n. 259, o effettua una spedizione di rifiuti elencati nell'Allegato II del citato regolamento in violazione dell'articolo 1, comma 3, lettere a), b), c) e d), del regolamento stesso è punito con la pena dell'ammenda da millecinquecento cinquanta euro a ventiseimila euro e con l'arresto fino a due anni. La pena è aumentata in caso di spedizione di rifiuti pericolosi.

(omissis).

L'articolo 259, comma 1, Codice dell'Ambiente, sanziona due distinte condotte illecite, ovvero:

- Il traffico illecito di rifiuti;
- La spedizione di rifiuti destinati al recupero ed elencati nell'allegato II (c.d. Lista verde) del regolamento, effettuata in violazione dell'articolo 1, comma 3, lettere a), b), c) e d) del Regolamento stesso.

In particolare, con riferimento alla prima delle sopra indicate condotte (traffico illecito di rifiuti), l'articolo 26 del Regolamento fornisce una definizione di «traffico illecito», penalmente rilevante, individuandolo in «qualsiasi spedizione di rifiuti effettuata in violazione di alcuni degli adempimenti previsti».

5.18 Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti – Art. 260-bis D. Lgs. n. 152/2006. Nota su cessazione SISTRI Art. 6 del D.Lgs.n.135 del 14 dicembre 2018 e istituzione del Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti con legge n.12 del 11 febbraio 2019.

1. Si applica la pena di cui all'articolo 483 c.p. a colui che, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, utilizzato nell'ambito del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi inserisce un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti.
(omissis).
2. Si applica la pena di cui all'art. 483 del Codice penale in caso di trasporto di rifiuti pericolosi. Tale ultima pena si applica anche a colui che, durante il trasporto fa uso di un certificato di analisi di rifiuti contenente false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti trasportati
3. Il trasportatore che accompagna il trasporto di rifiuti con una copia del formulario di identificazione dei rifiuti (FIR) fraudolentemente alterato è punito con la pena prevista dal combinato disposto degli articoli 477 e 482 del Codice penale. La pena è aumentata fino ad un terzo nel caso di rifiuti pericolosi.
(omissis).
4. Il comma 6 dell'articolo 260-bis, Codice dell'Ambiente, sanziona due condotte illecite, ovvero:
 - Falsificazione, nell'ambito della predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, utilizzato per il sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti, delle indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti. A tale proposito, si precisa che per l'integrazione della fattispecie di reato occorre non solo la predisposizione del certificato analitico dei rifiuti falso, ma anche l'utilizzo dello stesso nell'ambito del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti;
 - Inserimento di un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti, nell'ambito del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti. Con riferimento all'elemento soggettivo, entrambe le fattispecie di reato in esame sono/erano punibili esclusivamente a titolo di dolo.

Il secondo periodo del comma 7 dell'articolo 260-bis, Codice dell'Ambiente, sanziona penalmente la condotta del trasportatore che omette/avesse ommesso di accompagnare il trasporto di rifiuti pericolosi (laddove la natura di «rifiuti pericolosi» è elemento caratterizzante rispetto al primo periodo dello stesso comma) - ove prescritto dalla normativa vigente - con la copia cartacea del formulario di identificazione dei rifiuti (FIR), che identifica le caratteristiche dei rifiuti pericolosi trasportati.

Il terzo periodo del comma 7 dell'articolo 260-bis, Codice dell'Ambiente, sanziona penalmente la condotta di chi, durante il trasporto di rifiuti, fa uso di un certificato di analisi contenenti false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti trasportati.

Con riferimento all'elemento soggettivo, entrambe le fattispecie di reato in esame sono punibili esclusivamente a titolo di dolo.

Il comma 8, dell'articolo 260-bis, Codice dell'Ambiente, sanziona penalmente la condotta illecita del trasportatore che accompagna i rifiuti (non pericolosi, per quanto attiene al primo periodo, e pericolosi per il secondo) con una copia del formulario di identificazione dei rifiuti fraudolentemente alterato - Il reato è punibile a titolo di dolo.

Nota: l'Art. 6 del D.Lgs.n.135 del 14 dicembre 2018 ha stabilito che dal 1° gennaio 2019 è soppresso il sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti di cui all'articolo 188-ter (Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti-SISTRI- del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152).

Sempre dal 1° gennaio 2019, e fino alla definizione e alla piena operatività di un nuovo sistema di tracciabilità dei rifiuti organizzato e gestito direttamente dal Ministero dell'ambiente e della



tutela del territorio e del mare (MATTM), i soggetti di cui agli articoli 188-bis e 188-ter del decreto legislativo n. 152 del 2006 garantiscono la tracciabilità dei rifiuti effettuando gli adempimenti di cui agli articoli 188, 189, 190 e 193 del medesimo decreto

La legge n.12 del 11 febbraio 2019, ha sostituito il terzo comma dell'Art. 6 del D.Lgs.n.135 del 14 dicembre 2018 con:

A decorrere dal 13 febbraio 2019 è istituito il Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti, gestito direttamente dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, cui sono tenuti ad iscriversi, entro il termine individuato con il decreto di cui al comma 3-bis, gli enti e le imprese che effettuano il trattamento dei rifiuti, i produttori di rifiuti pericolosi e gli enti e le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi a titolo professionale o che operano in qualità di commercianti ed intermediari di rifiuti pericolosi, i Consorzi istituiti per il recupero e il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti, nonché, con riferimento ai rifiuti non pericolosi, i soggetti di cui all'articolo 189, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152.

A tale registro si potrà comunque aderire in modo volontario se non si rientra in tale elenco.

Nel periodo compreso dal 1° gennaio 2019 fino alla piena operatività del Registro elettronico nazionale, la tracciabilità dei rifiuti viene garantita dagli adempimenti del D.Lgs.n.152/2006 Artt. 188, 189, 190 e 193, cioè con la compilazione dei formulari inerenti agli smaltimenti, la tenuta dei registri di carico/scarico e la trasmissione del MUD.

5.19 Sanzioni per superamento valori limite di emissione -Art. 279 D. Lgs. n. 152/2006

1. Chi, nell'esercizio di uno stabilimento, viola i valori limite di emissione o le prescrizioni stabiliti dall'autorizzazione, dagli Allegati I, II, III o V alla parte quinta del presente decreto, dai piani e dai programmi dalla normativa di cui all'articolo 271 o le prescrizioni altrimenti imposte dall'autorità competente ai sensi del presente titolo è punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda fino a 10.000 euro. Se i valori limite le prescrizioni violati sono contenuti nell'autorizzazione integrata ambientale si applicano le sanzioni previste dalla normativa che disciplina tale autorizzazione.

(omissis)

a. Nei casi previsti dal comma 2 si applica sempre la pena dell'arresto fino ad un anno se il superamento dei valori limite di emissione determina anche il superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa(omissis)

Il comma 2 dell'articolo 279, Codice dell'Ambiente, sanziona la condotta di colui che "nell'esercizio di uno stabilimento" violi i valori limite di emissione o le prescrizioni stabiliti:

- Dall'autorizzazione;
- Dagli allegati I, II, III o V alla parte quinta del codice dell'ambiente;
- Dai piani e dai programmi citati nell'articolo 271, codice dell'ambiente;
- Dalla normativa di cui all'articolo 271 del codice dell'ambiente;
- Dall'autorità competente;
- Dall'autorizzazione integrata ambientale.

5.20 Inquinamento doloso provocato da navi Art.8 D. Lgs. n. 202/2007

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il Comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonché i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave, nel caso in cui la violazione sia avvenuta con il loro concorso, che dolosamente violano le disposizioni dell'art. 4 sono puniti con l'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da euro 10.000 ad euro 50.000;
2. Se la violazione di cui al comma 1 causa danni permanenti o, comunque, di particolare gravità, alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste, si applica l'arresto da uno a tre anni e l'ammenda da euro 10.000 ad euro 80.000;



3. Il danno si considera di particolare gravità quando l'eliminazione delle sue conseguenze risulta di particolare complessità sotto il profilo tecnico, ovvero particolarmente onerosa o conseguibile solo con provvedimenti eccezionali.

5.21 Inquinamento colposo provocato da navi Art.9 D. Lgs. n. 202/2007

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il Comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonché i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave, nel caso in cui la violazione sia avvenuta con la loro cooperazione, che violano per colpa le disposizioni dell'art. 4, sono puniti con l'ammenda da euro 10.000 ad euro 30.000;
2. Se la violazione di cui al comma 1 causa danni permanenti o, comunque, di particolare gravità, alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste, si applica l'arresto da sei mesi a due anni e l'ammenda da euro 10.000 ad euro 30.000;
3. Il danno si considera di particolare gravità quando l'eliminazione delle sue conseguenze risulta di particolare complessità sotto il profilo tecnico, ovvero particolarmente onerosa o conseguibile solo con provvedimenti eccezionali.

Le fattispecie sanzionate dagli articoli 8 e 9 del D.Lgs.n.202/2007 differiscono tra loro unicamente per quanto attiene all'elemento soggettivo della condotta ed alle sanzioni previste. Nel primo caso, infatti, è richiesto il dolo del soggetto agente, mentre nel secondo caso è sufficiente la colpa

La condotta vietata consiste nel versare in mare o nel causare lo sversamento delle sostanze inquinanti inserite nell'Allegato I (idrocarburi) e nell'Allegato II (sostanze liquide nocive trasportate alla rinfusa) alla Convenzione Marpol 73/78, come richiamate nell'elenco di cui all'Allegato A alla Legge 31 dicembre 1982, n. 979, aggiornato dal Decreto del Ministro della Marina Mercantile 6 luglio 1983 (Sostanze nocive all'ambiente marino di cui è vietato lo scarico da parte del naviglio mercantile nel mare territoriale italiano).

5.22 Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive - Art.3 Legge n. 549/1993

1. La produzione, il consumo, l'importazione, l'esportazione, la detenzione e la commercializzazione delle sostanze lesive (sostanze che riducono lo strato di ozono) di cui alla tabella A allegata alla presente legge sono regolati dalle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 3093/94
2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge è vietata l'autorizzazione di impianti che prevedano l'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella A allegata alla presente legge, fatto salvo quanto disposto dal regolamento (CE) n. 3093/94
3. Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sono stabiliti, in conformità alle disposizioni ed ai tempi del programma di eliminazione progressiva di cui al regolamento (CE) n. 3093/94, la data fino alla quale è consentito l'utilizzo di sostanze di cui alla tabella A, allegata alla presente legge, per la manutenzione e la ricarica di apparecchi e di impianti già venduti ed installati alla data di entrata in vigore della presente legge, ed i tempi e le modalità per la cessazione dell'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella B, allegata alla presente legge, e sono altresì individuati gli usi essenziali delle sostanze di cui alla tabella B, relativamente ai quali possono essere concesse deroghe a quanto previsto dal presente comma. La produzione, l'utilizzazione, la commercializzazione, l'importazione e l'esportazione delle sostanze di cui alle tabelle A e B allegate alla presente legge cessano il 31 dicembre 2008, fatte salve le sostanze, le lavorazioni e le produzioni non comprese nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 3093/94, secondo le definizioni ivi previste
4. L'adozione di termini diversi da quelli di cui al comma 3, derivati dalla revisione in atto del regolamento (CE) n. 3093/94, comporta la sostituzione dei termini indicati nella presente legge ed il contestuale adeguamento ai nuovi termini
5. Le imprese che intendono cessare la produzione e l'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella B, allegata alla presente legge, prima dei termini prescritti possono concludere appositi accordi di programma con i Ministeri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dell'ambiente, al fine di usufruire degli incentivi di cui all'articolo 10, con priorità correlata

- all'anticipo dei tempi di dismissione, secondo le modalità che saranno fissate con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, d'intesa con il Ministro dell'ambiente
6. Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda fino al triplo del valore delle sostanze utilizzate per fini produttivi, importate o commercializzate. Nei casi più gravi, alla condanna consegue la revoca dell'autorizzazione o della licenza in base alla quale viene svolta l'attività costituente illecito.

In particolare, i comportamenti disciplinati dall'articolo 3 della Legge n. 549/1993 hanno ad oggetto una serie di condotte che trovano la loro disciplina (ed il regime delle eventuali esenzioni o deroghe applicabili) nel Regolamento (CE) n. 1005/2010, in tema di:

- Produzione, consumo, importazione, esportazione, detenzione e commercializzazione di sostanze lesive di cui alla Tabella A alla Legge n. 549/1993;
- Autorizzazione di impianti che prevedano l'utilizzazione delle sostanze lesive di cui alla Tabella A alla Legge n. 549/1993;
- Utilizzazione delle sostanze di cui alla Tabella A alla Legge n. 549/1993 per la manutenzione di apparecchi ed impianti già venduti ed installati, nonché tempi e modalità per la cessazione dell'utilizzazione delle sostanze di cui alla Tabella B alla Legge n. 549/1993.

5.23 Le attività sensibili relative ai reati ambientali

Con riferimento alle fattispecie disciplinate dall'Art.25-undecies del D.Lgs.n.231/01, sono state individuate le principali aree a rischio reato in cui l'azienda potrebbe essere coinvolta e le attività da ritenersi maggiormente "sensibili", ossia quelle attività il cui svolgimento espone la Società al rischio di commissione dei reati individuati nell'ambito della normativa di riferimento

Di seguito si riportano le "aree a rischio reato" con riferimento alle fattispecie di cui all'Art.25-undecies del D.Lgs.n.231/01 con una breve descrizione delle attività che le compongono.

- 1. Gestione di raccolta e trasporto rifiuti non –pericolosi**
 - Attività di identificazione, caratterizzazione e classificazione dei rifiuti;
 - Attività di raccolta e deposito temporaneo dei rifiuti;
 - Selezione e gestione dei fornitori per l'attività di trasporto e smaltimento dei rifiuti
- 2. Gestione degli adempimenti e delle attività connessi alla notifica ed alla bonifica, a seguito di un evento che sia potenzialmente in grado di contaminare il suolo, il sottosuolo, le acque superficiali e/o le acque sotterranee**
 - Comunicazione di eventi che siano potenzialmente in grado di contaminare il suolo, il sottosuolo, le acque superficiali e/o le acque sotterranee;
 - Attività di bonifica di suolo, sottosuolo, acque superficiali e/o acque sotterranee.
- 3. Gestione degli impianti per la raccolta, il trattamento e lo smaltimento delle acque meteoriche di dilavamento ricadenti sulle aree societarie**

5.24 Individuazione delle aree a rischio e regole di carattere generale

Considerate le condotte rientranti nel campo di applicazione delle normative sopra richiamate particolarmente a rischio, avuto riguardo alle attività svolte dalla società, sono le seguenti attività:

- La gestione del ciclo dei rifiuti e in particolare:
 - ❑ L'individuazione dei rifiuti tra i residui di produzione (individuazione di rifiuti, sottoprodotti e materie prime secondarie);
 - ❑ La classificazione dei rifiuti;
 - ❑ La gestione dei depositi temporanei;
 - ❑ L'avvio a smaltimento o recupero;
 - ❑ La gestione del trasporto dei rifiuti verso luoghi di raccolta, smaltimento, recupero o stoccaggio;
 - ❑ La gestione di eventuali spedizioni all'estero di rifiuti;
 - ❑ L'adozione di adeguate misure volte a verificare il corretto smaltimento o il recupero, ove svolto da terzi;
- Lo svolgimento di attività produttive che possono comportare emissioni di sostanze inquinanti in atmosfera;



- Lo svolgimento di attività produttive che possono comportare rischi di sversamento di sostanze contaminanti (acque sotterranee e superficiali, suolo e sottosuolo) nonché la rilevazione e la notificazione alle autorità competenti di fenomeni di potenziale contaminazione.
- la gestione delle eventuali sostanze pericolose utilizzate nel ciclo produttivo.

La gestione ambientale dell'impresa è caratterizzata inoltre da un costante rapporto con le autorità competenti alla direzione dei procedimenti autorizzativi nonché con gli organi di controllo. Ciò comporta l'esposizione dell'impresa al rischio collegato alla commissione di reati contro la P.A. (v. Parte Speciale A).

Tutte le attività dell'azienda nelle aree a rischio sono svolte conformandosi alle leggi vigenti, alle norme del Codice Etico e seguendo i principi, le procedure ed i protocolli aziendali di cui al presente Modello.

L'Azienda ha conformato il proprio Modello organizzativo conformemente ai requisiti di formalizzazione, chiarezza, attuando un'adeguata separazione delle funzioni e provvedendo altresì a diffondere al proprio interno adeguata comunicazione in ordine alle responsabilità nonché alla ripartizione dei ruoli e delle competenze.

5.25 Processi decisionali e protocolli specifici

L'Azienda ha sviluppato ed è dotata dei seguenti strumenti:

- Codice Etico;
- Valutazione aspetti ambientali;
- Implementazione, adozione e certificazione sistema di gestione ambientale ISO 14001:2015.

L'azienda ha inoltre programmato nel contesto del sistema aziendale interno le seguenti procedure:

- Aspetti ambientali - Analisi ambientale
- Aspetti ambientali - Istruzioni
- Aspetti ambientali - Procedure;
- Aspetti ambientali-Valutazione rischi e opportunità sicurezza - Moduli
- Aspetti ambientali - Valutazione rischi e opportunità sicurezza - Registrazioni
- Gestione degli impatti ambientali in P&S

5.26 Istruzioni e verifiche dell'ODV

I compiti di vigilanza dell'ODV in relazione all'osservanza del Modello per quanto concerne i reati contemplati dalla presente parte speciale sono i seguenti:

- Emanare o proporre che vengano emanate ed aggiornate le istruzioni standardizzate relative ai comportamenti da seguire nell'ambito delle aree a rischio così Tali istruzioni devono essere scritte e conservate su supporto cartaceo o informatico;
- Con riferimento alle attività aziendali in generale che sono riflesse nel bilancio, nelle relazioni e nelle altre comunicazioni, l'ODV Provvede all'espletamento dei seguenti compiti:
 - ❑ Monitoraggio sull'efficacia delle procedure interne per la prevenzione dei reati ambientali;
 - ❑ Esame di eventuali segnalazioni specifiche provenienti dai dipendenti o da qualsiasi altro portatore di interesse ed effettuazione degli accertamenti ritenuti necessari od opportuni a seguito delle segnalazioni ricevute;
 - ❑ Periodiche verifiche sul rispetto delle procedure interne richiamate nel paragrafo E.4;
 - ❑ Svolgere verifiche periodiche sull'effettuazione delle comunicazioni alle autorità pubbliche (ULSS, Provincia, ARPAV...) e sull'osservanza delle procedure adottate nel corso di eventuali ispezioni compiute dai funzionari di queste ultime;
 - ❑ Valutare periodicamente l'efficacia delle procedure volte a prevenire la commissione dei reati ambientali elencati al paragrafo E.1 con il supporto del Responsabile ambientale.

Sono state anche redatte apposite check-list di cui all'allegato 6 ed il questionario procedurale di cui all'allegato 7 od in alternativa il modello **MOD 02-03 Lista di riscontro e Rapporto di audit** che potranno essere utilizzate a discrezione dell'ODV a supporto della propria attività ispettiva e



**MODELLO DI ORGANIZZAZIONE,
GESTIONE E CONTROLLO EX D.LGS
231/2001-PARTE SPECIALE**

MOGC-PS

pag. 60 di 66

Rev. 01

del 22.12.2021

valutativa ai fini dell'efficace attuazione del presente Modello Organizzativo.

6. Procedura whistleblowing

6.1 Fonte normativa e natura dell'istituto

L'introduzione nell'ordinamento nazionale di un'adeguata tutela del dipendente (pubblico e privato) che segnala condotte illecite dall'interno dell'ambiente di lavoro è prevista in convenzioni internazionali (ONU, OCSE, Consiglio d'Europa), ratificate dall'Italia, oltre che in raccomandazioni dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa, talora in modo vincolante, altre volte sotto forma di invito ad adempiere.

In accoglimento di tali sollecitazioni, l'art. 54-bis D.Lgs. 165/2001, rubricato "Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti", ha introdotto, nel nostro ordinamento, una disciplina per favorire l'emersione di illeciti, nota nei paesi anglosassoni con il termine di whistleblowing.

L'espressione whistleblower indica il dipendente di un ente o amministrazione che segnala agli organi legittimati a intervenire, violazioni o irregolarità commesse ai danni dell'interesse pubblico e dell'amministrazione di appartenenza. L'espressione "whistleblowing policy" denomina l'insieme delle procedure per la segnalazione e le azioni previste a tutela dei dipendenti che segnalano fatti illeciti e irregolarità.

Il 29 dicembre 2017 è entrata in vigore la Legge 179/2017 recante "Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato", la quale, ai sensi dell'art. 1, ha modificato l'art. 54-bis sopracitato e, al contempo, ha introdotto nel settore privato, una nuova previsione nel D.lgs. 231/2001 - che disciplina il Modello di organizzazione e gestione e, in generale, la responsabilità amministrativa da reato dell'ente – circa la presentazione e gestione delle segnalazioni.

Pertanto, in conformità al nuovo comma 2 bis, art. 6, D.lgs. 231/2001, vengono costituiti più canali che, ai fini della tutela dell'ente, consentano segnalazioni circostanziate di condotte costituenti reati o violazioni del Modello 231. Tali canali di segnalazione garantiscono inoltre la riservatezza circa l'identità del segnalante.

In ogni caso, la presente procedura non è limitata a disciplinare le segnalazioni provenienti dai soggetti di cui all'art. 5 lett. a) e b) D.lgs. 231/2001, ma tutte le segnalazioni di condotte illecite, provenienti anche da COLLABORATORI o da ALTRI SOGGETTI legati contrattualmente alla Società.

6.2 Destinatari

I Destinatari della presente Procedura sono: gli ESPONENTI AZIENDALI, i DIPENDENTI e i COLLABORATORI, le persone che, pur non appartenendo alla SOCIETÀ, operano su mandato o nell'interesse della medesima in Italia e all'estero.

- ESPONENTI AZIENDALI: il Presidente e i componenti del Consiglio di Amministrazione, l'Amministratore delegato, il collegio sindacale, i componenti degli altri organi sociali della SEA S.P.A. eventualmente istituiti ai sensi dell'art. 2380 c.c. o delle leggi speciali, nonché qualsiasi altro soggetto in posizione apicale ai sensi del d. lgs. 231/01, per tale intendendosi qualsiasi persona che rivesta funzioni di rappresentanza, amministrazione o direzione della società o di una unità o divisione di questa, dotata di autonomia finanziaria e funzionale;
- DIPENDENTI: i soggetti che intrattengono con la SEA S.P.A. un rapporto di lavoro subordinato, di qualsiasi grado o qualsivoglia natura, inclusi i lavoratori a termine, compresi quelli con contratto di inserimento o di apprendistato o a tempo parziale, nonché i lavoratori in distacco ovvero in forza con contratti di lavoro para-subordinato (somministrazione di lavoro);
- COLLABORATORI: i soggetti che intrattengono con la SEA S.P.A.: (i) rapporti di lavoro a progetto; (ii) rapporti di agenzia e altri rapporti che si concretino in una prestazione di opera coordinata e continuativa, prevalentemente personale, a carattere non subordinato; (iii) rapporti di collaborazione occasionale (ad es. consulenze), nonché i soggetti sottoposti alla direzione o vigilanza di un ESPONENTE AZIENDALE pur non essendo DIPENDENTI;

Per le segnalazioni da parte di COLLABORATORI e di altri soggetti terzi (agenti, fornitori,



consulenti e partners contrattuali), dovrà essere introdotta un'apposita clausola di previsione e disciplina nei contratti con la SEA S.P.A.

6.3 Modalità di recepimento e formazione

La presente procedura è d'immediata applicazione per la SEA S.P.A.

La procedura deve essere oggetto di ampia comunicazione, così da diventare un costante riferimento nelle attività aziendali della società.

Ai fini dell'attuazione della procedura, la formazione e l'informativa verso il personale è gestita dalla competente funzione responsabile in stretto coordinamento con l'ORGANISMO di VIGILANZA della SEA S.P.A. (ORGANISMO - ODV) e con i responsabili di altre funzioni aziendali.

Per i COLLABORATORI è prevista analoga informativa e pubblicità della procedura, anche secondo modalità differenziate, ad esempio attraverso consegna cartacea con ricevuta di presa visione, eventualmente distinguendo in relazione alla tipologia di rapporto contrattuale con la SEA S.P.A.

6.4 Scopo e ambito di applicazione

L'obiettivo perseguito dalla presente procedura è quello di descrivere e regolamentare il processo di segnalazione delle violazioni di illeciti o irregolarità, fornendo al segnalante (cd. whistleblower) chiare indicazioni operative circa l'oggetto, i contenuti, i destinatari e le modalità di trasmissione delle segnalazioni, nonché riguardo alle forme di tutela che vengono predisposte dalla SEA S.P.A. in conformità alle disposizioni normative.

La presente procedura ha altresì lo scopo di disciplinare le modalità di accertamento della validità e fondatezza delle segnalazioni e, conseguentemente, di intraprendere le azioni correttive e disciplinari opportune a tutela della società.

La presente procedura si applica nell'ambito di tutte le attività aziendali di SEA S.P.A.

La presente procedura di seguito descritta deve essere applicata fedelmente dai DESTINATARI, in coerenza con gli standards previsti dal Modello 231 della SEA S.P.A. e i requisiti stabiliti dalle Leggi Anti-Corruzione nonché nel rispetto degli obblighi di legge che potrebbero derivare dalla segnalazione: in particolare, in tema di obbligo di denuncia all'Autorità Giudiziaria e in materia di trattamento dei dati personali e tutela della privacy.

6.5 Le segnalazioni

Oggetto delle segnalazioni

Devono formare oggetto di segnalazione le condotte o sospette condotte illecite in quanto non conformi al MODELLO, al CODICE ETICO e alle procedure interne della SEA S.P.A., di cui si abbia conoscenza in occasione e/o a causa dello svolgimento delle mansioni lavorative o in ragione del rapporto di lavoro/collaborazione.

Le segnalazioni prese in considerazione sono soltanto quelle che riguardano fatti riscontrati direttamente dal segnalante, non basati su voci correnti; inoltre, la segnalazione non deve riguardare lamentele di carattere personale. Il segnalante non deve utilizzare l'istituto per scopi meramente personali, per rivendicazioni o ritorsioni, che, semmai, rientrano nella più generale disciplina del rapporto di lavoro/collaborazione o dei rapporti con il superiore gerarchico o con i colleghi, per le quali occorre riferirsi alle procedure di competenza delle strutture aziendali.

Non esistendo una lista tassativa di reati o irregolarità che possono formare oggetto di segnalazione, sono da considerate rilevanti anche le segnalazioni riferite a comportamenti, reati o irregolarità in danno di SEA S.P.A.

A titolo esemplificativo, la segnalazione può riguardare azioni o omissioni, commesse o tentate:

- Penalmente rilevanti;
- Poste in essere in violazione del modello, del codice etico, dei principi di controllo interno e di altre procedure interne o disposizioni aziendali sanzionabili in via disciplinare;
- Suscettibili di arrecare un pregiudizio patrimoniale alla SEA S.P.A.;
- Suscettibili di arrecare un pregiudizio all'immagine della SEA S.P.A.;



- Suscettibili di arrecare un danno alla salute o alla sicurezza dei dipendenti, cittadini o utenti, o di arrecare un danno all'ambiente;
- Suscettibili di arrecare pregiudizio ai dipendenti, agli utenti o ad altri soggetti che svolgono la loro attività presso SEA S.P.A.

Contenuto della segnalazione

Le segnalazioni devono essere circostanziate e fondate su elementi precisi e concordanti, riguardare fatti riscontrabili e conosciuti direttamente da chi segnala e devono contenere tutte le informazioni necessarie per individuare inequivocabilmente gli autori della condotta illecita.

Il segnalante è tenuto, quindi, a indicare tutti gli elementi utili ad accertare la fondatezza dei fatti riferiti al fine di consentire le adeguate verifiche di cui al paragrafo seguente a riscontro di quanto oggetto di segnalazione.

Requisito indispensabile per l'accettazione delle segnalazioni non anonime è la presenza di elementi che consentano, appunto, il riscontro dell'identità del segnalante.

In particolare, come previsto nel MODULO PER LA SEGNALAZIONE DI CONDOTTE ILLECITE E IRREGOLARITÀ, allegato alla presente procedura (All. A) e reperibile sul sito web aziendale, la segnalazione deve contenere:

- Le generalità di chi effettua la segnalazione, con indicazione della qualifica o posizione professionale;
- La chiara e completa descrizione dei fatti oggetto di segnalazione e delle modalità con le quali se ne è avuta conoscenza;
- La data e il luogo ove si è verificato il fatto;
- Il nominativo e il ruolo (qualifica, posizione professionale o servizio in cui svolge l'attività) che consentono di identificare il soggetto/i che ha/hanno posto/i in essere i fatti segnalati;
- L'indicazione dei nomi e ruoli di eventuali altri soggetti che possono riferire sui fatti oggetto di segnalazione;
- L'indicazione di eventuali documenti che possono confermare la fondatezza dei fatti riportati;
- Ogni altra informazione che possa fornire utile riscontro circa la sussistenza dei fatti segnalati.

Le segnalazioni anonime sono accettate solo qualora siano adeguatamente circostanziate e in grado di far emergere fatti e situazioni determinate. Esse saranno prese in considerazione solo qualora non appaiano palesamente irrilevanti, destituite di fondamento o non circostanziate.

Resta fermo il requisito della veridicità dei fatti o situazioni segnalati, a tutela del denunciato.

Destinatario e modalità della segnalazione

Il soggetto preposto alla ricezione e all'esame delle segnalazioni è l'ORGANISMO della società. In conformità all'art. 2 della L. 179/2017, la Società istituisce appositi canali dedicati di comunicazione, idonei a tutelare l'identità del segnalante. La segnalazione deve essere inviata:

- Mediante invio all'indirizzo di posta elettronica odv@seatrasformatori.it;
- A mezzo del servizio di posta interna, tramite deposito fisico delle segnalazioni in busta chiusa, con la dicitura "riservata/personale", nella cassetta segnalazioni ODV istituita presso la sede legale di SEA S.P.A. in via L. da Vinci 14 36071 Arzignano (VI): Organismo di Vigilanza di SEA S.P.A..

L'ORGANISMO che riceve la segnalazione deve garantire la riservatezza del segnalante e delle informazioni ricevute.

Riservatezza e divieto di ritorsione

È compito dell'ORGANISMO garantire la riservatezza del soggetto segnalante sin dal momento della presa in carico della segnalazione, anche nelle ipotesi in cui la stessa dovesse rivelarsi successivamente errata o infondata.

Il venir meno di tale obbligo costituisce una violazione della procedura e, conseguentemente, del MODELLO della SEA S.P.A.

Tutte le segnalazioni ricevute, indipendentemente dal canale utilizzato, sono archiviate a cura dell'ORGANISMO a tutela della riservatezza del segnalante. La segnalazione ricevuta per posta interna sarà protocollata a cura dell'ORGANISMO.

La segnalazione e la documentazione allegata non può essere oggetto di visione né di estrazione di copia da parte di richiedenti.

Ad eccezione dei casi in cui si configuri una responsabilità a titolo di calunnia e di diffamazione ai



sensi delle disposizioni del codice penale o dell'art. 2043 c.c., nonché delle ipotesi in cui l'anonimato non è opponibile per legge (come per es. indagini penali, tributarie o amministrative, ispezioni di organi di controllo), l'identità del segnalante è comunque protetta in ogni fase successiva alla segnalazione; pertanto, fatte salve le eccezioni di cui sopra, l'identità del segnalante non può essere rivelata senza il suo espresso consenso.

Per quanto concerne, in particolare, l'ambito del procedimento disciplinare, l'identità del segnalante può essere rivelata al responsabile della funzione aziendale titolare dei procedimenti disciplinari e/o all'incolpato solo nei casi in cui:

- Vi sia il consenso espresso del segnalante;
- Ovvero, la contestazione dell'addebito disciplinare risulti fondata unicamente sulla segnalazione, e la conoscenza dell'identità del segnalante risulti assolutamente indispensabile alla difesa dell'incolpato, come da quest'ultimo richiesto e motivato per iscritto. In tale circostanza, spetta al responsabile della funzione aziendale titolare dei procedimenti disciplinari valutare la richiesta dell'interessato e se ricorra la condizione di assoluta indispensabilità della conoscenza del nominativo del segnalante ai fini della difesa. Qualora la ritenga fondata, il responsabile della funzione dovrà avanzare richiesta motivata all'ODV, contenente un'esposizione chiara e precisa delle ragioni per le quali risulti indispensabile la conoscenza dell'identità del segnalante.
- Gravano sul responsabile della funzione procedimenti disciplinari gli stessi doveri di comportamento, volti alla riservatezza del segnalante, cui sono tenuti i componenti dell'ODV

Nel caso di trasmissione della segnalazione ad altre strutture/organi/terzi per lo svolgimento delle attività istruttorie, dovrà essere inoltrato solo il contenuto della segnalazione, espungendo tutti i riferimenti dai quali sia possibile risalire, anche indirettamente, all'identità del segnalante.

Nei confronti del segnalante non è consentita, né tollerata alcuna forma di ritorsione o misura discriminatoria, diretta o indiretta, sulle condizioni di lavoro per motivi collegati direttamente o indirettamente alla denuncia. Per misure discriminatorie s'intendono le azioni disciplinari ingiustificate, demansionamenti senza giustificato motivo, le molestie sul luogo di lavoro e ogni altra forma di ritorsione che determini condizioni di lavoro disagiati o intollerabili.

Il soggetto che ritiene di aver subito una discriminazione per il fatto di aver segnalato un illecito o irregolarità deve informare, in modo circostanziato, l'ODV che, nel caso di riscontro positivo, segnala l'ipotesi di discriminazione alle strutture, funzioni o organi competenti.

La tutela del segnalante sarà sorretta anche da un'efficace attività di sensibilizzazione e comunicazione per i dipendenti sui diritti e gli obblighi relativi alla divulgazione delle azioni illecite. Resta inteso che la SEA S.P.A. potrà intraprendere le opportune misure disciplinari, nonché quelle legali, anche a tutela dei propri diritti, beni e della propria immagine.

Attività di verifica della fondatezza della segnalazione

La gestione e la verifica della fondatezza delle circostanze rappresentate nella segnalazione sono affidate all'ODV, che provvede nel rispetto dei principi di imparzialità e riservatezza, effettuando ogni attività ritenuta opportuna, inclusa l'audizione personale del segnalante e di eventuali altri soggetti che possono riferire su fatti.

L'ODV svolge direttamente tutte le attività volte all'accertamento dei fatti oggetto della segnalazione. Può anche avvalersi del supporto e della collaborazione di strutture e funzioni aziendali quando, per la natura e la complessità delle verifiche, risulti necessario un loro coinvolgimento come anche di consulenti esterni.

Durante l'attività istruttoria della segnalazione è fatto salvo il diritto alla riservatezza e il rispetto dell'anonimato del segnalante, salvo che ciò non sia possibile per le caratteristiche delle indagini da svolgere. Nel qual caso su chi è intervenuto a supporto dell'ODV gravano i medesimi doveri di comportamento, volti alla riservatezza del segnalante.

Per valutare la fondatezza della segnalazione, l'ODV richiede alla funzione Direzione Amm. Finanza e Controllo o Gestione del personale di verificare l'esistenza di altri procedimenti disciplinari (pendenti o conclusi) a carico del soggetto nei cui confronti è presentata la segnalazione (segnalato), sia nella veste di denunciante che di incolpato.

All'esito dell'attività istruttoria, l'ODV redige una relazione riepilogativa delle indagini effettuate e delle evidenze emerse che sarà condivisa, in base agli esiti, con le funzioni o strutture aziendali competenti, al fine di garantire eventuali piani d'intervento e l'adozione di azioni a tutela della SEA S.P.A.

Gli esiti dell'attività d'indagine sono altresì sottoposti al Presidente del C.d.A. e/o all'amministratore



delegato per eventuali procedure sanzionatorie, fermo restando che l'adozione dei provvedimenti rimane di competenza delle funzioni a ciò preposte, che dovranno essere avvisate dal Presidente tempestivamente e comunque in tempo utile per avviare le procedure del caso.

Qualora, all'esito dell'attività di verifica, la segnalazione risulti fondata, l'ODV, in relazione alla natura della violazione accertata – oltre a condividere gli esiti con le funzioni, organi e strutture sopraindicate – potrà presentare denuncia all'Autorità Giudiziaria.

Apparato sanzionatorio

Sono fonte di responsabilità, in sede disciplinare e nelle altre competenti sedi, eventuali forme di abuso della presente procedura, quali segnalazioni riscontrate come infondate, effettuate con dolo o colpa grave, ovvero quelle manifestamente opportunistiche e/o compiute al solo scopo di danneggiare il denunciato o altri soggetti, e ogni altra ipotesi di utilizzo improprio o di intenzionale strumentalizzazione della presente procedura.

Le sanzioni disciplinari saranno proporzionate all'entità e gravità dei comportamenti illeciti accertati e potranno anche giungere alla risoluzione del rapporto, nel rispetto delle disposizioni di legge e delle normative del C.C.N.L. applicabili.



7. Allegati

- **Allegato 1**-Reati contro la pubblica amministrazione artt. 24, 25;
- **Allegato 2**-Reati in violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela della igiene e della salute sul lavoro art. 25 septies;
- **Allegato 3**-Questionario sul controllo interno ciclo sicurezza sul lavoro;
- **Allegato 4**-Reati informatici art. 24. Bis;
- **Allegato 5**-Questionario sul controllo interno ciclo IT-Information Thecnology;
- **Allegato 6**-Reati ambientali art. 25 undecies del decreto;
- **Allegato 7**-Questionario sul controllo interno ciclo ambiente;
- **Allegato 8** Modulo per la segnalazione di condotte illecite o irregolarità;
- **MOD 02-03** Lista di riscontro e **Rapporto di audit**